



# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 17 novembre 1999

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1999, n. 27.

**Per lo sviluppo dei distretti industriali.**

pag. 7374

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1999, n. 28.

**Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato.**

pag. 7378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
25 ottobre 1999, n. 0330/Pres.

**Legge regionale 63/1982. Commissione giudica-**

**trice della gara d'appalto per la redazione del P.T.R.P. (Piano territoriale regionale particolareggiato) della Costiera Triestina. Costituzione.**

pag. 7393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
25 ottobre 1999, n. 0331/Pres.

**Legge regionale 51/1980 e successive modificazioni ed integrazioni. Comitato regionale dell'emigrazione.**

pag. 7394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
25 ottobre 1999, n. 0332/Pres.

**Commissione regionale in tema di disadattamento e devianza. Costituzione.**

pag. 7395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
25 ottobre 1999, n. 0333/Pres.

**Legge regionale 20/1994. Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Aggiornamento per il 1999 dell'indennità di funzione del Presidente e dei gettoni di presenza dei restanti componenti il Comitato.**

pag. 7396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
2 novembre 1999, n. 0344/Pres.

**Legge regionale 31/1996, articolo 35, comma 4. Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste. Sostituzione componente.**

pag. 7396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
2 novembre 1999, n. 0345/Pres.

**Legge regionale 31/1996, articolo 35, comma 4. Commissione provinciale per l'artigianato di Udine. Sostituzione componenti.**

pag. 7397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
2 novembre 1999, n. 0346/Pres.

**Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.). Ricostituzione del Collegio dei sindaci.**

pag. 7397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
10 novembre 1999, n. 0356/Pres.

**Legge regionale 47/1996. Rideterminazione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.**

pag. 7398

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 28 ottobre 1999, n. 214/SASM.

**Approvazione della Sezione di programma, con-**

**cernente interventi per l'agricoltura, per l'anno 1999 della Comunità montana Valli del Natison.**

pag. 7400

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 ottobre 1999, n. EST.710-D/ESP/4131. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di fognatura, da parte del Comune di Claut, per la realizzazione dei lavori di realizzazione fognatura a servizio del capoluogo e del borgo Mattan.**

pag. 7401

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 ottobre 1999, n. EST.712-D/ESP/4331. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte della Provincia di Pordenone, per la realizzazione dei lavori di sistemazione ed allargamento della S.P. di «Bannia» dalla PRG km. 7+500 alla PRG km. 10+600.**

pag. 7402

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E RICERCA 21 settembre 1999, n. 555/ISTR.

**Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, articolo 16. Contributi per la realizzazione di progetti di ricerca pura, applicata e di divulgazione scientifica. Riparto fondo anno 1998.**

pag. 7403

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 agosto 1999, n. 2659.

**Legge regionale 29/1992, articolo 21. Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici - Criteri applicabili nelle attività della Direzione regionale agricoltura. Integrazione della D.G.R. 497/1993, Titolo IX, Capo I, già modificata con D.G.R. 5994/1993 e con D.G.R. 2884/1997, in or-**

dine ai contributi di cui all'articolo 11, lettera b), della legge regionale 29/1967 sulle colture pregiate.

pag. 7407

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 ottobre 1999, n. 3257.

**D.P.R. 484/1996, articolo 2. Approvazione in via definitiva della graduatoria unica regionale per i medici di medicina generale valevole per l'anno 1999.**

pag. 7409

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 ottobre 1999, n. 3267. (Estratto).

**Legge 1766/1927. Comune di Ovaro (Udine). Autorizzazione alla alienazione di un'area soggetta ad uso civico situata nel Comune Censuario di Lenzon.**

pag. 7469

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 ottobre 1999, n. 3279.

**DOCUP obiettivo 2 - 1997/1999. Asse 1 - Creazione e sviluppo di imprese - azione 1.6 Formazione. Aggiornamento individuale occupati. Approvazione delle graduatorie. Giugno 1999.**

pag. 7469

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 ottobre 1999, n. 3280.

**DOCUP obiettivo 2 - 1997/1999. Asse 4, azione 4.1 - Stage con borsa di studio. Approvazione dei progetti. Giugno 1999.**

pag. 7472

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 ottobre 1999, n. 3281.

**DOCUP obiettivo 2 - 1997/1999. Asse 1 - Creazione e sviluppo delle imprese - azione 1.6 - Formazione. Approvazione delle graduatorie. Luglio 1999.**

pag. 7475

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 ottobre 1999, n. 3282.

**Articolo 2544, C.C. - Scioglimento per atto d'autorità n. 2 cooperative senza nomina di commissario liquidatore.**

pag. 7479

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 ottobre 1999, n. 3283.

**Articolo 2540, C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Con gli altri Società cooperativa a r.l.» con sede in Codroipo.**

pag. 7479

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 ottobre 1999, n. 3284.

**Articolo 2540, C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «I Nove - Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.» con sede in Cervignano del Friuli.**

pag. 7480

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 ottobre 1999, n. 3308.

**Elenco delle nomine e delle designazioni di cui agli articoli 3 e 6 della legge regionale 75/1978 e successive modificazioni e integrazioni, che dovranno essere effettuati nel corso del 2000. Approvazione.**

pag. 7481

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 ottobre 1999, n. 3314.

**DOCUP obiettivo 5b: autorizzazione all'ERSA a procrastinare la chiusura dello sportello di cui alle D.G.R. 1951/1998 e 2858/1998, limitatamente alle domande di contribuzione presentate a valere sulle tipologie di aiuti all'occupazione delle misure V.1, V.3, V.4 e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

pag. 7484

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E  
DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE  
DELL'ARTIGIANATO

**Cancellazione di 14 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.**

pag. 7485

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Elenco delle zone carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria. Prima pubblicazione per l'anno 1999.**

pag. 7485

**Elenco degli incarichi vacanti per l'emergenza sanitaria territoriale. Prima pubblicazione per l'anno 1999.**

pag. 7488

DIREZIONE REGIONALE  
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
Servizio della pianificazione territoriale subregionale  
Udine

**Comune di Castions di Strada. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica - Piano degli insediamenti produttivi.**

pag. 7490

**Comune di Fiume Veneto. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 7490

**Comune di Fiume Veneto. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 7490

**Comune di Gemona del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 7490

**Comune di Gorizia. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale «piazza San Rocco».**

pag. 7490

**Comune di Gorizia. Avviso di approvazione del Piano di recupero di via Lunga.**

pag. 7490

**Comune di Gorizia. Avviso di approvazione della variante n. 38 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).**

pag. 7491

**Comune di Povoletto. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).**

pag. 7491

**Comune di San Pietro al Natisone, Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 65/1998.**

pag. 7491

---

PARTE TERZA  
CONCORSI E AVVISI

---

**Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade - S.p.A. - Direzione 9° Tronco - Udine:**

Bando di gara per pubblico incanto per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della segnaletica verticale sull'autostrada A/23 Udine-Tarvisio.

pag. 7491

**Comune di Chiusaforte (Udine):**

Estratto dell'avviso di asta pubblica per la concessione del Servizio di tesoreria dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.

pag. 7495

---

**Comune di Claut (Pordenone):**

Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del Servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2004.

pag. 7496

---

**Comune di Medea (Gorizia):**

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del Servizio di tesoreria e cassa del Comune per il periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2002.

pag. 7496

---

**Comune di Monfalcone (Gorizia):**

Bando di pubblico incanto per la ristrutturazione dell'area del Vecchio mercato di piazza Cavour (galleria espositiva).

pag. 7496

---

**Comune di San Giorgio della Richinvelda (Pordenone):**

Avviso di gara mediante licitazione privata per l'appalto in concessione per la realizzazione e successiva gestione di un impianto per la raccolta, tritrazione e utilizzo scarti legnosi.

pag. 7499

---

**Comune di Sgonico (Trieste):**

Avviso di gara pubblica per l'appalto del Servizio di tesoreria.

pag. 7499

---

**Comune di Trieste:**

Bando d'asta per l'appalto del Servizio di manu-

tenzione di aree verdi pubbliche, giardini e scalinate.

pag. 7499

---

**Comune di Cormons (Gorizia):**

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata - Zona per attività estrattive D4 - Cava Giuliane R.D.B. S.p.A.

pag. 7501

---

**Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Trieste:**

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di tecnico di neurofisiopatologia.

pag. 7502

---

**Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Udine:**

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente sanitario di 1° livello di radiodiagnostica.

pag. 7506

---

**Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Gemona del Friuli (Udine):**

Graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di 1° livello di nefrologia.

pag. 7506

---

**Centro di Riferimento Oncologico - C.R.O. - Aviano (Pordenone):**

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici.

pag. 7506

---

**Comune di Udine:**

Avviso di selezione per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente per il Servizio polizia comunale e attività economiche.

pag. 7506

## PARTE PRIMA

# LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1999, n. 27.

## Per lo sviluppo dei distretti industriali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Finalità)*

1. La Regione individua il distretto industriale quale ambito di sviluppo economico-occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali di politica industriale attraverso il confronto fra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area, al fine di concorrere al rafforzamento della competitività del sistema produttivo, perseguire l'uso più efficace degli strumenti di politica industriale esistenti, ricercare ed attivare nuove linee di intervento, favorire l'attuazione di progetti transregionali.

2. Al fine di quanto previsto al comma 1, la Regione favorisce la predisposizione di piani di sviluppo attraverso:

a) l'aumento della capacità tecnologica, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, anche attraverso la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche;

b) la creazione di progetti comuni a più imprese, in particolare se finalizzati anche all'aggregazione di soggetti inizialmente diversi

c) la valorizzazione e l'affinamento delle risorse umane attraverso la formazione;

d) il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;

e) l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando connessa con l'aumento della capacità di regia degli insediati nel distretto;

f) lo stimolo e lo sviluppo di opere o sistemi infrastrutturali e impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati;

g) il riordino delle politiche territoriali;

h) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

3. Ogni altra attività connessa con quanto previsto al comma 2, ovvero sopravvenuta per effetto di innovazioni tecnologiche, può rientrare nelle finalità di sviluppo dei distretti industriali.

Art. 2

*(Individuazione dei distretti industriali)*

1. Ai fini della presente legge i distretti industriali sono individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, in sede di prima attuazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In via transitoria, e fino all'attuazione di quanto stabilito al comma 1, sono fatte salve le deliberazioni della Giunta regionale del 27 maggio 1994, n. 2179, e del 13 ottobre 1994, n. 4751, riguardanti la determinazione dei distretti industriali in Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3

*(Costituzione del Comitato di distretto)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, in ognuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 è costituito un Comitato di distretto.

2. Il Comitato di distretto rappresenta il distretto industriale.

3. Nel Comitato di distretto, così come previsto dall'articolo 4, sono rappresentati i Comuni territorialmente competenti, le Province e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali.

4. Il Comitato di distretto è costituito con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta di almeno uno dei soggetti aventi diritto alla partecipazione.

5. Ogni Comitato di distretto ha sede e segreteria presso il Comune con maggiore popolazione fra quelli appartenenti al distretto. L'ubicazione di sede e segreteria può essere variata con semplice deliberazione del Comitato di distretto, purché permanga nell'ambito territoriale di quest'ultimo.

6. Per l'organizzazione dei lavori la Giunta regionale, con apposito regolamento, può stabilire ulteriori specifiche modalità operative del Comitato di distretto.

Art. 4

*(Composizione e operatività del Comitato di distretto)*

1. Il Comitato di distretto è composto da:

a) rappresentanti dei Comuni nelle figure dei Sindaci o di loro delegati, in numero non superiore a tre;

b) due rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli industriali;

c) due rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli artigiani;

d) un rappresentante per ognuna delle Province su cui si estende il territorio del distretto nella figura del Presidente o di un suo delegato;

e) un rappresentante per ognuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti nel territorio del distretto nella figura del Presidente;

f) un rappresentante designato unitariamente dalle Associazioni sindacali dei lavoratori.

2. In sede di prima nomina i Comuni rappresentati sono quelli che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento. Successivamente, ad ogni rinnovamento del Comitato di distretto ai sensi dell'articolo 5, comma 4, permangono componenti di diritto non più di due Comuni che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento, mentre i restanti Comuni sono scelti a rotazione secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 3.

3. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere b), c) ed f) sono comunicati alla Giunta regionale dai soggetti competenti e possono essere sostituiti. In mancanza di designazione unitaria, la Giunta regionale provvede autonomamente alla nomina dei componenti mancanti scelti fra persone di comprovata esperienza nel campo economico-produttivo, tenendo conto dei soggetti più rappresentativi, considerati i criteri di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. La Giunta regionale delibera, altresì, singolarmente e per ogni distretto, il numero di rappresentanti dei Comuni di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 2. Successivamente alla prima nomina, il Comitato di distretto, con propria deliberazione, può modificare il numero dei rappresentanti stabiliti con la procedura di cui al periodo precedente.

4. Il Comitato di distretto è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

#### Art. 5

##### *(Il Presidente)*

1. Il Comitato di distretto nomina il proprio Presidente fra i membri di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato di distretto e resta in carica 3 anni.

3. Decorsi trenta giorni dalla costituzione del Comi-

tato di distretto senza che sia intervenuta l'elezione del Presidente, la Giunta regionale provvede direttamente alla nomina.

4. Ogniquale volta decade il Presidente, il Comitato di distretto si rinnova nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3.

5. Il Presidente, se eletto tra i membri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), cessa dal mandato in caso di decadenza dalle funzioni di rappresentante dei Comuni.

#### Art. 6

##### *(Compiti del Comitato di distretto)*

1. Il Comitato di distretto svolge i seguenti compiti:

a) istituisce la denominazione breve del proprio distretto industriale;

b) adotta il Programma di sviluppo e provvede a sorvegliarne lo stato di attuazione;

c) approva i progetti predisposti dalle reti di enti e dai gruppi progettuali privati, al fine di ammetterli all'accesso delle risorse per lo sviluppo del distretto;

d) delega il Presidente all'effettuazione di singoli interventi esecutivi del Comitato di distretto;

e) ogni sei mesi, ovvero ogniquale volta lo ritenga necessario, convoca i rappresentanti di tutti i Comuni del distretto industriale, delle Province e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, delle Associazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, nonché delle altre realtà economico-associative operanti nel distretto, al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle realtà sociali ed economiche operanti nello stesso.

2. Il Comitato di distretto fissa con regolamento interno le proprie modalità operative e le occasioni di consultazione degli organismi di cui al comma 1, lettera e), nel rispetto di quanto previsto nella presente legge e nelle norme correlate.

3. Il Comitato di distretto fissa i criteri di rotazione dei rappresentanti dei Comuni in seno al Comitato stesso, previo parere dell'organismo di cui al comma 1, lettera e).

#### Art. 7

##### *(Programma di sviluppo dei distretti industriali)*

1. Il Programma di sviluppo ha, di norma, durata triennale e viene aggiornato almeno annualmente su iniziativa del Comitato di distretto, ricostituendone la medesima estensione triennale.

2. Il Programma di sviluppo, nell'ambito di un progetto di politica industriale volto allo sviluppo del distretto industriale e conformemente alle finalità della presente legge, determina:

- a) le linee strategiche dell'operato del distretto;
- b) le scelte prioritarie di investimento privato per lo sviluppo del distretto;
- c) gli interventi prioritari infrastrutturali nel territorio del distretto;
- d) la possibilità di accesso di specifici progetti alle risorse previste.

3. I Programmi di sviluppo possono indicare le specifiche iniziative da realizzare, qualora queste siano già state proposte dai soggetti di cui agli articoli 8 o 9 e complete di piani finanziari e temporali di spesa relativi a ciascuno di essi, con indicazione del tipo e dell'entità delle risorse pubbliche e private. Nei casi di progetti di iniziativa privata, gli incentivi richiesti al Comitato di distretto e destinati alla realizzazione del progetto, non potranno essere superiori alla metà dell'ammontare della previsione di spesa.

4. Dopo la sua adozione, il Programma di sviluppo è trasmesso alla Giunta regionale, che lo approva anche parzialmente entro sessanta giorni ovvero lo rinvia al Comitato di distretto per un riesame, ovvero lo respinge.

5. La Giunta regionale, approvato il Programma di sviluppo, ovvero decorsi inutilmente sessanta giorni dopo la richiesta di riesame, si attiva secondo quanto stabilito dalla presente legge.

6. Il Programma di sviluppo approvato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### Art. 8

##### *(Progetti di iniziativa pubblica e Conferenza dei servizi)*

1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza del Comitato di distretto, convoca una Conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente, al fine di accelerare l'attuazione di specifici progetti che richiedono l'azione coordinata e integrata dell'Amministrazione regionale e di ogni altra Amministrazione locale o statale, o comunque di altri soggetti pubblici o privati, per la definizione e la realizzazione di opere pubbliche, interventi sul territorio e infrastrutture di interesse prioritario.

2. Ove una Amministrazione esprima il suo motivato dissenso nei confronti delle determinazioni della Conferenza dei servizi, il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato di distretto, promuove le intese necessarie per raggiungere l'unanimità delle adesioni.

3. Se l'intesa di cui al comma 2 non è raggiunta entro tre mesi dall'accertato contrasto, relativamente agli enti locali il Presidente della Giunta regionale avoca alla sua competenza le determinazioni da assumere. Se la mancata intesa riguarda altri enti, si procede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

#### Art. 9

##### *(Progetti di iniziativa privata)*

1. Le società in qualunque forma costituite, i consorzi, le associazioni temporanee, e le altre forme di cooperazione fra imprese comunque denominate, che siano costituiti da imprese di cui almeno una insediata nel territorio distrettuale possono sottoporre al Comitato di distretto specifici progetti finalizzati agli obiettivi di sviluppo del distretto industriale.

2. I soggetti di cui al comma 1, costituiti in forma di società di capitali, possono prevedere la collaborazione di soggetti pubblici e privati non insediati nel distretto, purché gli esterni non partecipino al capitale sociale in misura superiore al cinquanta per cento del complessivo. Ogni soggetto di cui al comma 1 può comunque prevedere la collaborazione di soggetti, pubblici e privati, non insediati nel distretto, purché gli esterni non partecipino in misura superiore al settanta per cento del costo complessivo del singolo progetto.

3. All'interno di un medesimo progetto si considera unitaria la partecipazione di diverse aziende giuridicamente autonome ma facenti capo ai medesimi soci di riferimento.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, al fine di raggiungere lo scopo previsto nel progetto, possono prevedere la costituzione di un nuovo soggetto privato a cui si impegnino a partecipare, per l'intera durata di svolgimento del progetto, con quote predeterminate e tali da costituire l'intero capitale del nuovo soggetto. A quest'ultimo soggetto possono essere trasferite le competenze di sviluppo, attive e passive, autorizzate dal Comitato di distretto, nei confronti del progetto medesimo.

5. Il Comitato di distretto esamina le proposte e, se rientrano nel Programma di sviluppo del distretto, le approva, le trasmette alla Giunta regionale, e consente l'accesso alle procedure di cui agli articoli 7 e 11.

6. La Giunta regionale, in casi particolari, può respingere il progetto ovvero sospendere l'approvazione per un periodo non superiore a centottanta giorni, decorsi i quali viene dato corso, senz'altro, alle conseguenze esecutive una volta che il Comitato di distretto abbia proceduto entro i termini di sospensione alla sua ratifica.

#### Art. 10

##### *(Accelerazione delle procedure amministrative previste per l'attuazione del Programma di sviluppo dei distretti e per la realizzazione di nuovi investimenti)*

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acqui-



sizione è necessaria per l'attuazione delle iniziative progettuali di cui agli articoli 8 e 9, nonché per la realizzazione di nuovi investimenti da parte di imprese industriali, artigiane di produzione e di servizio alla produzione nei distretti.

2. In difetto della determinazione di un termine, il procedimento relativo al rilascio degli atti di cui al comma 1 deve concludersi entro sessanta giorni. Per la decorrenza dei termini di cui al presente comma e di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

3. I responsabili dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui al comma 1 sono tenuti ad apporre sulle domande e richieste relative presentate dai soggetti interessati apposita annotazione evidenziante l'applicazione della riduzione dei termini di cui al comma 1.

#### Art. 11

##### *(Risorse per la gestione e l'attuazione dei Programmi di sviluppo dei distretti industriali)*

1. Per l'individuazione delle modalità e delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel Programma di sviluppo e ritenuti prioritari possono essere promossi specifici accordi di programma, ai sensi della normativa vigente.

2. I contributi correlati ai programmi di sviluppo dei distretti, nell'ambito di quanto previsto al comma 1, possono essere erogati a favore di soggetti pubblici, privati o di natura mista, responsabili della attuazione delle iniziative inserite nel Programma di sviluppo.

3. Per l'attuazione di opere pubbliche, di interventi sul territorio o di infrastrutture, il cui progetto è compreso nel Programma di sviluppo, i contributi di cui al comma 2 possono essere concessi sino alla misura del cento per cento.

#### Art. 12

##### *(Forme di finanziamento)*

1. Alle iniziative progettuali, inserite nel Programma di sviluppo di cui agli articoli 8 e 9 ed approvate dalla Giunta regionale, finanziabili attraverso le leggi agevolative esistenti, secondo le modalità loro proprie, potrà essere riconosciuta dalla Giunta stessa priorità.

2. Per l'assegnazione dei contributi, nel caso non si ritenesse di utilizzare le leggi agevolative esistenti, si ricorrerà a stanziamenti specificatamente attribuiti con la legge di bilancio.

#### Art. 13

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 novembre 1999

ANTONIONE

#### NOTE

##### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Note all'articolo 2

– Il testo dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 («Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese»), come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 140/1999, è il seguente:

#### Art. 36

##### *(Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale)*

1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

3. Ai sensi del Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.

– La deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 1994, n. 2179, reca: «Legge 317/1991, articolo 36. Determinazione dei distretti industriali in Friuli-Venezia Giulia».

– La deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 1994, n. 4751, reca: «Legge 317/1991, articolo 36. Determinazione dei distretti industriali nel Friuli-Venezia Giulia. Modifica della D.G.R. 2179/1994».

**Nota all'articolo 4**

– La legge 29 dicembre 1993, n. 580, reca: «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

**Nota all'articolo 8**

– Il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 («Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 4

*(Materie di competenza primaria - Intervento del Presidente della regione alle riunioni del Consiglio dei ministri)*

1. Fra le questioni contemplate nell'art. 44 dello statuto speciale si considerano comprese, relativamente alle materie attribuite alla competenza primaria della regione Friuli-Venezia Giulia:

a) la determinazione, per il Friuli-Venezia Giulia, degli obiettivi della programmazione economica nazionale ed, in genere, ogni questione che, incidendo sul territorio regionale, interessi particolarmente la regione Friuli-Venezia Giulia;

b) le determinazioni concernenti i disegni di legge nelle suddette materie, nonché gli atti di indirizzo e coordinamento;

c) le determinazioni concernenti i rapporti internazionali, per la parte che si riferisca espressamente al territorio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale interviene, per essere sentito, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o per delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei ministri, allorché le questioni stesse interessino particolarmente la regione Friuli-Venezia Giulia.

**Nota all'articolo 10**

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 («Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli Enti strumentali della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 23/1997, è il seguente:

Art. 6

1. Qualora non si provvede alla determinazione dei termini ai sensi dell'articolo 5, il procedimento deve comunque concludersi in un termine non superiore a novanta giorni.

2. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, o qualora il procedimento sia ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa di settore ovvero da termine ultimo eventualmente fissato per la presentazione della domanda medesima.

2 bis. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

2 ter. Le domande rivolte all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali ed agli Enti strumentali della Regione, devono pervenire all'ufficio competente per materia entro il termine di scadenza stabilito dalle disposizioni vigenti. Qualora siano inviate a mezzo di raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga all'ufficio medesimo entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine. Sono fatte salve le diverse disposizioni di settore.

LAVORI PREPARATORI

Proposte di legge

- n. 72  
d'iniziativa dei consiglieri Travanut, Gherghetta, Mattassi, Petris, Sonogo, Tesini, presentata al Consiglio regionale in data 10 maggio 1999, assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 1 giugno 1999;
- n. 73  
d'iniziativa dei consiglieri Asquini, Di Natale, Franz, presentata al Consiglio regionale in data 11 maggio 1999, assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 24 maggio 1999;
- abbinate dalla II Commissione permanente ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno nella seduta del 15 luglio 1999, ed esaminate dal Comitato ristretto della II Commissione consiliare permanente, con scelta della proposta di legge n. 73 come testo base, nelle sedute del 2 e 6 settembre 1999;
- esaminate ed approvate nel testo predisposto dal Comitato ristretto, a maggioranza e con modificazioni, dalla II Commissione consiliare permanente nella seduta del 28 settembre 1999;
- esaminate ed approvate dal Consiglio regionale nel testo proposto dalla II Commissione consiliare permanente, a maggioranza e con modificazioni, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Sonogo, Asquini, Ciriani, Franz, Moretton, nella seduta pomeridiana del 6 ottobre 1999; legge dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto di autonomia;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso ed il consenso all'urgenza con nota del Commissario del Governo di data 5 novembre 1999, n. 19/2-317/99 Gab.

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1999, n. 28.

**Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I  
NORME IN MATERIA DI LAVORO

Art. 1

*(Dati sensibili)*

1. La Regione, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego, nell'ambito degli adempimenti e per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, è autorizzata allo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dei dati sensibili attinenti a:

a) opinioni politiche, relativamente all'iscrizione ed avviamento al lavoro di cittadini extracomunitari con status di rifugiati politici;

b) adesioni a sindacati e organizzazioni a carattere sindacale, relativamente:

- 1) alla composizione dei conflitti di lavoro;
- 2) alla programmazione di azioni mirate;
- 3) ai contratti di formazione e lavoro;
- 4) alle convenzioni per l'assunzione dei dirigenti;
- 5) alla ricollocazione dei lavoratori a rischio;

6) all'inserimento professionale di giovani ed attività affini;

7) alla partecipazione a organismi collegiali;

c) allo stato di salute, relativamente:

1) all'iscrizione, avviamento al lavoro e tirocinio di soggetti affetti da menomazioni invalidanti;

2) interventi contributivi ad aziende per assunzioni di invalidi e, in genere, di soggetti portatori di handicap;

3) tenuta di albi di soggetti con deficit sensoriali;

4) dichiarazioni rese in ordine alla presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi;

d) attività di servizio sociale.

2. La Regione, nell'ambito degli adempimenti e per le finalità previste dalla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è autorizzata allo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 675/1996, dei dati sensibili attinenti allo stato di salute delle persone di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/1992.

3. I limiti alla comunicazione e diffusione dei dati sensibili di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 1/1998, in conformità alla legge 675/1996.

Art. 2

*(Esclusione delle offerte anormalmente basse negli appalti pubblici dei servizi di importo inferiore a 200.000 euro)*

1. In attesa dell'approvazione di una legge regionale

che disciplini in maniera completa ed organica gli appalti di servizi, il cui valore di stima sia inferiore a 200.000 euro, I.V.A. esclusa, negli appalti pubblici dei servizi vengono escluse le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione.

2. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto dell'offerta o, in caso di parità, delle offerte che presentino il ribasso percentualmente maggiore, che, come tali, non verranno conteggiate ai fini della media stessa.

3. La procedura di esclusione di cui al comma 2 non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risultanti inferiore a tre.

Art. 3

*(Modifiche alla legge regionale 1/1998 in materia di nuove attività imprenditoriali)*

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 1/1998, le parole «sino a quattro mesi» sono sostituite dalle parole «sino a otto mesi».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 1/1998, è aggiunto il seguente comma:

«4 bis. Il termine previsto dal comma 4, secondo periodo, trova applicazione per le domande di contributo presentate in data successiva al 31 dicembre 1998.».

CAPO II

NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE

Art. 4

*(Finanziaria regionale per la cooperazione)*

1. Al fine di promuovere e sostenere il settore della cooperazione, l'Amministrazione regionale assegna finanziamenti al «Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.)», costituito tra le cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modificazioni, con esclusione delle cooperative iscritte alla sezione «edilizia».

2. Per tale finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. mezzi finanziari che possono essere utilizzati a favore delle cooperative associate, per i seguenti tipi di intervento:

a) concessione di garanzia;

b) finanziamento agevolato ed apporto di capitale in veste di socio sovventore;

c) contributo per servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale.

3. L'Amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi assegnati per interventi a favore delle cooperative di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cooperazione.

4. Con la stessa deliberazione prevista al comma 3 sono emanate direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi derivanti dai rientri dei finanziamenti erogati.

#### Art. 5

##### *(Gestione del Fondo mutualistico regionale)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. finanziamenti da utilizzare a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 79/1982 e successive modificazioni, e loro consorzi, che non aderiscono alle Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della stessa legge regionale 79/1982 o che aderiscono a tali Associazioni nelle ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla cooperazione, emana direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 59/1992.

3. Il gettito dei fondi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, che affluisce al capitolo 876 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 19/1993, si interpreta come destinato alle finalità di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 6

##### *(Fondi mutualistici delle Associazioni)*

1. Le Associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'articolo 11 della legge 59/1992, al fine di promuovere e finanziare nuove imprese, nonché iniziative tese allo sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione. I fondi possono essere gestiti, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni.

2. Per le finalità del comma 1, le Associazioni regionali, qualora non posseggano la personalità giuridica, nonché le associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, devono essere riconosciute dall'Amministrazione regionale.

3. I fondi di cui al comma 1 possono essere alimentati anche da contributi erogati da enti pubblici o da privati.

4. Con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

a) i criteri e le modalità per il riconoscimento delle Associazioni regionali e per l'approvazione dei relativi statuti, per l'approvazione degli statuti delle società e delle associazioni di gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi;

b) i criteri e le modalità per la vigilanza sulle società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici.

#### Art. 7

##### *(Convenzione)*

1. I finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5 sono assegnati a condizione che FIN.RE.CO. stipuli con l'Amministrazione regionale una convenzione nella quale siano fissate le procedure connesse alle operazioni di finanziamento e le modalità con cui l'Ente fornisce all'Amministrazione regionale costanti flussi di informazioni in merito alla propria attività.

#### Art. 8

##### *(Interventi «de minimis» a favore di società cooperative)*

1. Gli interventi a favore delle società cooperative previsti dagli articoli 4 e 5 sono attuati secondo la regola comunitaria del «de minimis».

#### Art. 9

##### *(Nomina dei commissari liquidatori delle cooperative)*

1. Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative, i commissari liquidatori sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla cooperazione.

2. I commissari liquidatori devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi o agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro.

#### Art. 10

##### *(Norme finanziarie)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 3.450 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8798 (2.1.243.3.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 27 - programma 0.24.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - con la denominazione «Finanziamento al Consorzio regionale di garanzia fidi - S.c.r.l. - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO) per interventi a favore delle cooperative associate, iscritte al Registro di cui alla legge regionale 79/1982 e successive modificazioni, con esclusione delle cooperative iscritte alla sezione «edilizia» e con lo stanziamento di lire 3.450 milioni per l'anno 1999.

2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 926 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8799 (2.1.243.3.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 27 - programma 0.24.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - con la denominazione «Finanziamento al Consorzio regionale di garanzia fidi - S.c.r.l. - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO), per interventi a favore delle cooperative, iscritte al Registro di cui alla legge regionale 79/1982, e loro consorzi, che non aderiscano alle associazioni regionali di cui all'articolo 16 della legge regionale 79/1982 o che aderiscano ad associazioni che non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 59/1992» e con lo stanziamento di lire 926 milioni per l'anno 1999.

3. All'onere di lire 3.450 milioni per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 8790 del precitato stato di previsione della spesa.

4. All'onere di lire 926 milioni per l'anno 1999, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si provvede:

a) per lire 726 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 706 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 20 gennaio 1999, n. 6;

b) per lire 200 milioni mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

#### Art. 11

##### *(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22;
- b) la legge regionale 8 agosto 1986, n. 32;
- c) l'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51;
- d) l'articolo 16 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19;
- e) l'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10;
- f) i commi 12, 14, 17, 18, 20, e 21 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;
- g) l'articolo 42 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.

### CAPO III

#### NORME IN MATERIA DI ARTIGIANATO

##### Art. 12

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 17/1972 concernente la definizione dell'impresa artigiana)*

1. L'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, è sostituito dal seguente:

##### «Art. 3

1. è considerata artigiana l'impresa costituita in forma cooperativa o in altra forma societaria, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni, purché la maggioranza dei soci, o per lo meno uno nell'ipotesi di due soci, partecipi al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

2. è altresì considerata artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 2, e con gli scopi di cui all'articolo 1:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio, sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 1 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 1 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

3. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità della società di cui al comma 2, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 2.

4. Le limitazioni numeriche stabilite dall'articolo 2 si applicano alle imprese previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, computandosi i soci che partecipano al lavoro in luogo dei dipendenti, con esclusione dal computo del rappresentante legale della società.»

##### Art. 13

*(Modifiche alla legge regionale 6/1970 in materia di Commissioni provinciali per l'artigianato, e modifica all'articolo 123 della legge regionale 47/1993 in materia di sanzioni)*

1. All'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22/1992, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Commissione provinciale per l'artigianato all'inizio di ciascun anno predispose un piano annuale

di revisione a campione delle imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti artigianali in capo alle imprese medesime.

2. Per l'effettuazione delle revisioni delle imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane, la Commissione provinciale per l'artigianato può avvalersi di personale addetto al proprio ufficio di segreteria.».

2. All'articolo 10 della legge regionale 6/1970, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1992, al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nove imprenditori artigiani designati dalle Organizzazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;».

3. All'articolo 10 della legge regionale 6/1970, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1992, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. La designazione dei soggetti indicati al comma 2, lettere a) e c), è comunicata entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alla nomina in base alle designazioni pervenute e la Commissione è validamente costituita quando risulti composta da almeno la metà più uno dei componenti assegnati.».

4. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 10 quater della legge regionale 6/1970, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1992, è come da ultimo modificato dall'articolo 57, comma 8, della legge regionale 29/1996, è sostituito dal seguente:

«Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione ovvero che effettuino personalmente gli accertamenti di cui all'articolo 2, sesto comma, in un Comune diverso da quello di residenza, spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, previa autorizzazione del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato.».

5. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni costituite con le modalità e nella composizione previste dalla presente legge, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il comma 4 dell'articolo 123 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è sostituito dal seguente:

«4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, rilevino infrazioni di cui al comma 1, sono tenute ad informare i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.».

#### Art. 14

*(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4/1992 in materia di interventi in conto capitale a favore delle imprese artigiane)*

1. Il comma 3 dell'articolo 78 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è sostituito dal seguente:

«3. I beni oggetto dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, nonché dei contributi previsti dal comma 1, non possono essere distolti dalla loro destinazione artigianale per un periodo di due anni se si tratta di beni mobili, e di cinque anni se si tratta di beni immobili, a decorrere dalla data della concessione da parte dell'E.S.A. dei contributi medesimi.».

2. Dopo l'articolo 78 della legge regionale 4/1992, è aggiunto il seguente:

«Art. 78 bis

*(Vincoli sui beni necessari all'attività artigiana oggetto di contributi)*

1. I beni oggetto dei contributi previsti dall'articolo 12, sesto comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come aggiunto dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 48/1985, nonché previsti dall'articolo 2 della legge regionale 48/1985, come sostituito dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 31/1986, non possono essere alienati, locati, ceduti in comodato o uso, o comunque distolti dalla loro destinazione artigianale, per un periodo di due anni se si tratta di beni mobili e di cinque anni se si tratta di beni immobili.

2. I vincoli di destinazione previsti dal comma 1 decorrono:

a) dalla data del rogito notarile nel caso di solo acquisto di beni immobili;

b) dalla data della fine dei lavori nel caso di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo, completamento, straordinaria manutenzione di beni immobili;

c) dalla data dell'ultima fattura o altra documentazione comprovante la spesa relativa all'acquisto di beni mobili.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contributi concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

#### Art. 15

*(Modifiche all'articolo 59 della legge regionale 9/1996 in materia di interventi a favore dell'artigianato)*

1. Il comma 12 dell'articolo 59 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, è sostituito dal seguente:

«12. Le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle norme concernenti l'artigianato, nonché all'articolo 78, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e all'articolo 20 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, si applicano limitatamente alle domande presentate all'E.S.A. entro il 31 dicembre 1995. Le disposizioni di cui al Capo II della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle domande presentate all'E.S.A. entro il 30 giugno 1996.».

2. Al comma 13 dell'articolo 59 della legge regionale 9/1996, le parole «entro il 31 dicembre 1995» sono sostituite dalle parole «entro i termini previsti».

#### Art. 16

*(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1/1984 in materia di sanzioni)*

1. Dopo il numero 2 del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, è inserito il seguente:

«2 bis) ai Comuni in materia di artigianato;».

#### Art. 17

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6/1970;

b) le lettere b) ed f) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6/1970;

c) i commi 3 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale 6/1970;

d) le parole «e componente della Commissione regionale per l'artigianato» di cui al comma 2 dell'articolo 10 bis della legge regionale 6/1970;

e) il Capo V della legge regionale 6/1970;

f) il comma 6 dell'articolo 35 della legge regionale 31/1996.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 novembre 1999

ANTONIONE

#### NOTE

##### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Note all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 («Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»), è il seguente:

#### Art. 6

*(Sistemi informativi)*

1. La Regione, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26, è tenuta a raccogliere tutti i dati personali necessari al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 ed è autorizzata al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei medesimi a soggetti pubblici e privati.

2. L'Amministrazione regionale procede all'informatizzazione ed al collegamento in rete delle strutture pubbliche che esercitano le funzioni in materia di collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego, formazione professionale.

3. Le strutture di cui al comma 2 possono essere collegate, con reciprocità dei flussi informativi, con soggetti aventi titolo a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed in particolare con gli enti locali, con le imprese e loro consorzi, con le associazioni imprenditoriali e dei lavoratori, con i datori di lavoro, con i consulenti del lavoro, nonché con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

4. Le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati da parte di soggetti non appartenenti all'Amministrazione regionale, e gli eventuali relativi costi, sono disciplinate mediante regolamento di esecuzione nel rispetto dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

– Il testo dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 («Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»), è il seguente:

#### Art. 1

*(Finalità e definizioni)*

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «banca di dati», qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per «Garante», l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 («Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale»), è il seguente:

#### Art. 4

##### (Persone svantaggiate)

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli ex tossicodipendenti, gli alcoolisti, gli ex alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 e le altre persone a rischio o in stato di emarginazione segnalate dagli enti locali, dalle Unità sanitarie locali o dagli organi giudiziari.

2. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. È fatto salvo il diritto alla riservatezza.

#### Nota all'articolo 3

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 1/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 9

##### (Nuove attività imprenditoriali)

1. È favorito l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 7. Qualora l'attività venga svolta in forma societaria la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 7 deve essere prevalente.

2. In particolare tra le nuove attività di cui al comma 1, sono favorite quelle che introducono, anche in via sperimentale, tecnologie e itinerari professionali di alta specializzazione comportanti innova-

zione di processo e di prodotto tali da conseguire minori impatti ambientali.

3. Gli interventi comprendono la concessione di contributi:

a) per spese di investimento;

b) per l'acquisizione di servizi reali e di consulenza;

c) per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.

4. I contributi previsti dal comma 3 sono concessi a fronte delle spese da sostenersi nell'arco di un triennio decorrente dalla data di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese e, per le cooperative, dalla data di iscrizione nel Registro regionale delle cooperative. Tali spese sono ammesse a contributo *sino a otto mesi* antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo.

*4 bis. Il termine previsto dal comma 4, secondo periodo, trova applicazione per le domande di contributo presentate in data successiva al 31 dicembre 1998.*

5. I contributi di cui al comma 3 sono concessi entro i limiti di aiuto stabiliti per le piccole e medie imprese dalle norme comunitarie.

#### Nota all'articolo 4

– La legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, reca: «Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo».

#### Note all'articolo 5

– Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 79/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 19/1993, è il seguente:

#### Art. 16

Le revisioni ordinarie per gli enti cooperativi aderenti ad una delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono effettuate dalle rispettive Associazioni provinciali o regionali a mezzo di revisori scelti fra quelli iscritti all'Albo di cui all'articolo 19 della presente legge.

Le revisioni straordinarie, nonché quelle ordinarie per le cooperative che non aderiscono alle Associazioni di cui al comma precedente, sono eseguite, su incarico dell'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, da dipendenti dell'Amministrazione regionale, di qualifica non inferiore a segretario, esperti in materia o dai revisori iscritti all'Albo regionale.

– Il testo dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 («Nuove norme in materia di società cooperative»), è il seguente:

#### Art. 11

##### (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.



3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire.

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono all'obbligo di cui al comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall'articolo 20.

7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.

8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

– Il testo degli articoli 15 e 18 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 («Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante «Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo» e 7 febbraio 1992, n. 7, recante «Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale»»), è il seguente:

#### Art. 15

1. In attuazione dell'articolo 11, comma 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è istituito il fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2. Le dotazioni del fondo sono costituite da una quota degli utili annuali pari al 3 per cento delle società cooperative e loro consorzi, aventi sede nel territorio regionale e che non aderiscono alle associazioni regionali riconosciute ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 o che aderiscano ad associazioni regio-

nali che non abbiano costituito il fondo previsto dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

3. Deve inoltre essere devoluto al fondo di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative di cui al comma 2 secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

4. Il fondo può altresì essere alimentato dal conferimento di fondi ordinari della Regione.

5. La natura, i criteri e le modalità di utilizzo del fondo mutualistico sono disciplinate, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, con legge regionale da emanarsi entro il 31 dicembre 1993.

#### Art. 18

##### (Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 fanno carico al capitolo 8080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

2. Per l'introito delle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio di previsione per l'anno 1993, al Titolo III - Categoria 3.4., viene istituito «per memoria» il capitolo 876 (3.4.7.) con la denominazione «Entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59».

3. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 5 nell'elenco n. 4, Fondo globale (capitolo 8900), allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 ed al bilancio di previsione per l'anno 1993 viene istituita la Partita n. 6 (1.1.190.1.12.32.) con la denominazione «Interventi relativi al Fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1993. Conseguentemente lo stanziamento del capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi è elevato di pari importo.

4. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno dello stanziamento di pari importo in termini di competenza, dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato.

5. Gli oneri relativi all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, fanno carico al capitolo 8087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento autorizzato per gli anni 1993 e 1994 dell'articolo 15, comma 2, della medesima legge regionale n. 7/1992.

#### Nota all'articolo 6

– Per il testo dell'articolo 11 della legge 59/1992, vedi nota all'articolo 5.

#### Note all'articolo 10

– Per il testo dell'articolo 16 della legge regionale 79/1982, vedi nota all'articolo 5.

– Per il testo dell'articolo 11 della legge 59/1992, vedi nota all'articolo 5.

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 («Nuove norme di contabilità regionale»), abrogato dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/1999, con i limiti previsti dallo stesso articolo 49, è il seguente:

#### Art. 7

##### (Fondi globali)

Nello stato di previsione della spesa possono essere iscritti in appositi capitoli uno o più fondi globali per far fronte ad oneri derivanti

da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale.

Le quote dei fondi globali di cui al precedente comma, qualora non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, vengono trasferite all'esercizio successivo con la procedura prevista nel precedente articolo 6.

#### Note all'articolo 11

– La legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, reca: «Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi».

– La legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, reca: «Concorso della Regione alla istituzione da parte di Consorzi regionali di garanzia fidi, di un fondo di dotazione per apporti od interventi finanziari a favore delle cooperative di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

– La legge regionale 19 novembre 1990, n. 51, reca: «Provvedimenti per la promozione e lo sviluppo delle cooperative e dei Consorzi garanzia fidi tra imprese artigiane».

– Per il titolo della legge regionale 19/1993, vedi nota all'articolo 5.

– La legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, reca: «Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi».

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 («Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale»), come modificato dall'articolo 42 della legge regionale 9/1999, ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 3

*(Modifiche alle leggi regionali 79/1982 e 7/1992 in materia di cooperazione)*

1. L'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, è ulteriormente sostituito dal seguente:

#### «Art. 10

*(Commissione regionale per la cooperazione)*

1. È istituita presso la Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato, la Commissione regionale per la cooperazione, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di cooperazione.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

b) esprimere parere in merito alle iscrizioni e cancellazioni di società cooperative nel Registro regionale delle cooperative;

c) esprimere parere in merito ai ricorsi di cui agli articoli 8 e 9;

d) esprimere parere in tutte le questioni per le quali il parere sia prescritto da leggi o regolamenti oppure venga richiesto dalla competente Direzione regionale in ordine a progetti di legge e di regolamento, a studi in materia di cooperazione o ad altre iniziative nei confronti delle società cooperative;

e) proporre provvedimenti, indagini, studi e iniziative in materia di cooperazione.

3. La Direzione regionale da notizia di volta in volta alla Commissione sull'andamento e sui principali problemi riscontrati nel settore, con particolare riguardo al numero delle revisioni ordinarie e straordinarie disposte e ai bilanci annuali presentati.».

2. L'articolo 11 della legge regionale 79/1982, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 19/1993, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 11

*(Composizione della Commissione regionale per la cooperazione e disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento)*

1. La Commissione regionale per la cooperazione è composta:

a) dal Direttore regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato che svolge le funzioni di presidente;

b) dal Direttore del Servizio della cooperazione;

c) da rappresentanti effettivi e supplenti designati da ciascuna delle tre Associazioni regionali di cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma dell'articolo 16, nel seguente numero: quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti designati dall'Unione regionale delle cooperative, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalla Lega regionale delle cooperative e mutue e due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall'Associazione generale cooperative italiane - Federazione regionale del Friuli-Venezia Giulia.

2. Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative sociali, la Commissione è integrata da un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili.

3. Il Presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, Dirigenti regionali o loro sostituti, nonché esperti.

4. La Commissione è costituita, su proposta dell'Assessore al lavoro, alla cooperazione e artigianato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

5. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

6. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; la Commissione è altresì convocata su richiesta di almeno tre componenti, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta stessa.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.

9. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del Servizio della cooperazione di qualifica non inferiore a segretario.».

3. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 79/1982, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 19/1993 sono abrogate le parole: «sentito il parere del Comitato competente di cui all'articolo 13».

4. L'articolo 12 della legge regionale 79/1982, come modificato dall'articolo 17 della legge regionale 19/1993, è abrogato.

5. L'articolo 13 della legge regionale 79/1982, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 19/1993, è abrogato.

6. L'articolo 14 della legge regionale 79/1982, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 19/1993, è abrogato.

7. L'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è abrogato.

8. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7/1992 come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 19/1993, sono abrogate le parole: «ovvero dalla Commissione integrata di cui all'articolo 7».

9. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 7/1992 sono abrogate le parole: «sentita la Commissione integrata di cui all'articolo 7».

10. La Commissione regionale per la cooperazione costituita ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 79/1982, come da ultimo modificati dalla legge regionale 19/1993, nonché i Comitati costituiti ai sensi degli articoli 13 e 14 della medesima legge, continuano ad operare fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione della Commissione regionale per la cooperazione di cui al comma 1.

11. Tutte le volte che leggi, regolamenti o altre disposizioni, a partire dalla data indicata nel comma 10, indicano la Commissione regionale per la cooperazione o i Comitati regionali per le cooperative, l'indicazione deve intendersi riferita alla Commissione regionale per la cooperazione di cui al comma 1.

12. (Abrogato)

13. (Abrogato)

14. (Abrogato)

15. (Abrogato)

16. (Abrogato)

17. (Abrogato)

18. (Abrogato)

19. All'articolo 25 della legge regionale 79/1982, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 19/1993, è aggiunto il seguente comma:

«Parte della sovvenzione annualmente concessa per l'importo complessivo minimo di lire 20 milioni, da determinarsi in proporzione alle sovvenzioni percepite, deve essere destinata dalle predette Associazioni al "Centro regionale per la cooperazione nelle scuole" con sede a Trieste, costituito sotto il patrocinio dell'Amministrazione regionale, quale contributo per il raggiungimento delle finalità dello stesso.»

20. (Abrogato)

21. (Abrogato)

22. (Abrogato)

23. (Abrogato)

– La legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, reca: «Disposizioni varie in materia di competenza regionale».

#### Nota all'articolo 12

– La legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, reca: «Definizione e disciplina dell'impresa artigiana».

#### Nota all'articolo 13

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 («Norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane»), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22/1992, ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### «Art. 6

1. La Commissione provinciale per l'artigianato all'inizio di ciascun anno predisporre un piano annuale di revisione a campione delle imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti artigianali in capo alle imprese medesime.

2. Per l'effettuazione delle revisioni delle imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane, la Commissione provinciale per l'artigianato può avvalersi di personale addetto al proprio ufficio di segreteria.

3. (Abrogato)

4. (Abrogato)

5. (Abrogato)

6. La Commissione provinciale per l'artigianato dispone, inoltre, in ogni tempo la cancellazione d'ufficio delle imprese artigiane per le quali sia risultata la perdita di uno dei requisiti di legge o la cessazione di attività.

7. I titolari delle imprese artigiane individuali e i legali rappresentanti delle imprese artigiane costituite in forma societaria sono tenuti a comunicare alla Commissione provinciale per l'artigianato la cessazione dell'attività e le altre modificazioni concernenti l'impresa entro trenta giorni dal verificarsi del fatto.

8. La cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato negli altri casi. La Commissione provinciale per l'artigianato provvede entro trenta giorni a dare notizia della cancellazione all'interessato, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia, all'Ufficio regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane ed ad ogni altro ente erogatore di agevolazioni in favore delle imprese artigiane, mediante lettera raccomandata.

9. Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, come modificata dalla legge regionale 9 giugno 1988, n. 42 nei confronti di imprese artigiane iscritte nell'Albo, ne danno comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato. Le decisioni della Commissione sono trasmesse entro trenta giorni all'ente o organismo che ha effettuato la comunicazione, all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia e all'Ufficio regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

10. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 2 della presente legge, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo citato, per un periodo massimo di cinque anni fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto od inabilitato.

– Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 6/1970, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1992, ed ulteriormente modificato dal presente articolo e dall'articolo 17 della presente legge, è il seguente:

#### Art. 10

1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di nomina dei sostituti nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Essa è composta da:

a) nove imprenditori artigiani designati dalle Organizzazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

b) (Abrogata)

c) un rappresentante dei lavoratori dipendenti designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentativi su base nazionale ed operanti nella Provincia;

d) un funzionario della Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato;

e) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o un suo delegato permanente;

f) (Abrogata)

3. (Abrogata)

3 bis. *La designazione dei soggetti indicati al comma 2, lettere a) e c), è comunicata entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alla nomina in base alle designazioni pervenute e la Commissione è validamente costituita quando risulti composta da almeno la metà più uno dei componenti assegnati.*

4. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita dei requisiti posseduti e in caso di assenza ingiustificata per cinque riunioni consecutive. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.

5. (Abrogato)

– Il testo dell'articolo 10 quater della legge regionale 6/1970, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1992, da ultimo modificato dall'articolo 57, comma 8, della legge regionale 29/1996, ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 10 quater

1. Le spese per il funzionamento della Commissione e per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9 sono a carico del bilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Quando la Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con la convenzione di cui al comma 5 dell'articolo 10 ter si stabilisce l'ammontare delle spese per il funzionamento della Commissione e per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9 a carico dell'Amministrazione regionale; dette spese sono anticipate dagli Enti camerali e rimborsate annualmente dalla Regione con le modalità stabilite nella convenzione medesima.

3. Nei casi in cui venga stipulata la convenzione di cui al comma 5 dell'articolo 10 ter, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono dovuti i diritti su atti o certificati rilasciati dall'ufficio di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato e i diritti di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, a titolo di parziale rimborso degli importi loro spettanti ai sensi del comma 1 per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9.

4. Ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute delle Commissioni provinciali o delle sottocommissioni, una medaglia di presenza di lire 75.000. *Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione ovvero che effettuino personalmente gli accertamenti di cui all'articolo 2, sesto comma, in un Comune diverso da quello di residenza, spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, previa autorizzazione del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato.*

5. Ai Presidenti delle Commissioni provinciali è attribuita, in luogo della medaglia di presenza, un'indennità di carica di lire 560.000 mensili.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, che si protragga per oltre trenta giorni consecutivi nell'arco dello stesso anno, l'indennità di cui al comma 5 spetta al vicepresidente.

7. Gli importi delle medaglie di presenza di cui al comma 4 e dell'indennità di carica di cui al comma 5 sono aggiornati all'inizio di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

– La legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, reca: «Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

– Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 («Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione

e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali»), come modificato dall'articolo 17 della presente legge, è il seguente:

#### Art. 35

##### (Disposizioni in materia di artigianato)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con il Fondo europeo per gli investimenti (F.E.I.) una convenzione allo scopo di regolamentare la concessione da parte di tale organismo di garanzie a sostegno di finanziamenti contratti da imprese artigiane per la realizzazione di investimenti.

2. La concessione delle garanzie avviene tramite i Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 30 sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale.

3. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, è sostituita dalla seguente:

«d) cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei titolari di imprese artigiane e dei familiari collaboratori di imprese artigiane individuali di cui all'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, anche mediante corsi e raccolte tecnologiche;»

4. In attesa dell'effettuazione delle revisioni straordinarie di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 22/1992 sono ricostituite con le procedure di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale 22/1992.

5. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 22/1992, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5, è sostituito dal seguente:

«3. Le elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato devono indirsi entro un anno dal completamento delle revisioni straordinarie e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.»

6. (Abrogato).

– Il testo dell'articolo 123 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 («Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 123

##### (Sanzioni amministrative)

1. è applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni nei confronti di:

a) chiunque eserciti un'attività artigiana senza richiedere l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;

b) chiunque, non iscritto all'Albo delle imprese artigiane, si avvalga di una ragione sociale, di un'insegna o di un marchio facente riferimento all'artigianato;

c) chiunque presenti domanda di iscrizione, modificazione o cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane contenente dichiarazioni non veritiere.

2. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono delegate ai Comuni.

3. I proventi delle sanzioni sono devoluti ai Comuni a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.

4. *Le Commissioni provinciali per l'artigianato, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni, rilevino infrazioni di cui al comma 1, sono tenute ad informare i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.*

5. Il Comune è tenuto a inviare copia del provvedimento sanzionatorio alla competente Commissione provinciale per l'artigianato, agli uffici competenti per territorio della Guardia di finanza, delle Imposte dirette, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. Nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente da pubblica amministrazione copia del provvedimento sanzionatorio è inviata anche all'amministrazione competente.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Note all'articolo 14

– Il testo dell'articolo 78 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 1992»), è il seguente:

#### Art. 78

##### *Interventi in conto capitale a favore delle imprese artigiane (programma 3.3.2.)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite l'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.), contributi «una tantum», in conto capitale alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi tra imprese artigiane, in misura non superiore al 15% della spesa ritenuta ammissibile, su investimenti attuati per:

- a) la realizzazione di nuovi laboratori artigiani;
- b) l'acquisto di nuovi impianti destinati all'innovazione tecnologica dell'impresa;
- c) la ristrutturazione di locali nei centri urbani al fine di adeguarli funzionalmente a laboratori di artigianato artistico.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, e 6 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I beni oggetto dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, nonché dei contributi previsti dal comma 1, non possono essere distolti dalla loro destinazione artigianale per un periodo di due anni se si tratta di beni mobili, e di cinque anni se si tratta di beni immobili, a decorrere dalla data della concessione da parte dell'E.S.A. dei contributi medesimi.

4. In caso di alienazione dei beni oggetto del contributo prima della scadenza del vincolo di destinazione previsto dal comma 3, il contributo è proporzionalmente restituito all'E.S.A.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

6. Il predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 8045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 12, sesto comma, della legge regionale n. 30/1984, inserito con l'articolo 1 della legge regionale n. 48/1985, nonché dell'articolo 2 della legge regionale n. 48/1985, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale n. 31/1986, si applicano alle domande presentate entro il 31 dicembre 1991.

8. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale n. 30/1984, come integrato dal Capo I della legge regionale n. 48/1985, relativamente alle imprese ubicate nelle zone di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.

9. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.

10. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale n. 30/1984, come integrato dal Capo I della legge regionale n. 48/1985, relativamente alle imprese ubicate nelle zone di cui all'articolo 10 della legge n. 828/1982, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.

11. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.

12. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 48/1985, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale n. 31/1986, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

13. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 8040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.

– Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 («Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani»), come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 8/1993, è il seguente:

#### Art. 8

1. L'Amministrazione regionale sostiene l'avvio di nuove iniziative nell'industria, nell'artigianato di produzione e nei servizi reali collegati alle attività produttive, mediante la concessione di contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, sono considerate nuove iniziative anche quelle promosse in forma consortile da imprese insediate nelle aree indicate, nonché gli investimenti realizzati da imprese esistenti per l'avvio di nuove unità produttive. Nei Comuni, in particolari condizioni di degrado socio-economico, individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, l'ampliamento superiore al 50% della superficie produttiva esistente delle attività artigianali viene equiparato alle nuove iniziative.

3. Ai medesimi fini sono considerate erogatrici di servizi reali le imprese rientranti nelle tipologie definite dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale ai sensi della legge 1<sup>o</sup> marzo 1986, n. 64.

4. I contributi sono concessi sulle spese di investimento per:

- a) costruzione o acquisto e riattivazione di stabilimenti tecnicamente attrezzati, ivi comprese l'eventuale onere per l'acquisizione delle aree;
- b) realizzazione di laboratori artigiani, ivi compreso l'eventuale onere per l'acquisto delle aree e dei locali;
- c) impianto di uffici;
- d) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature;
- e) acquisto di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive.

5. Si applicano le procedure indicate al Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successiva interpretazione autentica, modifiche e integrazioni, e, per le imprese artigiane, quelle di cui al Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, e successive modifiche e integrazioni. A domanda dell'impresa, previa dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori e/o dell'investimento e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da

enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, può essere corrisposta una anticipazione per una quota massima pari al 50% dell'ammontare del contributo. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione regionale dell'industria, o dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato (E.S.A.), senza necessità di preventiva escussione del beneficiario del contributo. Lo svincolo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa potrà aver luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa.

6. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali.

7. Nella prima applicazione della presente legge possono essere considerate ammissibili anche le spese per investimenti effettuati dalle imprese successivamente al 1° agosto 1987 e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

– Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 («Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 48/1985, è il seguente:

#### Art. 12

Per le finalità di cui all'articolo 26 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi «una tantum» in conto capitale alle imprese dei settori industriale ed artigianale, che attuano investimenti diretti a realizzare nuovi stabilimenti, tecnicamente organizzati, ovvero ad ampliare, ristrutturare, riconvertire quelli esistenti, purché i relativi piani aziendali si basino su interventi significativi per innovazione tecnologica concernenti i processi di produzione ed i prodotti, nelle seguenti aree del territorio regionale:

- 1) nei territori montani;
- 2) nelle province di Trieste e di Gorizia;
- 3) nelle zone industriali dell'Aussa - Corno e di S. Vito al Tagliamento.

Agli effetti del comma precedente sono considerate montane le zone di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni; tuttavia le domande provenienti dalle zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, saranno considerate con priorità.

Gli stessi contributi possono essere concessi ad imprese dei settori suindicati anche per l'acquisto, nelle aree predette, di stabilimenti che abbiano cessato l'attività e per le operazioni di loro ristrutturazione, trasformazione o riconversione produttiva, purché si introducano significative innovazioni tecnologiche, concernenti processi di produzione ed i prodotti.

Ai contributi previsti dal presente articolo sono ammesse anche le spese per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature nuove e tecnologicamente avanzate; nel caso di costruzione o di acquisto di stabilimenti da destinarsi ad attività produttive viene compreso l'onere per le aree.

I contributi sono concessi sulla spesa relativa agli investimenti precedentemente indicati ed in misura non superiore al 20% della spesa ritenuta ammissibile.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere i contributi di cui al presente articolo alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane che attuano investimenti, anche limitati alla costruzione, all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento di laboratori artigiani e all'acquisto delle relative aree, dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attività artigianale.

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48 («Incentivi per gli investimenti delle imprese del settore artigiano e modificazione ed integrazione di normative vigenti»), come sostituito dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 31/1986, è il seguente:

#### Art. 2

I contributi di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come integrato dall'articolo 1 della presente legge, potranno essere concessi anche alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane di produzione e/o di servizio alle attività produttive, aventi sede nelle aree delle province di Udine e Pordenone non comprese in quelle indicate nel primo comma del citato articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, in misura non superiore al 15% della spesa ritenuta ammissibile su investimenti attuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

#### Nota all'articolo 15

– Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 1996»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 59

*(Interventi a favore dell'artigianato)  
(programmi 3.5.1., 3.3.2. e 3.3.1.)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la somma di lire 10.403 milioni al «Fondo speciale di rotazione delle imprese artigiane» istituito, con legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, ai sensi dell'articolo 7, della legge 19/1991, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 149/1993, convertito con modificazioni dalla legge 237/1993.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.403 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.403 milioni per l'anno 1996 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1998.

3. Il predetto onere di lire 10.403 milioni fa carico al capitolo 1635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, come modificato dall'articolo 17, terzo comma della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, per le finalità ivi indicate, un finanziamento di lire 9.000 milioni.

5. Per le finalità previste dal comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1998.

6. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 8060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

7. Per le finalità previste dall'articolo 142, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.747 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.047 milioni per l'anno 1996, lire 1.500 milioni per l'anno 1997 e lire 4.200 milioni per l'anno 1998.

8. Il predetto onere complessivo di lire 10.747 milioni fa carico al capitolo 8053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

9. È revocato il limite di impegno di lire 200 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1994 al 2001 dall'articolo 147, comma 2 della legge regionale 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

10. Per le finalità previste dall'articolo 10 quater, comma 2, della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, e sostituito dall'articolo 88, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 500 milioni per l'anno 1998.

11. Il predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 7946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

12. *Le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle norme concernenti l'artigianato, nonché all'articolo 78, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 e all'articolo 20 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, si applicano limitatamente alle domande presentate all'E.S.A. entro il 31 dicembre 1995. Le disposizioni di cui al Capo II della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle domande presentate all'E.S.A. entro il 30 giugno 1996.*

13. In relazione al disposto di cui al comma 12, per le finalità previste dalle norme ivi richiamate e limitatamente al finanziamento delle domande presentate entro i termini previsti, nonché per le finalità previste dall'articolo 12, sesto comma, della legge regionale 30/1984, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, e dall'articolo 2 della legge regionale 48/1985, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 31, limitatamente al finanziamento delle domande presentate entro il 31 dicembre 1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.500 milioni per l'anno 1996 e lire 7.700 milioni per l'anno 1997.

14. Il predetto onere complessivo di lire 14.200 milioni fa carico al capitolo 8014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

15. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 144, comma 1 della legge regionale 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8015 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

16. I finanziamenti assegnati all'Ente sviluppo artigianato (E.S.A.) ai sensi del punto 1) del terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 21/1965, del Capo II della legge regionale 30/1978, dell'articolo 12, sesto comma della legge regionale 30/1984, dell'articolo 2 della legge regionale 48/1985, dell'articolo 8 della legge regionale 35/1987, nonché dell'articolo 78 della legge regionale 4/1992, e loro successive modificazioni ed integrazioni, qualora non impegnati sui rispettivi capitoli del bilancio dell'E.S.A. per esaurimento delle domande, possono essere destinati, previa variazione del bilancio dell'Ente agli altri capitoli relativi alle norme di cui al presente comma.

17. Dopo il comma 6 dell'articolo 142 della legge regionale 5/1994, sono aggiunti i seguenti commi:

«6 bis. Con le stesse modalità di cui ai commi da 1 a 4 possono essere attivati finanziamenti per sopperire alle esigenze di credito a breve termine da parte delle imprese artigiane e loro consorzi. In tale ipotesi i contributi in conto interessi in forma attualizzata sono calcolati su volumi di credito con rimborso fino a diciotto mesi.

6 ter. Le agevolazioni di cui al comma 6 bis possono essere concesse nei limiti degli aiuti "de minimis" come fissate dalle normative comunitarie.».

8. Per le finalità previste dal comma 6 bis dell'articolo 142 della legge regionale 5/1994, come aggiunto dal comma 17, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.200 milioni per l'anno 1996, lire 1.500 milioni per l'anno 1997 e lire 3.000 milioni per l'anno 1998.

9. Il predetto onere complessivo di lire 6.700 milioni fa carico al capitolo 8052 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'E.S.A. un finanziamento di lire 500 milioni per la realizzazione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato.

21. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.

22. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7985 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

23. In via di sanatoria, sono considerate ammissibili a contributo le domande presentate all'E.S.A. ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 21/1965 e relativi regolamenti di attuazione, entro il 31 dicembre 1995, comprendenti spese sostenute dalle imprese richiedenti nei sei mesi precedenti la domanda.

24. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati entro i limiti di aiuto stabiliti per le piccole e medie imprese dalle norme comunitarie.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Consorzio Coltellinai Maniago S.r.l. e al Consorzio La Torre di Villa Manin Soc. Coop. a r.l. un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 100 milioni ciascuno, al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1995.

26. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1996.

27. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 («Istituzione dell'Ente per lo sviluppo dell'Artigianato del Friuli-Venezia Giulia - E.S.A.»), come da ultimo modificato dall'articolo 35, comma 3, della legge regionale 31/1996, è il seguente:

## Art. 2

L'E.S.A., in armonia con la programmazione regionale, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'artigianato regionale attuando le iniziative idonee a sostenerlo e a tutelararlo.

A tal fine:

a) presta la sua assistenza tecnica alle imprese artigiane e promuove l'aggiornamento tecnologico e l'incremento della produttività aziendale;

b) presta la sua assistenza commerciale per il collocamento in Italia e all'estero dei prodotti artigiani e cura la partecipazione a mostre e fiere regionali, nazionali e internazionali;

c) incoraggia lo sviluppo delle attività artistiche e tradizionali dell'artigianato regionale;

d) cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei titolari di imprese artigiane e dei familiari collaboratori di imprese artigiane individuali di cui all'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, anche mediante corsi e raccolte tecnologiche;

e) promuove la cooperazione nell'artigianato, con particolare riferimento alle associazioni consortili;

f) presta la sua consulenza e la sua collaborazione agli organi ed Enti preposti alla programmazione, al credito ed all'istruzione professionale, relativamente ai problemi che interessano l'artigianato regionale;

g) promuove la ricerca delle fonti di rifornimento di materie prime, di semilavorati, di energia e di carburanti e di ogni altro prodotto necessario all'attività della impresa artigiana;

h) esegue tutti quegli altri compiti o incarichi che possono esser-

gli affidati dall'Amministrazione regionale, nell'interesse dell'artigianato regionale.

Allo stesso fine l'E.S.A. ha facoltà:

1) di concedere contributi sugli interessi delle operazioni bancarie a breve termine contratte dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane, per esigenze connesse alla gestione dell'azienda, all'esportazione di prodotti e di servizi ed all'esecuzione di lavori all'estero;

2) di concedere contributi, una tantum, fino al 30% della spesa occorrente, per l'acquisto e la messa in opera di macchinari, impianti ed attrezzature, a favore delle imprese artigiane insediate in zone montane del territorio regionale, nonché a favore delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane, anche se insediate in altre zone del territorio regionale;

3) di concedere contributi, una tantum, fino al 20% della spesa occorrente, per la costruzione di nuovi laboratori artigiani e per l'acquisto delle relative aree, a favore di imprese artigiane insediate in zone montane del territorio regionale, nonché a favore delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane, anche se insediate in altre zone del territorio regionale;

4) di concedere contributi, una tantum, fino al 20% della spesa occorrente, a favore delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane per la costruzione o per l'adattamento o per l'acquisto di immobili che servano al conseguimento delle loro finalità istituzionali;

5) di prestare - previa costituzione di apposito fondo nel proprio bilancio - garanzie fideiussorie, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 1944 del Codice civile, per il pagamento del capitale e degli interessi dei mutui o prestiti contratti da imprese artigiane o da cooperative artigiane o da consorzi fra imprese artigiane ed assistiti da contributo regionale o dal contributo previsto al punto 1) del presente comma, sempreché i mutuatari non siano in grado di offrire agli Istituti mutuanti le garanzie da essi richieste.

- Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 35/1987, vedi nota all'articolo 14.

- Per il testo dell'articolo 78 della legge regionale 4/1992, vedi nota all'articolo 14.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 1985»), è il seguente:

#### Art. 20

*(Spese per iniziative volte allo sviluppo del settore artigiano)*

Al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare spese dirette per studi, indagini e collaborazioni.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi ad enti, istituzioni, associazioni e comitati che attuino iniziative tendenti a valorizzare l'artigianato del Friuli-Venezia Giulia.

Per le finalità previste dai precedenti commi è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Il predetto onere fa carico al capitolo 3060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985.

Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 3060 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e al bilancio per l'anno 1985.

- Il Capo II della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30 («Nuove provvidenze a favore delle imprese artigiane»), reca: «Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine e attrezzature».

#### Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 («Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 2

*(Funzioni sanzionatorie delegate)*

Fatte salve le deleghe di funzioni sanzionatorie previste da altre leggi regionali, le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono delegate:

1) alle Province nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna;

2) ai Comuni in materia di commercio;

2 bis) ai Comuni in materia di artigianato;

3) ai Comuni in materia di igiene e profilassi ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;

4) ai Consorzi di bacino di cui al Capo II della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'esercizio di autolinee comprensoriali ed autolinee regionali ad essi delegato;

5) ai Comuni ed ai Consorzi di enti locali per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 bis della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'esercizio di autolinee comprensoriali urbane.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie delegate.

Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

#### Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 6/1970, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1992, e modificato dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 5/1995, ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 9

1. La Commissione provinciale per l'artigianato, oltre ad assolvere alle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6:

a) dispone, anche avvalendosi dei Comuni, gli opportuni accertamenti sulla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;

b) *(Abrogata)*

c) effettua rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;

d) svolge le altre funzioni che le sono attribuite dalla legge e dalla Commissione regionale per l'artigianato.

2. La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento adottando norme regolamentari sulla base di un regolamento - tipo predisposto dalla Commissione regionale per l'artigianato.

3. La Commissione provinciale per l'artigianato può costituire al proprio interno sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e delle conseguenti variazioni e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato.



– Per il testo dell'articolo 10 della legge regionale 6/1970, vedi nota all'articolo 13.

– Il testo dell'articolo 10 bis della legge regionale 6/1970, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1992, ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 10 bis

1. Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato è eletto nella prima seduta, a scrutinio segreto, tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10, con l'intervento di almeno due terzi dei componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero dei voti. È proclamato eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Successivamente e con la medesima procedura, viene eletto il vicepresidente, scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10.

2. Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato diviene membro della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Non si può ricoprire la carica di Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato per più di due mandati, anche non consecutivi.

– Il Capo V della legge regionale 6/1970 reca: «Elezioni».

– Per il testo dell'articolo 35 della legge regionale 31/1996, vedi nota all'articolo 13.

### LAVORI PREPARATORI

#### Progetti di legge

- n. 8  
d'iniziativa dei consiglieri Moretton, Baiutti, Cruder, Gherghetta, Petris, Sonogo, presentato al Consiglio regionale in data 16 settembre 1998, assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 22 settembre 1998;
- n. 51  
d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 4 febbraio 1999, assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 9 febbraio 1999;
- abbinati dalla II Commissione permanente ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno nella seduta del 3 marzo 1999, ed esaminati dal Comitato ristretto della II Commissione consiliare permanente con elaborazione di un testo unificato nella seduta del 20 aprile 1999;
- esaminati ed approvati nel testo unificato, a maggioranza e con modificazioni, dalla II Commissione consiliare permanente nella seduta del 19 maggio 1999;
- esaminati dal Consiglio regionale nel testo proposto dalla II Commissione consiliare permanente, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Sonogo, Asquini e Franz; testo approvato a maggioranza dal

Consiglio regionale, con modificazioni, nella seduta pomeridiana del 4 ottobre 1999;

- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 12 novembre 1999, n. 19/2-316/99 Gab.

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
25 ottobre 1999, n. 0330/Pres.

**Legge regionale 63/1982. Commissione giudicatrice della gara d'appalto per la redazione del P.T.R.P. (Piano territoriale regionale particolareggiato) della Costiera Triestina. Costituzione.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale, con deliberazione di Giunta n. 2080 del 2 luglio 1999, ha avviato il procedimento per l'appalto del servizio concernente la redazione del Piano territoriale regionale particolareggiato della Costiera Triestina, ai sensi e con le modalità di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 in materia di appalti pubblici di servizi di valore superiore alla soglia comunitaria;

RILEVATO che, al fine dell'aggiudicazione dell'incarico a favore di chi abbia formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara prevede che l'Amministrazione proceda alla nomina di una Commissione giudicatrice, scelta con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 157/1995, con il compito di valutare le offerte pervenute secondo i criteri menzionati in ordine decrescente nel bando medesimo;

VISTA la nota prot. P.T./6627/1.401 del 12 ottobre 1999, con la quale la Direzione regionale della pianificazione territoriale chiede la costituzione della predetta Commissione, e ne indica la composizione, la durata, nonché l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti esterni;

VISTE le autorizzazioni degli enti di appartenenza ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3127 del 15 ottobre 1999;

#### DECRETA

È costituita, presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale, la Commissione giudicatrice della gara d'appalto per la redazione del P.T.R.P. (Piano

territoriale regionale particolareggiato) della Costiera Triestina con la seguente composizione:

*Presidente:*

- dott.ssa Serena Stulle Da Ros, Direttore del Servizio affari amministrativi e legali della Direzione regionale della pianificazione territoriale.

*Componenti:*

- prof. Claudio Visintini, docente del Dipartimento di Ingegneria civile della Facoltà di Architettura dell'Università degli studi di Trieste;
- prof. Sebastiano Cacciaguerra, professore associato del settore scientifico-disciplinare H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica presso il Dipartimento di Ingegneria civile dell'Università degli studi di Udine.

*Segretario:*

- dott.ssa Maria Moscato, consigliere giuridico-amministrativo-legale presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale.

*Segretario sostituto:*

- sig.a Adriana Sampietro, segretario amministrativo presso la predetta Direzione regionale.

La Commissione durerà in carica per quattro mesi.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario successivo.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 ottobre 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
25 ottobre 1999, n. 0331/Pres.

**Legge regionale 51/1980 e successive modificazioni ed integrazioni. Comitato regionale dell'emigrazione.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare agli articoli 9 e 10, prevede l'istituzione del Comitato regionale dell'emigrazione;

VISTA la legge regionale 10 settembre 1990 n. 46 con la quale è stato istituito l'Ente regionale per i pro-

blemi dei migranti, ed in particolare l'articolo 17 relativo al Comitato regionale dell'emigrazione;

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, ed in particolare l'articolo 79, comma 2;

VISTO altresì il D.P.G.R. n. 01/Pres., di data 4 gennaio 1999, con il quale si provvedeva alla ricostituzione del predetto Comitato, facendo riserva, al contempo, di provvedere successivamente all'integrazione dello stesso, non appena pervenute le designazioni dei componenti mancanti;

VISTA la nota prot. n. 1922/ERM/E, di data 6 agosto 1999, con la quale l'Ente regionale per i problemi dei migranti chiede l'integrazione del Comitato stesso, trasmettendo contestualmente: a) i nominativi designati congiuntamente da tre delle quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, tutte regolarmente e formalmente invitate ad esprimersi al riguardo, come da documentazione in atti; b) il nominativo del componente supplente in rappresentanza dell'Agenzia regionale per l'impiego; c) la comunicazione da parte dell'Ente «Friuli nel mondo», di data 2 agosto 1999, con la quale si chiede la rettifica del nominativo di un proprio delegato poiché erroneamente comunicato all'atto della ricostituzione;

VISTA altresì la successiva nota prot. n. 2271/ERM/, di data 8 ottobre 1999, con la quale lo stesso Ente regionale per i problemi dei migranti, nel trasmettere la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993, così come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 80/1998, comunicava l'intervenuta modifica nella designazione di uno dei componenti supplenti designati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

RITENUTO pertanto, sulla base della documentazione trasmessa con le sopracitate note, di dover provvedere alle integrazioni richieste oltretutto alla necessaria rettifica;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3125 di data 15 ottobre 1999

DECRETA

La composizione del Comitato regionale dell'emigrazione, ricostituito, presso l'Ente regionale per i problemi dei migranti, con D.P.G.R. n. 1 di data 4 gennaio 1999, è integrata con i seguenti componenti:

- rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo regionale:

<i>componenti effettivi</i>	<i>componenti supplenti</i>
Roberto Treu	Elia De Carli
Lucio Gregotti	Enzo Giacomini
Luigi Weber	Tatjana Tomicic;

– Giuseppe Pantaleone, dirigente, quale componente supplente in rappresentanza dell'Agenzia regionale per l'Impiego.

Il nominativo del componente supplente designato dall'Ente Friuli nel mondo, Paola Morgante, è rettificato in: Gina Morgante Varnier.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 ottobre 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
25 ottobre 1999, n. 0332/Pres.

**Commissione regionale in tema di disadattamento e devianza. Costituzione.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che a livello regionale operano due Commissioni, istituite con decreto del Ministero di grazia e giustizia, che affrontano le tematiche del disadattamento e della devianza, rispettivamente per i minori e per gli adulti;

VISTA la necessità di costituire una Commissione, che operi come momento collegiale di scelta, dibattito, proposizione a valenza preminentemente politica, sulle tematiche del disadattamento e della devianza;

VISTA la nota prot. 13711/SAI/I/A-4 di data 28 luglio 1999 con la quale la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali richiede la costituzione della Commissione regionale in tema di disadattamento e devianza indicandone durata, composizione e gettone di presenza;

VISTA la successiva nota prot. 15132/SAI/I/A-4 di data 4 ottobre 1999 con la quale la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali integra la composizione della Commissione;

VISTE le note di designazione e le dichiarazioni;

VISTA la legge regionale 63/1982 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3124 del 15 ottobre 1999;

#### DECRETA

È costituita, presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la Commissione regionale in tema di disadattamento e devianza, con la seguente composizione:

#### Presidente:

- l'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali attualmente dott. Aldo Ariis o suo delegato.

#### Componenti:

- l'Assessore regionale con delega alla formazione professionale e al lavoro attualmente dott. Renzo Tondo o suo delegato;
- l'Assessore regionale con delega al volontariato attualmente avv. Franco Franzutti o suo delegato;
- il Direttore del Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali attualmente Margherita Donnarumma;
- dott. Orazio Faramo, Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per il Triveneto e Coordinatore della sottocommissione «Adulti» del Ministero di grazia e giustizia o, in qualità di sua sostituta, la dott.ssa Nunziella Di Fazio;
- dott. Pasquale Mangoni, Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste o, in qualità di sua sostituta, la dott.ssa Gabriella Zanon;
- dott. Raffaele Barcella, Direttore del centro per la giustizia minorile per il Triveneto e Coordinatore della sottocommissione «Minori» del Ministero di grazia e giustizia o, in qualità di suo sostituto, l'ass. soc. coord. Fabrizio Uliana;
- dott. Francesco Macrì, Direttore di istituto penitenziario della Casa circondariale di Udine o, in qualità di sua sostituta, la dott.ssa Irene Iannucci;
- dott.ssa Graziella Palazzolo, Direttore del centro di servizio sociale per adulti di Trieste o suo delegato;
- ass. soc. Daniela Gregori, dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Trieste o, in qualità di sua sostituta, l'ass. soc. coord. Ariella Stepanchich;
- Maria Rosaria Di Dato, Assessore alle politiche sociali della Provincia di Gorizia o, in qualità di sua sostituta, l'ass. soc. Raffaella Vassillà;
- prof. Mario Banelli, Assessore ai servizi sociali della Provincia di Udine o suo delegato;
- ass. soc. Serena Giadrossi, Dirigente di unità operativa dei servizi primari alla persona e alla famiglia del Comune di Trieste o, in qualità di suo sostituto, il dott. Augusto Debernardi;
- ing. Alfredo Pasini, Sindaco di Pordenone o, in qualità di sua sostituta, l'ass. soc. Elisabetta Turani;
- dott. Mario Reali, Responsabile del distretto 3 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» o suo delegato;
- dott.ssa Isabella D'Eliso, Coordinatore per i servizi sociali dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» o suo delegato;

e, in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore:

- don Mario Vatta, della Comunità San Martino al Campo - Trieste o, in qualità di suo sostituto, il signor Paolo Scalamera;
- don Alberto De Nadai, della Comunità Arcobaleno - Gorizia o suo delegato;
- Alessandro De Sibio del CE.DI.S. (Centro Diocesano Solidarietà) - Pordenone o, in qualità di sua sostituta suor Giselda Piccolotto;
- dott.ssa Anna Rita De Nardo, della Caritas diocesana di Udine o suo delegato;
- Maurizio Battistutta del SEAC (coordinamento Enti ed Associazioni di volontariato penitenziario) - Udine o in qualità di sostituto, Giuseppe Laquatra.

*Segretario:*

- Elisabetta Rocco della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

La Commissione durerà in carica sei mesi.

Ai componenti esterni della Commissione verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sul corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

Trieste, 25 ottobre 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
25 ottobre 1999, n. 0333/Pres.

**Legge regionale 20/1994. Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Aggiornamento per il 1999 dell'indennità di funzione del Presidente e dei gettoni di presenza dei restanti componenti il Comitato.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1994 n. 20, che prevede che gli importi dell'indennità di funzione del Presidente del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi e dei gettoni di presenza dei componenti il Comitato siano aggiornati annualmente entro gli indici di maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 97/Pres. del 26 marzo 1998 con cui, per l'anno 1998, l'indennità di funzione del Pre-

sidente il Comitato è stata aggiornata in lire 1.691.645 (unmilionesecentonovantunomilaseicentoquarantacinque), mentre il gettone di presenza per seduta dovuto ai restanti componenti del Comitato è stato aggiornato in lire 112.776 (centododicimilasettecentosettantasei), oltre al rimborso delle spese relative alle riunioni;

VISTO l'articolo 54, comma 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie dei impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.;

RILEVATO che l'indice sopraindicato ha riferimento mensile;

VISTA la nota STAT/144/A.1.3 di data 11 maggio 1999 del Servizio autonomo della statistica, in cui si indica che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo tra il gennaio 1998 e il dicembre 1998 è pari all'1,2%, come dedotto dal Bollettino mensile di statistica dell'I.S.T.A.T. del marzo 1999;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento nei termini suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1999 senza peraltro apportare arrotondamenti sugli importi risultanti;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3126 del 15 ottobre 1999;

DECRETA

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo dell'indennità di funzione del Presidente il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi è fissato in lire 1.711.944 (unmilionesettecentoundicimilanovecentoquarantaquattro) lorde mensili; ai restanti componenti del Comitato verrà corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta, pari a lire 114.129 (centoquattordicimilacentoventinue) lorde, oltre al rimborso delle spese relative alle riunioni.

A dette spese il Consiglio regionale farà fronte con i fondi stanziati per le spese del suo funzionamento nel bilancio regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 ottobre 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
2 novembre 1999, n. 0344/Pres.

**Legge regionale 31/1996, articolo 35, comma 4. Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste. Sostituzione componente.**

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 029/Pres. del 3 febbraio 1997 con il quale, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste, chiamandovi a farne parte, tra gli altri, la dott.ssa Diana Prandi d'Ulmhort, direttore del Servizio dell'artigianato della Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;

ATTESA l'esigenza, a causa di sopravvenuti ulteriori impegni d'ufficio dell'interessata, di sostituire, in seno alla suddetta Commissione, la dott.ssa Diana Prandi d'Ulmhort, con la dott.ssa Emanuela Umek, dipendente a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, assunta ai sensi della legge regionale 1/1998, articolo 72, con la qualifica di consigliere ed assegnata alla medesima Direzione regionale;

RITENUTO di provvedere in conformità;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3163 del 15 ottobre 1999;

### DECRETA

Per i motivi esposti in premessa, la dott.ssa Emanuela Umek, consigliere g.a.l. in servizio presso la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, è nominata componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste, in sostituzione della dott.ssa Diana Prandi d'Ulmhort.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 2 novembre 1999

ANTONIONE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
2 novembre 1999, n. 0345/Pres.

**Legge regionale 31/1996, articolo 35, comma 4.  
Commissione provinciale per l'artigianato di Udine.  
Sostituzione componenti.**

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 088/Pres. del 12 marzo 1997 con il quale, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'artigianato di Udine, chiamandovi a farne parte, tra gli altri, i signori Alessandro De Santis e Sandro Papa, imprenditori artigiani, designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

VISTE le note del 28 dicembre 1998 e dell'8 febbraio 1999 con le quali, rispettivamente, i signori Ales-

sandro De Santis e Sandro Papa comunicano le proprie dimissioni da detto incarico;

VISTA la nota prot. n. 130/1999 del 19 luglio 1999 con la quale la C.N.A. di Udine ha designato quali propri rappresentanti in seno a detto organo collegiale, il signor Nello Coppeto, imprenditore artigiano residente a Pradamano ed il signor Livio Lendaro, imprenditore artigiano residente a Udine, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Alessandro De Santis e Sandro Papa, dimissionari;

VERIFICATO il possesso, da parte degli interessati, dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione all'organo collegiale medesimo;

RITENUTO di provvedere alle suindicate sostituzioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3162 del 15 ottobre 1999;

### DECRETA

Il signor Nello Coppeto, imprenditore artigiano residente a Pradamano e il signor Livio Lendaro, imprenditore artigiano residente a Udine, sono nominati componenti della Commissione provinciale per l'artigianato di Udine, quali rappresentanti dell'organizzazione sindacale C.N.A. di Udine, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Alessandro De Santis e Sandro Papa, dimissionari.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 2 novembre 1999

ANTONIONE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
2 novembre 1999, n. 0346/Pres.

**Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.). Ricostituzione del Collegio dei sindaci.**

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.);

RILEVATO che con D.P.G.R. n. 0192/Pres. del 15 giugno 1995, ai sensi dell'articolo 11, 1° comma della succitata legge, è stato ricostituito il Collegio dei sindaci dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.);

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 11, 2° comma, della legge medesima, i sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati;

CONSIDERATO che, essendo scaduto il quadriennio di carica, occorre provvedere al loro rinnovo per un altro quadriennio;

VISTE la nota n. SP.99/F-ld/403 del 20 ottobre 1999, integrata con nota n. SP.99/F-ld/416 del 28 successivo, e la nota n. 5614/ART. del 9 giugno 1999 con le quali, rispettivamente, l'Assessore regionale alle finanze e l'Assessore regionale al lavoro, previdenza, cooperazione e artigianato hanno effettuato le designazioni di loro spettanza;

VISTO l'articolo 71, 2° comma, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18;

#### DECRETA

– Il Collegio dei sindaci dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.) è ricostituito, per la durata di un quadriennio dalla data del presente decreto, nella seguente composizione:

##### *Sindaci effettivi:*

- dott. Giampaolo Postir - Presidente - iscritto nel Registro dei revisori contabili, designato dall'Assessore alle finanze
- sig. Marino Piani - designato dall'Assessore alle finanze
- rag. Adriano Nicola - designato dall'Assessore al lavoro, previdenza, cooperazione e artigianato.

##### *Sindaci supplenti:*

- rag. Lucio Romanello - designato dall'Assessore alle finanze
- rag. Ettore Labinaz - designato dall'Assessore al lavoro, previdenza, cooperazione e artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 2 novembre 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
10 novembre 1999, n. 0356/Pres.

**Legge regionale 47/1996. Rideterminazione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pom-

pa delle benzine nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, che all'articolo 2, comma 4, prevede che la riduzione del prezzo, stabilita con apposito D.P.G.R., venga successivamente rideterminata con riferimento alle comunicazioni delle Ambasciate d'Italia site negli Stati sopra richiamati;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale di data 7 marzo 1997, n. 076/Pres., registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997, Registro 1, foglio 74, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1997 con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in cinque fasce e determinata, per ogni fascia, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, da lire 800 al litro per la prima fascia, fino a lire 200 al litro per la quinta;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 049/Pres. di data 19 febbraio 1998, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1998, Registro 1, foglio 74 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 dell'1 aprile 1998 è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana, dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 1998;

VISTI i decreti del Presidente della Giunta regionale in data 13 marzo 1998, n. 078/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 29 aprile 1998, in data 7 maggio 1998, n. 0163/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 20 maggio 1998, in data 27 ottobre 1998, n. 0379/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 4 novembre 1998, in data 16 febbraio 1999, n. 046/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 1999, in data 29 aprile 1999, n. 0131/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 12 maggio 1999, in data 24 giugno 1999, n. 0201/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 7 luglio 1999, in data 2 agosto 1999, n. 0249/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 dell'11 agosto 1999 ed in data 27 settembre 1999, n. 0299/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 6 ottobre 1999 con i quali, a seguito delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi delle benzine nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella Regione, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998, e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999 è stata rideterminata la riduzione di prezzo di ogni fascia, diversificandola anche per tipo di prodotto;

ATTESO che, come risulta da telegramma pervenuto dall'Ambasciata italiana a Lubiana in data 27 agosto 1999, il prezzo delle benzine nella Repubblica di Slove-

nia ammonta a talleri 115 per litro per la benzina super senza piombo con 95 ottani ed a talleri 128,5 per litro per la benzina super;

RILEVATO che detti prezzi corrispondono rispettivamente a lire 1.130 per la benzina super senza piombo ed a lire 1.263 per la benzina con piombo in relazione al cambio dell'8 novembre 1999 (fixing BCE);

VISTO il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, il quale tra l'altro ha stabilito che le aliquote di accisa sugli oli minerali da applicarsi per il periodo 1 novembre - 31 dicembre 1999 sono le seguenti:

benzina: lire 1.094,629 per ogni litro  
benzina senza piombo: lire 1.024,153 per ogni litro;

ATTESO che la riduzione delle accise di cui sopra non comporta alcuna riduzione della quota di gettito spettante alla Regione in attuazione dell'articolo 3, comma 16 della legge 549/1995 e del D.M. 23 ottobre 1996, n. 655, il quale espressamente prevede all'articolo 4, comma 2, che detta quota - corrispondente a lire 800 per ogni litro venduto nel territorio regionale - debba essere ridotta solo qualora l'importo delle accise scenda al di sotto di lire 800;

ACCERTATO che, anche in conseguenza delle disposizioni del D.L. 383/1999, il prezzo minimo delle benzine praticato in Regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data dell'8 novembre 1999, è di lire 1.880 per la benzina super senza piombo e di lire 1.970 per la benzina super;

VISTA la legge regionale 4/1999 che, all'articolo 2 dispone di utilizzare gli avanzi di gestione derivanti dalle benzine scontate per ridurre il differenziale di prezzo al consumo tra le diverse fasce per la sola benzina senza piombo, a condizione che la differenza di prezzo tra la prima e l'ultima fascia sia superiore a lire 200 e che la riduzione per l'ultima fascia sia inferiore a lire 400;

RITENUTO di dover rideterminare come di seguito indicato le riduzioni di prezzo per la prima fascia in relazione ai prezzi minimi praticati in regione, affinché il prezzo alla pompa non sia mai inferiore a quello praticato nella Repubblica di Slovenia, nonché di rideterminare le riduzioni di prezzo delle altre fasce nei medesimi termini percentuali di variazione applicati alla prima fascia, fermo restando che la riduzione di prezzo per la benzina senza piombo erogata nella V fascia deve essere determinata in applicazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999:

#### *benzina super*

Fascia	Riduzione di prezzo attualmente applicata	Nuova riduzione di prezzo	Variazione in termini %
I	730	705	- 3,43%
II	700	675	- 3,43%
III	580	560	- 3,43%
IV	450	435	- 3,43%
V	300	290	- 3,43%

#### *benzina senza piombo*

Fascia	Riduzione di prezzo attualmente applicata	Nuova riduzione di prezzo	Variazione in termini %
I	785	750	- 4,46 %
II	735	700	- 4,46 %
III	680	650	- 4,46 %
IV	580	555	- 4,46 %
V	395	395	invariato

ATTESO che, applicando le riduzioni di prezzo sopra indicate con decorrenza 15 novembre 1999, qualora l'entità dei consumi che si verificheranno fino alla fine del corrente anno, sia a prezzo pieno che a prezzo ridotto, risultino equivalenti a quelli dei corrispondenti periodi dell'anno 1998, si formerebbe presumibilmente un consistente avanzo nel bilancio regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale in data 10 novembre 1999, n. 3441;

### DECRETA

#### Articolo 1

In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa delle benzine in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante, nonché nel rispetto dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999, il quale stabilisce il prioritario utilizzo degli eventuali avanzi di gestione derivanti dall'applicazione della legge regionale 47/1996 alla riduzione del differenziale di prezzo al consumo della benzina senza piombo tra le diverse fasce, purché la differenza di prezzo tra la prima e l'ultima fascia sia superiore a lire 200 e la riduzione dell'ultima fascia sia inferiore a lire 400, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, già fissata con D.P.G.R. n. 076/Pres. del 7 marzo 1997 e da ultimo rideterminata con D.P.G.R. in data 27 settembre 1999, n. 0299/Pres, è rideterminata come segue:

Fascia	Riduzione benzina super	Riduzione benzina senza piombo
I	705 (-25)	750 (-35)
II	675 (-25)	700 (-35)
III	560 (-20)	650 (-30)
IV	435 (-15)	555 (-25)
V	290 (-10)	395 (invariato)

#### Articolo 2

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 15 novembre 1999.

Trieste, lì 10 novembre 1999

ANTONIONE





inviare al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati relativi ai beneficiari come già enunciato nella parte narrativa del presente atto.

Udine, 28 ottobre 1999

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 ottobre 1999, n. EST.710-D/ESP/4131. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di fognatura, da parte del Comune di Claut, per la realizzazione dei lavori di realizzazione fognatura a servizio del capoluogo e del borgo Mattan.**

IL DIRETTORE  
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Claut è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di fognatura, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Claut - Provincia di Pordenone

1) Partita catastale 2378,  
foglio 47, mappale 1177, di mq. 1.475,  
superficie da asservire: mq. 100,  
in natura: prato,  
indennità: L./mq. 275 x mq. 100 = lire 27.500

Ditta catastale: Giordani Giuseppe.

2) Partita catastale 1997,  
foglio 29, mappale 198, di mq. 1.110,  
superficie da asservire: mq. 110,  
in natura: prato,  
indennità: L./mq. 275 x mq. 110 = lire 30.250

Ditta catastale: Toffoli Rosa, usufruttuaria, Martini Giacomo, Martini Giovanni.

3) Partita catastale 1832,  
foglio 29, mappale 288, di mq. 1.180,

superficie da asservire: mq. 85,  
in natura: prato,  
indennità: L./mq. 275 x mq. 85 = lire 23.375

Ditta catastale: Barzan Clementina.

4) Partita catastale 1202,  
foglio 29, mappale 199, di mq. 1.190,  
superficie da asservire: mq. 100,  
in natura: prato,  
indennità: L./mq. 275 x mq. 100 = lire 27.500

Ditta catastale: Martini Felice di Giuseppe.

5) Partita catastale 2458,  
foglio 29, mappale 289, di mq. 1.330,  
superficie da asservire: mq. 30,  
in natura: prato,  
indennità: L./mq. 275 x mq. 30 = lire 8.250

Ditta catastale: Grava Loredana con 3/4, Martini Giuseppe con 1/4.

6) Partita catastale 3425,  
foglio 47, mappale 1209, di mq. 1.632,  
superficie da asservire: mq. 70,  
in natura: prato,  
indennità: L./mq. 275 x mq. 70 = lire 19.250

Ditta catastale: De Marco Alessandro con 2/6, De Marco Gino con 2/6, De Marco Vittorio con 2/6, Giordani Luigia usufruttuaria per 3/6.

7) Partita catastale 3757,  
foglio 29, mappale 425, di mq. 324,  
superficie da asservire: mq. 225,  
in natura: prato,  
indennità: L./mq. 275 x mq. 225 = lire 61.875

Ditta catastale: Martini Angelo con 1/6, Martini Ermenegilda con 1/6, Martini Italo con 1/6, Martini Lucia-no con 1/6, Martini Maria con 1/6, Martini Osvaldo con 1/6.

8) Partita catastale 3884,  
foglio 29, mappale 146, di mq. 1.980,  
superficie da asservire: mq. 95,  
in natura: prato,  
indennità: L./mq. 275 x mq. 95 = lire 26.125

Ditta catastale: Martini Ferdinando con 1/2, Martini Marisa con 1/2.

9) Partita catastale 4265,  
foglio 29, mappale 147, di mq. 2.080,  
superficie da asservire: mq. 115,  
in natura: prato,  
indennità: L./mq. 275 x mq. 115 = lire 31.625

Ditta catastale: Martini Carlo, Martini Luigi usufruttuario.

10) Partita catastale 3772,  
foglio 29, mappale 461, di mq. 2.882,  
superficie da asservire: mq. 470,  
in natura: prato,  
indennità: L./mq. 275 x mq. 470 = lire 129.250

Ditta catastale: Giordani Domenica usufruttuaria, Lorenzi Maria usufruttuaria, Martini Giorgio con 135/324, Martini Luigia con 36/324, Martini Mario con 63/324, Martini Rita con 20/324, Martini Sara con 20/324, Martini Tino con 20/324, Toffoli Liliana con 30/324.

11) Partita catastale 1330, foglio 29, mappale 465, di mq. 174, superficie da asservire: mq. 25, in natura: prato, indennità: L./mq. 275 x mq. 25 = lire 6.875

Ditta catastale: Di Giacinto Rosa con 3/9, Martini Angelo con 2/9, Martini Giuseppe con 2/9, Martini Zita con 2/9.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 14 ottobre 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 ottobre 1999, n. EST.712-D/ESP/4331. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte della Provincia di Pordenone, per la realizzazione dei lavori di sistemazione ed allargamento della S.P. di «Bannia» dalla PRG km. 7+500 alla PRG km. 10+600.**

IL DIRETTORE  
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che la Provincia di Pordenone è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di San Vito al Tagliamento - Provincia di Pordenone

1) Partita catastale 11465, foglio 18, mappale 757, di mq. 590, superficie da espropriare: mq. 590, in natura: seminativo irriguo, indennità: L./mq. 4.000 x mq. 590 = lire 2.360.000

→ Partita catastale 11465, foglio 18, mappale 759, di mq. 670, superficie da espropriare: mq. 670, in natura: seminativo irriguo, indennità: L./mq. 4.000 x mq. 670 = lire 2.680.000

Ditta catastale: Bragadin Marco nato a Firenze il 12 marzo 1918.

2) Partita catastale 11177, foglio 17, mappale 268, di mq. 440, superficie da espropriare: mq. 440, in natura: seminativo, indennità: L./mq. 3.500 x mq. 440 = lire 1.540.000

Ditta catastale: Alfenore Luigia nata a San Vito al Tagliamento il 2 marzo 1937.

3) Partita catastale 9404, foglio 16, mappale 121, di mq. 10.750, superficie da espropriare: mq. 850, in natura: pertinenza, indennità: L./mq. 5.400 x mq. 850 = lire 4.590.000

→ Partita catastale 9404, foglio 16, mappale 120, di mq. 4.970, superficie da espropriare: mq. 160, in natura: pertinenza, indennità: L./mq. 5.400 x mq. 160 = lire 864.000

Ditta catastale: Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia con sede in Gorizia.

4) Partita catastale 13554, foglio 16, mappale 218, di mq. 955, superficie da espropriare: mq. 955, in natura: incolto, indennità: L./mq. 1.400 x mq. 955 = lire 1.337.000

→ Partita catastale 13554, foglio 16, mappale 217, di mq. 2.055, superficie da espropriare: mq. 2.055, in natura: incolto, indennità: L./mq. 1.400 x mq. 2.055 = lire 2.877.000

Ditta catastale: S.r.l. Cooperativa produttori zootecnici Friuli-Venezia Giulia Friulcarne con sede in Udine.

5) Partita catastale 13275, foglio 29, mappale 81, di mq. 460, superficie da espropriare: mq. 460, in natura: seminativo, indennità: L./mq. 3.500 x mq. 460 = lire 1.610.000

Ditta catastale: Miglioramento agricolo S.r.l. - M.A.S.A. - con sede in San Vito al Tagliamento.

6) Partita catastale 8564, foglio 29, mappale 85, di mq. 165, superficie da espropriare: mq. 165, in natura: giardino, indennità: L./mq. 5.400 x mq. 165 = lire 891.000

Ditta catastale: De Angelis Salvatore nato a San Demetrio Corone il 7 marzo 1931.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 14 ottobre 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E RICERCA 21 settembre 1999, n. 555/ISTR.

**Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, articolo 16. Contributi per la realizzazione di progetti di ricerca pura, applicata e di divulgazione scientifica. Riparto fondo anno 1998.**

IL DIRETTORE SOSTITUTO  
DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E RICERCA

VISTA la legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, che all'articolo 16, commi 1, 2 e 3 autorizza L'Amministrazione regionale a concorrere al finanziamento di progetti di ricerca pura ed applicata e ad iniziative di divulgazione scientifica e diffusione di conoscenze scientifiche di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale, realizzati dalle Università degli studi della regione e da altri organismi pubblici di ricerca operanti nel Friuli-Venezia Giulia;

ATTESO che per le predette finalità è previsto un importo complessivo di lire 4.000.000.000 stanziato sul capitolo 5612 del bilancio regionale 1999, in conto competenza derivata 1998;

VISTO il decreto n. 543/Istr. del 15 settembre 1999, con il quale il Direttore regionale ha, secondo le decisioni espresse dalla Commissione costituita per la selezione delle domande di finanziamento di cui al verbale del 12 luglio 1999, adottato il piano degli interventi relativo al finanziamento dei progetti di ricerca ammessi ed ha assegnato la gestione degli interventi stessi al Direttore del servizio istruzione e ricerca;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, in particolare l'articolo 51 e l'articolo 52;

VISTE le domande ammesse al sopraddetto finanziamento ed accertata la loro conformità a quanto previsto dalle «Direttive per l'impiego dei finanziamenti regionali a favore di progetti di ricerca scientifica e di iniziative di divulgazione scientifica» pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 24 febbraio 1999;

RITENUTO di concedere ed erogare in un'unica soluzione anticipata alle Università e agli organismi sede dei coordinatori scientifici dei progetti elencati nell'allegato prospetto, articolato secondo le categorie previste

dalle Direttive, il finanziamento a fianco di ciascuno indicato;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Sono concessi alle Università e agli organismi sede dei coordinatori scientifici elencati nell'allegato prospetto, parte integrante del presente decreto, i contributi indicati a fianco di ciascun beneficiario per un complessivo importo di lire 4.000.000.000 per la realizzazione dei progetti indicati nell'allegato stesso, approvati dalla Commissione citata in premessa, quale partecipazione finanziaria del fondo regionale per la ricerca.

Art. 2

La spesa complessiva di lire 4.000.000.000 viene impegnata sul capitolo 5612 dello stato di previsione del bilancio regionale per l'esercizio 1999, in conto competenza derivata 1998.

Art. 3

È autorizzato il pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 in un'unica soluzione anticipata a favore degli organismi di ricerca elencati nell'allegato prospetto, con le modalità indicate a fianco di ciascun beneficiario, per un complessivo importo di lire 4.000.000.000.

Art. 4

I soggetti beneficiari dei sopraddetti contributi dovranno rispettare le modalità e le finalità di cui alle citate «Direttive» ed in particolare:

– il contributo non potrà superare il 90% della spesa effettivamente sostenuta;

– il coordinatore scientifico è tenuto a fornire alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura, entro il termine di un anno dalla data del presente provvedimento, un rendiconto scientifico e amministrativo del progetto;

– la ricerca dovrà concludersi entro due anni dalla data del presente decreto;

– entro 60 giorni dalla predetta conclusione il legale rappresentante dell'Ente beneficiario dovrà presentare l'attestazione sul corretto impiego del finanziamento, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 23/1997, accompagnata da una relazione analitica del coordinatore scientifico che illustra i risultati conseguiti e le modalità di impiego del contributo regionale.

Trieste, 21 settembre 1999

SEPIN

L.R. 12.2.1998, n.3, art.16. Contributi per la realizzazione di progetti di ricerca pura, applicata e di divulgazione scientifica. Riparto fondo anno 1998.		Progetto	Finanziamento regionale
Ente	Struttura proponente	Coordinatore scientifico	
A. Progetti di ricerca pura			
1 Università Trieste	Dipartimento di Scienze Farmaceutiche	Prof. Prato Maurizio	60.000.000
2 Università Trieste	Dipartimento di Scienze Chimiche	Prof. Randaccio Lucio	60.000.000
3 Università Trieste	Dipartimento di Fisiologia e Patologia	Prof. Squatrito Salvatore	40.000.000
4 Università Trieste	Dipartimento di Scienze dell'Antichità	Prof. ssa Verza-Bass Monika	40.000.000
5 Università Trieste	Dipartimento di Fisica	Prof. Modesti Silvio	70.000.000
6 Università Trieste	Dipartimento di Scienze dell'Antichità	Prof. Zaccaria Claudio	35.000.000
7 Università Trieste	Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Chimica Macromolecolare	Prof. Panfilii Enrico	45.000.000
8 Università Trieste	Dipartimento di Storia	Prof. Cavazza Silvano	25.000.000
9 Università Trieste	Dipartimento di Scienze del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione	Prof. Crevatin Franco	35.000.000
10 Università Trieste	Dipartimento di Scienze del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione	Prof. ssa Rega Lorenza	15.000.000
11 O.A.T.	Osservatorio Astronomico di Trieste	Prof. Persic Massimo	40.000.000
12 S.I.S.S.A.	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	Prof. Cattaneo Antonino	50.000.000
13 S.I.S.S.A.	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	Prof. Bruzzo Ugo	40.000.000
14 S.I.S.S.A.	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	Prof. Tosatti Eno	45.000.000
15 Università Udine	Dipartimento di Scienze e Tecnologia Chimiche	Prof. Rigo Pierluigi	45.000.000
16 Università Udine	Dipartimento di Scienze e Tecnologia Biomediche	Prof. ssa Zanetti Margherita	40.000.000
17 Università Udine	Dipartimento di Scienze Storiche e Documentarie	Prof. Scalori Casara	40.000.000
18 Università Udine	Dipartimento di Scienze della Produzione Animale	Prof. Gabetti Marco	40.000.000
19 Università Udine	Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali	Prof. Navarini Roberto	25.000.000
20 Università Udine	Dipartimento di Matematica e Informatica	Prof. Falaschi Moreno	50.000.000
21 Università Udine	Dipartimento di Scienze e Tecnologia Biomediche	Prof. ssa Mavelli Irene	40.000.000
22 Università Udine	Economia Agro-Industriale	Prof. Gortardo Cesare	30.000.000
23 Università Udine	Dipartimento di Ricerca Mediche e Morfologiche	Prof. Mallardi Franco	25.000.000
24 Università Udine	Dipartimento di Scienze Statistiche	Prof. Breschi Marco	35.000.000
25 Università Udine	Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali	Prof. Chiesa Paolo	10.000.000

B-Progetti di ricerca applicata			
1	Università Trieste - Istituto di Clinica Oculistica	Prof. Ravatello Giuseppe	I fattori vascolari di rischio nella genesi e nella progressione del danno nervoso nella neurettopatia glaucomatosa. Rivelatore digitale avanzato-progetto di mammografia
2	Università Trieste - Dipartimento di Fisica	Prof. Castelli Edoardo Prof. Della Palma Ludovico Prof. Marzari Roberto	Libreria logica di anticorpi da pazienti colici
3	Università Trieste - Dipartimento di Biologia	Prof. Candan Paolo	L'inserimento socio-economico degli immigrati nel FVG
4	Università Trieste - Dipartimento Giuridico dell'Economia	Prof. Danielli Romeo	Analisi della domanda di trasporto merci con il metodo preferenze dichiarate; applicazioni al F.V.G.
5	Università Trieste - Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche	Prof. Kikic Ireno	Tecnologie con fluidi supercritici
6	Università Trieste - Dipartimento di Ingegneria Chimica, Ambiente e Materie Prime	Prof. Grazzi Mauro	Catalizzatori avanzati per disinquinamento di emissioni gassose fonti mobili
7	Università Trieste - Dipartimento di Scienze Chimiche	Prof. Torre Vincent	Archivio intelligente di documenti scientifici
8	SISSA - Scuole Superiori di Studi Avanzati di Trieste	Prof. Fantoni Stefano	Sistema parallelo di PC per calcolo intensivo in modellazione climatologica
9	SISSA - Scuole Superiori di Studi Avanzati di Trieste	Prof. Colavita Alberto	Sistema di alte prestazioni per acquisizione immagini
10	ICTP - Centro Internazionale di Fisica Teorica	Prof. Baccarani Michele	Programma biennale di ricerca e terapia nelle leucemie, nei linfomi e nel mieloma multiplo
11	Università Udine - Dipartimento di Ricerche Mediche e Morfologiche	Prof. Ambesi Impiombato	Modelli sperimentali in vitro ed in vivo per identificazione studio controllo processi cronico-degenerativi
12	Università Udine - Dipartimento di Patologia e Medicina Sperimentale Clinica	Prof.ssa Battigalli Franca	Il laboratorio paesistico del parco dei castelli
13	Università Udine - Dipartimento di Economia, Società e Territorio	Prof. Gori Enrico	La valutazione dell'efficacia e qualità del sistema di istruzione medio superiore nella regione F.V.G.
14	Università Udine - Dipartimento di Scienze Statistiche	Prof. Prienti Tommaso	Misura, analisi e previsione della congiuntura regionale
15	Università Udine - Dipartimento di Scienze Statistiche	Prof. Susmel Piero	Identificazione di marcatori genetici qualità prosciutto di S. Daniele
16	Università Udine - Dipartimento di Scienze della Produzione Animale	Prof. Libertore Gianfranco	Fluidodinamica e analisi delle dispersioni nella bassissima atmosfera del F.V.G.
17	Università Udine - Dipartimento di Geoscienze e Territorio	Prof. Marangon Francesco	Studio per l'impiego della fitodepurazione trattamento acque reflue urbane territorio regione F.V.G.
18	Università Udine - Dipartimento di Scienze Economiche	Prof. Conte Lanfranco	Studio, caratterizzazione valorizzazione tecnologica di produzioni agro-alimentari tipiche del F.V.G.
19	Università Udine - Dipartimento di Scienze degli Alimenti	Prof. Curatola Giovanni	Creazione centro per documentazione attività recupero restauro scavo mediante impiego tecnologia digitali e multimediali
20	Università Udine - Dipartimento di Storia e Tutela Beni Culturali	Prof. Quadrioglio Franco	Identificazione componenti genetica rischio coronarico e tumori ginecologici in F.V.G.
21	Università Udine - Dipartimento di Scienze e Tecnologia Biomediche	Prof. Olivieri Angelo	Identificazione provenienza e caratterizzazione molecolare in abete rosso foresta FVG in piago tecnologie digitali nella produzione artistica
22	Università Udine - Dipartimento di Produzione Vegetale e Tecnologia Agraria	Prof. Strassoldo Remondo	Sistema delle competenze miglioramento processi e prestazioni d'impresa sviluppo modello di valutazione
23	Università Udine - Dipartimento di Economia, Società e Territorio	Prof.ssa Zanocelli Luisa	Sistema multimediale per riconoscimento indicizzazione recupero dati musicali
24	Università Udine - Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale, Meccanica	Prof. De Toni Albano	
25	Università Udine - Dipartimento di Scienze Storiche e Documentarie	Prof. Ruzzaer Fabio	
G-Progetti di divulgazione scientifica			
1	Università Trieste - Dipartimento di Fisiologia e Patologia	Prof. Ruzzaer Fabio	Pioggia-piotta collaborazione Università e Scuole media superiore per divulgazione cultura scientifica
			37.000.000

2	Università Trieste	Dipartimento di Fisica	Prof. Gianni Garassano	CFD 2000-2nd workshop on frontiers tests of quantum electrodynamics and physics	15.000.000
3	Università Trieste	Dipartimento di Biologia	Prof. Bressan Guido	Algne archivi di storia	15.000.000
4	Università Trieste	Dipartimento di Italicistica	Prof.ssa Benussi Cristina	Componenti etniche e religiose della cultura triestina	12.000.000
5	Università Trieste	Dipartimento di Scienze Matematiche	Prof.ssa Mazzati Emilia	Matematica 2000: la matematica come cultura, educazione al pensiero razionale	25.000.000
6	SISSA	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste	Prof. Bonora Loriano	Centro di editoria scientifica	40.000.000
7	AREA.TS	Consorzio Area di Ricerca	Dott. Sandin Mirano	Innovazione@scuola.tvg.it	20.000.000
8	Università Udine	Dipartimento di Ingegneria Civile	Prof. Prati Alberto	Paesaggio a Nord-Est: criteri di gestione e metodi di progettazione paesaggistici F.V.G.	20.000.000
9	Università Udine	Dipartimento E.S.T. - Centro Internazionale Plurilinguismo	Prof. Gri Gian Paolo	Archivio Etnofest	20.000.000
10	Università Udine	Dipartimento di Produzione Vegetale e Tecnologie Agrarie	Prof. Zappello Giorgio	Sinurezza del lavoro nella filiera vitivinicola e casearia	20.000.000
11	Università Udine	Centro Interdipartimentale di Ricerca Diagnostica	Prof.ssa Michellini Marisa	EPC-Esplore Progettare Comunicare	25.000.000
12	Università Udine	Dipartimento di Patologia e Medicina Sperimentale Clinica	Prof. Curcio Francesco	L'invecchiamento etnico- Concetto, presupposti, motivi.	20.000.000
13	Università Udine	Dipartimento di Produzione Vegetale e Tecnologie Agrarie	Prof. Ceccon Paolo	La ricerca nel settore agro-alimentare all'Università di Udine	20.000.000
14	Università Udine	Dipartimento di Lingue e Letterature Germaniche	Prof. Gallina Bernhard	L'apporto letterario dell'immigrazione friulana in America del Nord e Australia	20.000.000
15	Università Udine	Dipartimento di Biologia ed Economia Agroindustriale	Prof. Velicogna Edoardo	Aggiornamento sulle tecniche di gestione del vigneto	20.000.000
16	Università Udine	Dipartimento di Storia e Tutela Beni Culturali	Prof. Fales Frederick Mario	Salvi dalle acque applicazione per divulgazione scientifica	15.000.000
17	Università Udine	Dipartimento di Italicistica	Prof.ssa Grodda Giovanna	Ristrutturazione a scaffale aperto della biblioteca del Dipartimento di Italicistica	16.000.000
18	Università Udine	Dipartimento di Lingue e Letterature Germaniche	Prof.ssa Mirmina Emilia	Itineari letterari del Friuli-Venezia Giulia	10.000.000
				TOTALE	4.000.000.000

VISTO U. DIRETTORE SOSTITUITO SEPIN

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
27 agosto 1999, n. 2659.

**Legge regionale 29/1992, articolo 21. Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici - Criteri applicabili nelle attività della Direzione regionale agricoltura. Integrazione della D.G.R. 497/1993, Titolo IX, Capo I, già modificata con D.G.R. 5994/1993 e con D.G.R. 2884/1997, in ordine ai contributi di cui all'articolo 11, lettera b), della legge regionale 29/1967 sulle colture pregiate.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTA la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, e in particolare l'articolo 21;

VISTO l'elaborato quale parte integrante della propria deliberazione 11 febbraio 1993, n. 497, relativa a «Legge regionale 29/1992, articolo 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici. Criteri applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura», modificato con successiva deliberazione 5 novembre 1993, n. 5994;

VISTO in particolare il Titolo IX, Capo I, di detto elaborato, così come sostituito con la propria deliberazione 3 ottobre 1997, n. 2884, registrata alla Corte dei conti il 29 ottobre 1997, Registro 2, foglio 22, riguardante la concessione di contributi a Enti pubblici e privati per l'organizzazione di manifestazioni, convegni e iniziative finalizzate alla conoscenza, alla diffusione e alla valorizzazione delle colture pregiate, ai sensi dell'articolo 11, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29;

VISTA la propria deliberazione 28 maggio 1999, n. 1753, registrata alla Corte dei conti il 14 luglio 1999, al Registro 1, foglio 289, relativa all'approvazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, del Programma di attività della Direzione regionale dell'agricoltura per l'anno 1999;

CONSIDERATO che con detta delibera è stato stabilito, relativamente al capitolo 6994, di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento di bilancio a favore delle iniziative di valorizzazione dei vini a Denominazione di origine controllata (DOC) effettuate da parte dei relativi Consorzi, e altresì di fissare, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992, i criteri di riparto di detti fondi;

CONSIDERATA pertanto la necessità di integrare il Capo I del Titolo IX dell'elaborato allegato alla predetta deliberazione n. 497/1993, già modificato con la delibera n. 5994/1993 e sostituito con la delibera n. 2884/1997, relativamente alle iniziative di valorizzazione dei vini a Denominazione di origine controllata (DOC) effettuate da parte dei relativi Consorzi;

RITENUTO di provvedere alla fissazione dei seguenti criteri di finanziamento:

- ammissibilità delle spese effettuate entro l'intero anno di riferimento;
- importo massimo delle spese ammissibili a contributo pari a lire 80.000.000, in considerazione dell'importanza del settore vitivinicolo nel comparto agricolo regionale;
- importo massimo delle spese ammissibili limitato al 30% di quello di cui al punto precedente nel caso di interventi relativi a una sottozona DOC;
- spese ammissibili a finanziamento: spese di organizzazione e di partecipazione per fiere e altri eventi promozionali; visite, convegni e incontri con operatori del settore (ivi comprese quelle eventuali di accoglienza); materiale pubblicitario; indagini promozionali; articoli, comunicati e inserti su stampa nazionale ed estera; realizzazione di percorsi guidati turistico-enologici; allestimento immobili destinati a spazi promozionali; altre iniziative direttamente connesse con la valorizzazione e la diffusione della vitivinicoltura a DOC, ivi compresi l'affidamento di studi e ricerche nel settore;
- realizzazione delle iniziative - con riferimento a quelle ancora da attuarsi da parte di ogni singolo Consorzio - nell'ambito di un quadro unitario di promozione dell'intero settore vitivinicolo regionale;
- percentuale massima di contributo pari all'80% della spesa ammessa, e comunque uguale per tutte le iniziative accolte, analogamente agli altri interventi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 29/1967;
- facoltà di compensazione - nell'attuazione delle iniziative - tra le singole voci costituenti la spesa ammissibile, purché permanga l'identità dell'iniziativa programmata, e necessità di motivazione per la mancata realizzazione di singole voci di spesa;
- utilizzo a favore degli altri interventi previsti dal capitolo di spesa delle somme eventualmente non impiegate;

VISTO che tutti i Consorzi tutela vini DOC aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia hanno presentato - entro il 31 dicembre 1998 - domanda di finanziamento per l'anno 1999 a valere sugli interventi di che trattasi;

RITENUTO che sia pertanto opportuna una norma transitoria, da applicarsi per il corrente anno 1999, in base alla quale i Consorzi tutela vini DOC vengano autorizzati a integrare i programmi e i preventivi di spesa - già presentati entro il 31 dicembre 1998 - onde adeguarli alle nuove previsioni di intervento;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto regionale;

SENTITO il parere del Comitato dipartimentale per le attività economiche e produttive, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 6 agosto 1999;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'Agricoltura,

all'unanimità,

### DELIBERA

1. Al Capo I del Titolo IX dell'elaborato quale parte integrante della deliberazione 11 febbraio 1993, n. 497, relativa a «Legge regionale 29/1992, articolo 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici. Criteri applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura», così come modificato con delibera n. 5994/1993 e come sostituito con delibera n. 2884/1997, dopo le parole «Legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, articolo 11, lettera B)» sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«I. - Le iniziative promozionali proposte e da realizzarsi da parte dei Consorzi tutela vini DOC della regione potranno venire ammesse a finanziamento in base ai criteri qui di seguito specificati.

- a) Vengono prese in considerazione le sole domande pervenute alla Direzione regionale dell'agricoltura entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'attività programmata. Le iniziative proposte debbono svolgersi interamente nell'anno di riferimento, e possono venire attuate anche antecedentemente alla formale concessione del finanziamento.
- b) L'importo massimo della spesa ammessa a contributo è fissato in lire 80.000.000 per le iniziative proposte da Consorzi rappresentanti un'intera zona a Denominazione di origine controllata riconosciuta ai sensi delle vigenti norme. Per le iniziative proposte da Consorzi rappresentanti una sottozona DOC tale importo è fissato in lire 24.000.000.
- c) Le spese ammissibili a finanziamento sono le seguenti:
  - spese di organizzazione e di partecipazione per fiere e altri eventi promozionali (ivi compresi viaggio, vitto e alloggio, per un massimo di n. 2 persone per ogni evento);
  - spese per visite, convegni e incontri con operatori del settore (ivi comprese quelle di accoglienza degli operatori medesimi);
  - predisposizione, realizzazione e distribuzione di materiale e messaggi pubblicitari di varia natura;
  - svolgimento di indagini promozionali;
  - pubblicazione di articoli, comunicati e inserti sulla stampa quotidiana e periodica, sia nazionale che estera;
  - realizzazione di percorsi guidati turistico-enologici;
  - allestimento immobili destinati a spazi promozionali;
  - altre iniziative direttamente connesse con la valorizzazione e la diffusione della vitivinicoltura a

DOC, ivi compresi l'affidamento di studi e ricerche nel settore.

- d) Ogni iniziativa promozionale che risulti ancora da realizzarsi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, dovrà venire effettuata con esplicito riferimento a un quadro unitario di promozione dell'intero comparto vitivinicolo regionale e in armonia con le strategie generali perseguite dalla Regione nel settore. Detta caratteristica delle iniziative dovrà esplicitamente risultare dalla relazione tecnica allegata alla domanda di contributo.
- e) L'ammontare del contributo concedibile viene fissato in misura percentuale della spesa ammissibile; tale percentuale non può comunque eccedere l'80% della spesa ammissibile stessa, e viene fissata in misura uguale per tutte le iniziative accolte, compatibilmente con lo stanziamento disponibile.
- f) In corso di attuazione delle iniziative, i Consorzi DOC hanno la facoltà di ridurre gli importi preventivati per le singole voci di spesa fino alla concorrenza della spesa ammessa, nonché di compensare tra loro le singole voci della spesa medesima, purché venga mantenuta l'identità dell'iniziativa programmata; la mancata realizzazione di singole voci di spesa deve comunque venire espressamente motivata.
- g) È ammessa la compensazione con gli altri tipi di intervento previsti dal capitolo di spesa qualora ricorrano condizioni di disponibilità all'interno della ripartizione del capitolo medesimo.
- h) Per la rendicontazione delle spese sostenute si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, nonché dalla delibera 24 ottobre 1997, n. 3114.

II. - Le altre iniziative, proposte e da realizzarsi da parte dei soggetti richiedenti diversi da quelli di cui al punto I., potranno venire ammesse a finanziamento in base ai seguenti criteri.»

2. In via transitoria per il corrente anno 1999, i Consorzi tutela vini DOC che hanno presentato entro il 31 dicembre 1998 domanda di finanziamento per gli interventi in argomento, possono integrare - se necessario, ed entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione - i programmi e i preventivi di spesa già inoltrati.

3. La presente deliberazione verrà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 1999, n. 3257.

**D.P.R. 484/1996, articolo 2. Approvazione in via definitiva della graduatoria unica regionale per i medici di medicina generale valevole per l'anno 1999.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996, reso esecutivo con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del predetto Accordo, che stabilisce che i medici da incaricare per l'espletamento delle attività ivi disciplinate, sono tratti da graduatorie uniche, per titoli, approvate annualmente dall'Amministrazione regionale, previo parere obbligatorio del Comitato consultivo regionale, istituito ai sensi dell'articolo 12 dello stesso Accordo;

ATTESO che, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 2, comma 8, e 3 del sopra citato Accordo, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ha predisposto, previo parere obbligatorio del Comitato consultivo regionale per la medicina generale, espresso in data 10 giugno 1999, la graduatoria regionale provvisoria per l'anno 1999;

ATTESO che, delle 897 domande pervenute, 815 sono state accolte e 82 escluse per le motivazioni sotto riportate:

- 81 candidati sono stati esclusi per carenza del requisito costituito dal possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente ai sensi del decreto legislativo n. 256 dell'8 agosto 1991, o del requisito alternativo, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della sanità 15 dicembre 1994:

<b>Cognome e nome</b>	<b>data di laurea</b>	<b>anno di abilitazione</b>
ALADIO Patrizia	27/9/95	1995
ALBERTI Fulvio	12/10/95	1995
ALLEGRO Claudio	8/11/95	1995
ALÚ Massimiliano	11/7/95	1995
ANTARES Paola	19/3/97	1997
ANTERMITE Francesco	12/3/97	1997
ANTONELLI Sergio	28/6/95	1996
ANTONIONE Raffaella	5/10/94	1995
BAIBARAC Magdalena	27/7/94	1995
BAIS Bruno	26/7/95	1995
BARESSI Alberto	27/10/95	1995
BISON Lorenzo	20/3/97	1997
BIZZARINI Emiliana	9/3/95	1995
BRUSSI Valentina	24/3/95	1995
BUCUR Ileana Carmen	4/10/95	1996
BUTTAZZI Lorenzo	30/9/96	1997
CALVARUSO Liborio	25/7/95	non indicato
CANCIAN Mauro	26/3/96	1996
CANTALUPO Filippo	29/3/96	1996

<b>Cognome e nome</b>	<b>data di laurea</b>	<b>anno di abilitazione</b>
CARGNELLO Sabrina	29/9/95	1996
CARNOVALE Vito	6/4/95	1995
CARPANO Giuseppe	29/3/95	1995
CLARI Tatiana	21/12/95	non indicato
COSTANTINO Gennaro	28/3/97	1997
CRUCIATTI Barbara	9/3/95	1995
D'ANGELO Francesco	23/10/96	1996
DEI NEGRI Max	18/3/97	1997
DE LUCIA Gianna	29/10/96	1997
DI BARI Dario	13/11/95	1995
DI POI Emma	9/3/95	1995
DRIUL Lorenza	30/9/96	1997
FANNI CANELLES Massimiliano	27/3/96	1996
FERLANTE Maria Annunziata	25/3/96	1996
FIUMARA Giovanna	23/3/95	1995
FLORIO Flora	28/7/95	1995
FOSCHIA Francesca	18/7/96	1997
FRACAS Mara	25/3/97	1997
FRASCI Umberto	20/12/95	1996
FRESCH Lorella	12/12/94	1995
GIACOMAZZI Donatella	11/7/95	1996
GIANI Natascia	27/3/96	1996
GUARATO Riccardo	30/10/95	1995
GUCCIARDO Bernardo	31/10/96	1996
LA BRUNA Ettore	23/10/96	1996
LABATE Domenico Carmelo	10/7/96	1996
MACALUSO Gioacchino	29/10/96	1997
MARIONI Gino	28/7/95	1996
MATOVIC Mira	13/2/96	1997
MAURO Stefano	20/3/97	1997
MECCHIA Federico	15/7/97	1997
MICHIELI Cinzia	27/3/96	1996
MONTI-BRAGADIN Luisa	27/10/95	1995
MORETTI Rita	25/7/96	1997
NICOTRA Fabrizio	26/7/95	1995
PANETTA Paolo	7/4/95	1995
PARTIPILO Maria	10/4/95	1995
PAULOVIC Silvia	5/10/94	1995

Cognome e nome	data di laurea	anno di abilitazione
PEZESHKPOUR Ahmad Reza	18/3/96	1996
PILEGGI Antonio	12/3/97	1997
POLARA Giuseppa Vincenza	25/3/96	1996
RICHER Maria Paola	24/3/97	1997
RODEANO Elisabetta	28/7/95	1996
ROSADINI Antonia	16/7/96	1996
ROSITANI Pasquale	12/12/95	1996
SAAD Mikhail Margaret	26/7/96	1997
SALVO Giuseppe	27/7/95	non indicato
SANTORO Luigi	21/3/95	1995
SARTOR Daniela	12/4/95	1995
SEGATTO Enrica	27/3/96	1996
SIMEONE Antonio	10/4/97	1997
TANDURELLA Antonio Emanuele	30/3/95	non indicato
TARASCIO Giuseppa Maria	23/7/97	non indicato
TELLAN Andrea	29/3/96	1996
TESEI Jacopo	29/9/95	1996
TREVISI Alessandra	9/3/95	1995
TRINA Massimiliano	15/7/95	1995
TRUA Nelso	23/2/95	1995
VALERI Monica	12/12/95	1996
VENTRUTO Paola	19/3/97	1997
VIRGILI Guerrina	17/3/97	1997
ZORAT Francesca	30/9/96	1997

- il dr. Gabriele Tomat è stato escluso dalla graduatoria provvisoria per l'anno 1999 poichè non ha allegato alla domanda il certificato di iscrizione all'ordine dei medici, non si è avvalso della autocertificazione, nè ha indicato l'ordine presso il quale è iscritto;

CONSIDERATO che la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ha informato ciascuno degli anzidetti candidati della loro esclusione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

ATTESO che i seguenti candidati sono stati ammessi con riserva nella graduatoria provvisoria per l'anno 1999, per le motivazioni sotto riportate:

– i medici Giuseppe Di Vendra e Giuseppe Polizzi sono stati ammessi con riserva nella graduatoria provvisoria per l'anno 1999, in quanto non era possibile desumere, dalla documentazione prodotta, la data del conseguimento dell'abilitazione professionale;

– il dr. Giuseppe Martinelli, da quanto attestato dalla Commissione ex articolo 5, decreto legislativo n. 256 dell'8 agosto 1991, della Regione Puglia, è stato ammesso - con riserva - all'esame finale del corso di formazione specifica in medicina generale (superato positivamente), a seguito di «provvedimenti cautelari interinali della Magistratura amministrativa favorevoli ai ricorrenti, correlati a richieste incidentali di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti assunti». L'attribuzione a suo favore del punteggio relativo al conseguimento dell'attestato finale del corso di formazione specifica in medicina generale (12 punti), nella graduatoria definitiva per l'anno 1999, era, quindi, subordinata all'esito del «giudizio di merito avviato in sede giurisdizionale amministrativa»;

– i medici Michele Calabria, Luigia Bianco, Giuseppe Martini, Ivaldo Polo, Enzo Righetto, Custode Di Giunta, Francesco Giuseppe Raspanti, Mauro Ferrante e Giuseppa Moliterno hanno documentato l'effettuazione di attività valutabili in periodi che potrebbero essere contemporanei e, quindi, incompatibili (articolo 4, comma 2, lettera e) D.P.R. n. 484/1996), alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale. La conferma del punteggio, nella graduatoria definitiva per l'anno 1999, era, quindi, subordinata alla verifica del periodo di svolgimento del predetto corso;

– i medici Elodia Iannotti, Maria Grazia Corà, Antonio Castagna e Vincenzo Busiello si sono avvalsi dell'autocertificazione per documentare titoli ed attività che sono stati valutati in sede di formulazione della graduatoria provvisoria, con riserva di effettuare le verifiche del caso;

– il dr. Dario Coppeta ha certificato l'attività di guardia medica, svolta presso l'Azienda sanitaria locale NA/1, con incarico di 24 ore settimanali senza, peraltro, specificare il numero di ore svolte nei singoli mesi di incarico. La conferma del punteggio, nella graduatoria definitiva per l'anno 1999, era, quindi, subordinata alla verifica del numero effettivo di ore prestate;

CONSIDERATO che, i medici Alice Bassani, Marco Gotis, Vilma Malalan e Ugo Rizzo, che hanno superato, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria valida per l'anno 1999 (31 gennaio 1998), il limite di età (50 anni) stabilito dall'articolo 2 del citato D.P.R. n. 484/1996, sono stati inclusi nella graduatoria provvisoria in applicazione dell'articolo 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, su conforme parere del Comitato consultivo regionale per la medicina generale ex articolo 12 del D.P.R. n. 484/1996 che, nella seduta del 19 novembre 1998, rispondendo ad un quesito posto dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Udine, si è così espresso:

«L'Ordine dei Medici di Udine, con nota prot. 4926 del 14 ottobre 1998, ha chiesto di sapere se un medico, ammesso a frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale, inerente al biennio 1997-1998, che, al termine dello stesso, avrà superato il limite di età di 50 anni, possa essere incluso nella graduatoria unica regionale per la medicina generale.

Il Presidente fa presente che il D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, esecutivo dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG), prevede, all'articolo 2, comma 2, lettera b), il limite di età di 50 anni per l'iscrizione nella graduatoria in parola, mentre il decreto legislativo n. 256/1991, che impone, a decorrere dal 1° gennaio 1995, il possesso dell'attestato (o titolo equipollente) come requisito necessario per l'esercizio della medicina generale convenzionata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, non prevede tale limite.

Il Presidente fa, altresì, presente che, successivamente a detti decreti, è intervenuta la legge 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta Bassanini bis) la quale, all'articolo 3, comma 6, stabilisce che la partecipazione ai concorsi, indetti da pubbliche amministrazioni, non è soggetta a limiti di età.

Il Comitato è del parere che, poichè la procedura, tramite la quale si perviene alla formulazione della graduatoria annuale in argomento, consiste in una selezione pubblica per soli titoli, essa è assimilabile ad una procedura concorsuale. Di conseguenza, a decorrere dal 18 maggio 1997 (data di entrata in vigore della Bassanini bis), il possesso del requisito del limite di età deve intendersi venuto meno, in ossequio al principio della gerarchia delle fonti del diritto.

Pertanto, nel caso rappresentato dall'ordine dei medici di Udine, il medico che avrà compiuto i 50 anni al conseguimento dell'attestato di formazione specifica in medicina generale nell'anno 1998, potrà presentare domanda per essere incluso nella graduatoria regionale per i MMG, del relativo anno di riferimento.»

ATTESO che la graduatoria provvisoria per i medici di medicina generale, formulata per l'anno 1999, come più sopra descritto, è stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 8 del 28 giugno 1999 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 e che gli interessati avevano facoltà di chiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del citato D.P.R. n. 484/1996, il riesame della propria posizione, inviando, entro 30 giorni (28 luglio 1999) dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, apposita istanza alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

PRESO ATTO che sono pervenute, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, n. 7 istanze di riesame della propria posizione in graduatoria da parte dei medici Alice Bassani, Barbara Bergnach, Paolo Mario Bruno, Gianna Cappitelli, Salvatore Claudio Roberto Condorelli, Ada Malvina Cossano e Lucio Martina;

ATTESO che la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, in relazione alla posizione dei medici inseriti «con riserva» nella graduatoria provvisoria, ha effettuato le verifiche, ai sensi degli articoli 7 e 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127», per accertare:

- il possesso dei titoli di studio e di servizio dichiarati mediante autocertificazione;
- il possesso di titoli che non potevano essere desunti dalla documentazione allegata alle domande di inserimento in graduatoria;
- le date di inizio e conclusione del corso di formazione specifica in medicina generale, in relazione alla situazione di alcuni medici che potrebbero avere effettuato attività di servizio incompatibile con la frequenza del corso anzidetto, in quanto contemporanea ad essi;

ACQUISITO, in data 29 settembre 1999, il parere del Comitato consultivo regionale per i medici di medicina generale, sia in merito alle anzidette richieste di riesame che alle verifiche effettuate dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

CONSIDERATE, pertanto, le determinazioni assunte in relazione ai singoli casi considerati, come di seguito illustrate:

Richieste di riesame della posizione in graduatoria:

dr.ssa Alice BASSANI	Chiede la rideterminazione del punteggio ritenendo che esso sia inferiore a quello spettante, sulla base delle attività certificate. La richiedente non fornisce elementi probatori a sostegno della propria richiesta.	Dal riesame della documentazione si evince che sono state prese in considerazione tutte le attività certificate e, pertanto, si conferma, nella graduatoria definitiva, il punteggio già assegnato nella graduatoria provvisoria.
dr.ssa Barbara BERGNACH	Chiede la revisione del punteggio che ritiene errato in quanto inferiore a quello attribuitole nella graduatoria dell'anno 1998.	Il punteggio attribuito alla dr.ssa Bergnach, nella graduatoria per l'anno 1999, è inferiore a quello assegnato nella graduatoria del 1998 in quanto, correttamente, non tiene conto del punteggio relativo alle attività contemporanee.
dr. Paolo Mario BRUNO	Chiede la revisione del punteggio in quanto ritiene che sia inferiore a quello spettante, sulla base delle attività certificate. Il richiedente non fornisce elementi probatori a sostegno della propria richiesta.	Il ricalcolo del punteggio evidenzia che non è stato assegnato un mese di guardia medica, mentre è stato attribuito un mese in più per il servizio militare. Il punteggio, da assegnare nella graduatoria definitiva risulta di 58,95 punti.
dr. Salvatore Claudio Roberto CONDORELLI	Chiede la revisione del punteggio in quanto ritiene che sia inferiore a quello spettante, sulla base delle attività certificate. Il richiedente non fornisce elementi probatori a sostegno della propria richiesta.	Il ricalcolo del punteggio, conferma quello già attribuito nella graduatoria provvisoria per l'anno 1999.
dr.ssa Ada Malvina COSSANO	Richiede la revisione del punteggio ritenendo che sia inferiore a quello spettante, sulla base delle attività certificate. La richiedente non fornisce elementi probatori a sostegno della propria richiesta.	Il ricalcolo del punteggio, conferma quello già attribuito nella graduatoria provvisoria per l'anno 1999.
dr. Lucio MARTINA	Chiede la revisione del punteggio, segnalando che non è stata valutata l'attività di medico di medicina generale prestata nella Regione Veneto	Accertata, dal riesame della documentazione, la fondatezza della richiesta, si provvede al ricalcolo del punteggio che, nella graduatoria definitiva per l'anno 1999, risulta di 35,10 punti.

ATTESO che la dr.ssa Gianna Cappitelli, laureatasi in medicina e chirurgia presso l'Università 7 di Parigi, ha presentato istanza di riesame della propria posizione in graduatoria, ritenendo che il giudizio «très honorable» da lei conseguito, in Francia, per la tesi di laurea, corrisponda, nel sistema universitario italiano, al punteggio di 110/110 e che, pertanto, le debbano essere attribuiti, nella graduatoria definitiva, quanto meno ulteriori 0,50 punti;

CONSIDERATO che, su conforme parere del Comitato consultivo regionale per la medicina generale, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, al fine di stabilire se e quale punteggio potesse essere attri-

buito al diploma di laurea conseguito dalla sunnominata, ha sentito, per motivi di urgenza, nelle vie brevi, il Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie e delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, non ottenendo una risposta esauriente. Successivamente, la Direzione regionale ha interpellato, con nota prot. 16758 del 30 settembre 1999, l'Ambasciata d'Italia a Parigi che ha comunicato, nelle vie brevi, di non essere in grado di fornire i chiarimenti richiesti. L'anzidetta Direzione ha, quindi, rivolto la richiesta direttamente all'Università 7 di Parigi, con nota prot. 17194 dell'11 ottobre 1999 e sollecito prot. 17504 del 14 ottobre 1999, senza, peraltro, ottenere risposta;

CONSIDERATO che nel caso di specie - mancando elementi certi che consentano di raffrontare i diversi sistemi di valutazione del diploma di laurea, vigenti in Francia ed in Italia - è obiettivamente impossibile stabilire se e quale punteggio possa essere attribuito alla valutazione «très honorable» ottenuta dalla dr.ssa Cappitelli; valutazione che non è chiaro se riguardi il diploma di laurea, il diploma di abilitazione o, piuttosto, come sembra, l'attestato di preparazione specifica in medicina generale, al quale sono stati, peraltro, attribuiti 12 punti in base al D.P.R. 484, articolo 3, primo comma, punto I, lettera f);

RITENUTO, pertanto, di non poter accogliere la richiesta della dr.ssa Cappitelli e di confermare, nella graduatoria definitiva per l'anno 1999, il punteggio attribuitole nella graduatoria provvisoria;

Verifica del possesso di titoli di studio e di servizio dichiarati mediante autocertificazione:

<b>Medico</b>	<b>Ente presso il quale è stata effettuata la verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
dr. Vincenzo BUSIELLO	Ordine dei Medici di Napoli	È stata verificata la regolare iscrizione e pertanto si conferma l'inserimento nella graduatoria definitiva per l'anno 1999
dr. Antonio CASTAGNA	Ordine dei Medici di Verona	È stata verificata la regolare iscrizione e pertanto si conferma l'inserimento nella graduatoria definitiva per l'anno 1999
dr.ssa Maria Grazia CORÀ	Comuni di Brendola e Casalsérugo	I Comuni interpellati hanno confermato l'effettuazione delle attività autocertificate, eccetto la sostituzione svolta nell'anno 1974. Considerato tuttavia che tale servizio si ricava da un'attestazione di pagamento, contenente un preciso riferimento all'attività svolta e al periodo cui essa risale, se ne tiene conto ai fini dell'attribuzione del punteggio che risulta di 1,90 punti.
Elodia IANNOTTI		Non avendo, l'interessata, indicato le Aziende per i servizi sociali presso le quali ha prestato attività di medico di medicina generale, è stata invitata a trasmettere copia dei documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati. È pervenuta copia di un documento che riporta solo parzialmente i servizi autocertificati. Risultano però in possesso della Direzione della sanità e delle politiche sociali i certificati di servizio allegati dalla dr.ssa Iannotti alla domanda per l'inclusione nella graduatoria dell'anno 2000 che contengono anche l'elenco dei servizi «autocertificati». Sulla scorta di tali certificati si attribuisce, alla dr.ssa Iannotti, il punteggio corrispondente alle attività autocertificate.

Verifica del possesso di titoli che non potevano desumersi dalla documentazione allegata alle domande di inserimento in graduatoria:

<b>Medico</b>	<b>Ente presso il quale è stata effettuata la verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
dr. Giuseppe MARTINELLI	Regione Puglia	È stato accertato che, nei confronti del medico interessato, il Ministero della sanità ha espresso il giudizio definitivo di idoneità all'esercizio della medicina generale, con rilascio

		del relativo attestato; può confermarsi, nella graduatoria definitiva per l'anno 1999, il punteggio assegnato, a tale titolo, nella graduatoria provvisoria.
dr. Dario COPPETA	Azienda sanitaria locale Napoli 1	Con riferimento all'attività di guardia medica certificata dal dr. Coppeta, è stato accertato che le ore svolte in ciascun mese di incarico superavano il numero di 96. Può pertanto confermarsi il punteggio già attribuito a tale titolo nella graduatoria provvisoria.
dr. Giuseppe DI VENDRA dr. Giuseppe POLIZZI	Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Caltanissetta	L'ordine dei medici di Caltanissetta ha confermato che il dr. Di Vendra ed il dr. Polizzi hanno conseguito l'abilitazione nella seconda sessione dell'anno 1994. Può confermarsi, pertanto, il loro inserimento nella graduatoria definitiva per l'anno 1999.

Verifica delle date di inizio e conclusione del corso di formazione specifica in medicina generale, in relazione alla situazione di alcuni medici che potrebbero aver effettuato attività incompatibile con la frequenza del corso anzidetto, in quanto contemporanea ad essa:

<b>Medico</b>	<b>Ente presso il quale è stata effettuata la verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
dr. Ivaldo POLO dr. Enzo RIGHETTO	Regione Veneto	Il corso di formazione in medicina generale si è tenuto dal 22 ottobre 1994 al 30 ottobre 1996. Non possono, pertanto, essere considerate le attività svolte durante lo svolgimento dell'anzidetto corso. Il punteggio nella graduatoria definitiva per l'anno 1999 viene rideterminato rispettivamente in 14,40 punti per il dr. Polo e 15,15 per il dr. Righetto
dr. Custode DI GIUNTA	Regione Sicilia	Il corso di formazione in medicina generale si è tenuto dal 19 settembre 1994 al 18 settembre 1996. Non possono, pertanto, essere considerate le attività svolte durante lo svolgimento dell'anzidetto corso. Il punteggio nella graduatoria definitiva per l'anno 1999 viene rideterminato in 18,00 punti.
dr. Francesco Giuseppe RASPANTI	Regione Sicilia	Il corso di formazione in medicina generale si è tenuto dal 19 settembre 1994 al 18 settembre 1996. Non risultano essere state effettuate attività durante lo svolgimento del corso. Viene pertanto confermato, nella graduatoria definitiva per l'anno 1999, il punteggio già attribuito nella graduatoria provvisoria.
dr. Giuseppe MARTINI	Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri - Perugia	Il corso di formazione in medicina generale si è tenuto dal 15 giugno 1994 al 31 maggio 1996. Non possono, pertanto, essere considerate le attività svolte durante lo svolgimento dell'anzidetto corso. Il punteggio nella graduatoria definitiva per l'anno 1999 viene rideterminato in 18,70 punti
dr.ssa Luigia BIANCO	Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri - Napoli	Il corso di formazione in medicina generale si è tenuto dal 24 settembre 1994 al 12 ottobre 1996. Non possono, pertanto, essere considerate le attività svolte durante lo svolgimento dell'anzidetto corso. Il punteggio nella graduatoria definitiva per l'anno 1999 viene rideterminato in 18,30 punti
dr. Michele CALABRIA	Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri - Napoli	Il corso di formazione in medicina generale si è tenuto dal 24 settembre 1994 al 12 ottobre 1996. Non risultano essere state effettuate attività durante lo svolgimento del corso.

dr. Mauro FERRANTE  
dr.ssa Giuseppa  
MOLITIERNO

Ordine Medici chirur-  
ghi e degli odontoia-  
tri di Caserta e Re-  
gione Campania

Viene confermato, nella graduatoria definitiva per l'anno 1999, il punteggio già attribuito nella graduatoria provvisoria

L'Agenzia regionale sanitaria della Regione Campania ha risposto in data successiva alla citata riunione del Comitato consultivo regionale, tenutasi il 29 settembre 1999. Pertanto, si deve tenere conto dell'effettivo periodo di durata del corso, tenutosi dal 24 settembre 1994 al 25 ottobre 1996, non potendosi presumere (come in precedenza ritenuto dal Comitato in carenza di elementi certi) che esso coincida col biennio antecedente il conseguimento dell'attestato finale

Le attività prestate, durante lo svolgimento del corso, non possono concorrere alla determinazione del punteggio che risulta, nella graduatoria definitiva per l'anno 1999, rispettivamente di 13,80 punti per il dr. Ferrante e di 14,10 punti per la dr.ssa Moliterno

VISTA la nota prot. n. 11576 del 22 giugno 1999 con la quale la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ha rappresentato al Servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale, del Ministero della sanità, una serie di problematiche connesse all'applicazione degli Accordi collettivi nazionali dei medici di medicina generale, degli specialisti ambulatoriali, degli specialisti pediatri di libera scelta, dei biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, derivanti dall'applicazione della legge 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta Bassanini bis), con particolare riguardo all'abolizione del limite di età, di cui all'articolo 3, comma 6, della predetta legge;

CONSTATATO che il Ministero della sanità, più volte sollecitato a dare risposta ai quesiti rivoltigli con l'anzidetta nota n. 11576/1999, non ha fornito alcun riscontro;

ATTESA la necessità di dover approvare la graduatoria definitiva per l'anno 1999, strumento indispensabile per la copertura delle zone carenti di medici di medicina generale inerenti all'anno in corso e, quindi, di dover decidere, in particolare, se ammettere o meno i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria (31 gennaio 1998) avevano superato il cinquantesimo anno di età;

CONSIDERATO che, nonostante il Ministero della sanità non abbia risposto ai quesiti di cui alla nota innanzi richiamata, possa essere tuttavia condiviso il parere espresso dal Comitato nella seduta del 19 novembre 1998, testualmente sopra riportato, sull'ammissibilità dei medici ultra 50enni, che hanno presentato domanda per l'inclusione in graduatoria;

RITENUTO, per tutto quanto innanzi esposto, di dover approvare la graduatoria definitiva per l'anno 1999 per la medicina generale, predisposta dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali condividendo, quindi, il parere espresso, dal Comitato consultivo regionale per la medicina generale nella seduta del 29 settembre 1999;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali,  
a maggioranza,

#### DELIBERA

1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la graduatoria definitiva unica regionale per i medici di medicina generale, valevole per l'anno 1999, di cui all'allegato facente parte integrante della presente deliberazione, predisposta, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 484/1996, a cura della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, sulla base del parere su di essa espresso, dal Comitato consultivo regionale per la medicina generale, nella seduta del 29 settembre 1999;

2) di disporre che la predetta graduatoria venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA



Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
1	ORTIS	MARIA	74,70	Medico Genereo Convenzionato	ENEONZO	UD
2	CADONATI	ADALGISA	70,60	Medico Genereo Convenzionato	TOL-MEZZO	UD
3	TUCCONI	ANATOLIO	60,70	Medico Genereo Convenzionato	FOLGARIA	TN
4	NAVARRA	LUCIA	60,30	Medico Genereo Convenzionato	RIGOLATO	UD
5	BRUNO	PAOLO MARIO	58,95	Medico Genereo Convenzionato	FORNI DI SOPRA	UD
6	STROU	FRANCESCO	57,10	Medico Genereo Convenzionato	AMARO	UD
7	PONTELLI	ANTONINO	57,10	Medico Genereo Convenzionato	CAVAZZO CARNICI	UD
8	BONIS	LEOPOLDO	53,50	Medico Genereo Convenzionato	TOLMEZZO	UD
9	SACCON	DONINO	52,90	Medico Genereo Convenzionato	TRIESTE	IS
10	PELLIS	PIERGIULIANO	52,60	Medico Genereo Convenzionato	UDINE	UD
11	BOITI	MAURO	51,90	Medico Genereo Convenzionato	OVARO	UD
12	PICCINI	GABRIELE	50,70	Medico Genereo Convenzionato	UDINE	UD
13	SPANO	FERDINANDO	44,90	Medico Genereo Convenzionato	CACCIARI	GO
14	COZZI	GIUSEPPE	44,60	Medico Genereo Convenzionato	MAJANO	GO
15	ZOCCHI	PAOLO	43,00	Medico Genereo Convenzionato	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
16	GIURICIN	LORENZA	42,60	Medico Genereo Convenzionato	CIVIDALE DEL FRIULI	UD
17	BATTELLINO	FABIO	40,00 *	Medico Genereo Convenzionato	BILLIA	UD
18	MEDURI	FRANCO	40,00	Medico Genereo Convenzionato	NEMES	UD
19	ZAMPETTI	VINCENZO	39,60	Medico Genereo Convenzionato	CORIZIA	GO
20	ANTONIACOMI	DIEGO	36,70	Medico Genereo Convenzionato	SAGRIS	UD
21	DEL FABBRO	LUCIANO	35,20	Medico Genereo Convenzionato	FORNI AVOI TRI	UD
22	MARTINA	LUCIO	35,10	Medico Genereo Convenzionato	PORTOGRUARO	VE
23	GEDOLIN	ERMINA	34,50 *	Medico Genereo Convenzionato	RUJA	UD
24	SCIAMANOA	SILVIA	34,00 *	Medico Genereo Convenzionato	MEDUNO	PN
25	MANSUTTI	PAOLA	34,00 *	Medico Genereo Convenzionato	TRICESIMO	UD
26	COSTA	LUIGI	33,10	Medico Genereo Convenzionato	TRIESTE	TS
27	SPANGARO	PAOLA	32,90 *	Medico Genereo Convenzionato	UDINE	UD
28	CAVALLARO	VITO	32,30	Medico Genereo Convenzionato	PULFERO	UD
29	BREVINI	GIORGIO	31,90	Medico Genereo Convenzionato	UDINE	UD
30	COLETTI	BEATRICE	30,20	Medico Genereo Convenzionato	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD
31	DE NICOLELLIS	FILIPPO	29,45 +	Medico Genereo Convenzionato	RONCHI DEI LEGHIANESI	GO
32	DI CERBO	VINCENZO	29,30 *	Medico Genereo Convenzionato	DUGENTA	BN
33	CHIUCH	PAOLA	28,70	Medico Genereo Convenzionato	ARTEGNA	UD
34	DELLA MEA	STEFANO	28,60	Medico Genereo Convenzionato	MOCGIO LUDINESI	UD

I punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale.

Grad	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
35	SERGI	COSTANTINO ANDREA	28,35		PORDENONE	PN
36	PERRONE	GIUSEPPE	28,00 *		MEDANO	PN
37	RINALDI	MARIA GIUSEPPA	26,00	Medico Genérico Convenzionato	PAGANNA	UD
38	VIOLA	PAOLO	27,60 *		CHIETI	CH
39	TOMASI	PIER LUIGI	27,20	Medico Genérico Convenzionato	FORNIAVOLTRI	UD
40	GRFCC	PIER PAOLO	27,15 *		COSENZA	CS
41	MARCON	ISABELLA	27,05	Medico Genérico Convenzionato	TRIPSTE	TS
42	GRAZIANO	MICHELE	26,75	Medico Genérico Convenzionato	UDINE	UD
43	MINIHEL	WALTER	26,65	Medico Genérico Convenzionato	POVOLETTO	UD
44	CAROSELLI	ARMANDO	26,30	Medico Genérico Convenzionato	UDINE	UD
45	ARNERICH	FRANCO	26,10 *	Medico Genérico Convenzionato	TRIESTE	TS
46	VENDRAMINETTO	SERGIO	25,90	Medico Genérico Convenzionato	VICENZA	VI
47	STEFFE	FABIO	25,80	Medico Genérico Convenzionato	TRIESTE	TS
48	MARCOLONGO	LORENZA	25,70	Medico Genérico Convenzionato	REANA DEL ROBAI	UD
49	TAGLIALATELA	GIUSEPPE	25,70	Medico Genérico Convenzionato	MUZZANA DEL TURGIANO	UD
50	DEL PUJ	LINO	25,55	Medico Genérico Convenzionato	CORDONONS	PN
51	MORETTONI	ANTONIO	25,35	Medico Genérico Convenzionato	FIRNIZI	PI
52	LO TAURO	G IOVANNI	25,05	Medico Genérico Convenzionato	FORGARIA NEL FRIULI	UD
53	MITA	TERZIANO	24,85	Medico Genérico Convenzionato	IMOLA	BO
54	FACCHIN	LUCIANO	24,60	Medico Genérico Convenzionato	PORDENONE	PN
55	CACITTI	MAURO	24,40	Medico Genérico Convenzionato	TOLMEZZO	UD
56	GIUGA	MARCO	24,40		SOMMATTINO	CL
57	MAZZELLA	BEATRICE	24,20	Medico Genérico Convenzionato	RIVIGNANO	UD
58	RUGOLO	MASSIMILIANO	24,10 *	Medico Genérico Convenzionato	VERZEGNIS	UD
59	GANDINI	SILVIO	24,05	Medico Genérico Convenzionato	SAN GIORGIO DELLA RICHENAUDA	PN
60	BARACETTI	ROBERTO	24,00	Medico Genérico Convenzionato	UDINE	UD
61	DE LUCA	VINCENZO	23,90		MUSSINA	ME
62	GASPARIN	ROBERTO	23,80	Medico Genérico Convenzionato	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
63	RACINA	PROSPERO	23,40		PALAZZONA	CT
64	MACCANI	MANUELA	23,25	Medico Genérico Convenzionato	UDINE	UD
65	LUCIANO	FRANCESCA	23,20		SORIANO CALABRO	VV
66	DE MARCO	LOREDANA	23,00 *		COSENZA	CS
67	TOMA	MARIA ORNELLA	22,90	Medico Genérico Convenzionato	PRATO CARNICI	UD
68	BRAIDA	NADIA	22,80	Medico Genérico Convenzionato	PORTOFRATTO	UD

I punteggi con un asterisco al lato destro indicano medici in possesso del certificato di formazione in Medicina Generale e

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
69	CANCIANI	DANIELA	22,60	Medico Genérico Convenzionato	BISIGNICO	UD
70	ANTONAZZO	FILIPPO	22,55		UDINE	UD
71	MONTELEONE	FRANCESCO ANTONELLO	22,55 *		AVOLA	SR
72	NARDINI	SUSANNA	22,40	Medico Genérico Convenzionato	PALMANOVA	UD
73	TULLIO	VALENTINO	22,30	Medico Genérico Convenzionato	SAVOGNA	UD
74	DEL FABRIC	CARLO	22,25	Medico Genérico Convenzionato	UDINE	UD
75	BLARASIN	LUIGI	22,20	Medico Genérico Convenzionato	SPIEMBERGO	PN
76	SR*	PIRELLA CARLO	22,10	Medico Genérico Convenzionato	UDINE	UD
77	SCODELLARO	MARIA	21,90 *		TRASAGHIS	UD
78	JACOSTINI	MAURIZIO	21,80	Rapporto di lavoro dipendente	VERONA	VR
79	DIPLOTTI	LEO	21,50	Medico Genérico Convenzionato	PASIAN DI PRATIO	UD
80	GUERRERA	GIOVANNI	21,25		CALTAGIRONE	CT
81	BRANCATO	LUIGI ANTONIO	21,05		MANAGO	PN
82	BRONCA	MARIAGRISTINA	20,95	Medico Genérico Convenzionato	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
83	DEL ZOTIO	RAFFAELLA	20,85		UDINE	UD
84	FANELLI	MARIA TERESA	20,80 *		CARDIMONTE	VI
85	RICCI	MARCO	20,70 *		BENEVENTO	BN
86	PALMARI	GABRIELLA	20,70	Medico Genérico Convenzionato	DOFRIDO DELL'AGG	GO
87	ABOSSIDA	ANTONIO	20,60		LUNGORUCCO	CS
88	MALAMISURIA	CARLO	20,45	Medico Genérico Convenzionato	RIUMANZALCO	UD
89	NICOLI	PAOLO	20,45	Medico Genérico Convenzionato	SANCANZIAN D'ISONZO	GO
90	CICUTA	GIANNI	20,40		CORDEXONS	PN
91	FRANCIOSA	GIOVANNA	20,10		TELESE TERME	BN
92	MISSANA	GIACOMO	20,00 *		FURCIA	PN
93	BONSERIO	MARIA	19,90 *		CANOSA DI PUGLIA	BA
94	DE ANINA	MARIA	19,60	Medico Genérico Convenzionato	AZZANO D'ICIMO	PN
95	DRIGANI	NELLY	19,55	Medico Genérico Convenzionato	CIVIDALE DEL FRIULI	UD
96	BUONGIOVANNI	FELICIA	19,50	Medico Genérico Convenzionato	TRIMICELLO	UD
97	AMBROSINO	SAVERIO	19,50 *		MARIGLIANELLA	NA
98	D'ALESSANDRO	LUIGI	19,40		GRUMO APPIA	BA
99	ABBATINO	DONATELLA	19,30	Medico Genérico Convenzionato	PAVIA DI UDINE	UD
100	RESCHIOTTO	FABIO	19,00 *		PRATA DI PORDENONE	PN
101	FRAGALA*	IGNAZIO	18,95		PIEDIMONTE ETNIO	CT
102	SILVESTRI	DANIELA	18,90	Medico Genérico Convenzionato	ARTEONA	UD

I punteggi con un asterisco a lato destra indicano i medici in possesso dell'abilitato di farmacia in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
103	PIERSANTE	PIETRO	18,85*		CAMPORFONTO	UD
104	MARTINI	GIUSEPPE	18,70*		PERUGIA	PG
105	BRAYO	MARIA ANGELA	18,45	Medico Genetico Convenzionato	MEANA DEL ROJALE	UD
106	PISANO	MARCO	18,45*		TARCENTO	UD
107	BIANCO	LUGIA	18,30*		PISCINOLA	NA
108	LIBERALE	MONICA	18,30*	Medico Genetico Convenzionato	PALAZZOLO DELLO STILLLA	UD
109	SANDRI	TIZIANA	18,30*		COOROPIO	UD
110	ROSONI	RICCARDO	18,25	Medico Genetico Convenzionato	ARCO	TN
111	DI GIUNTA	CUSTODE	18,00*		LEONFORTE	FN
112	BERTUCCI	FRANCESCO	17,80		SPADOLA	VV
113	TRAVAGLINI	BRUNO	17,60		UDINE	UD
114	RUSSO	ASSUNTA	17,60*		UDINE	UD
115	FARINA	ROSARIO	17,60*		CORMONS	GO
116	CORRADETTI	CARMELA	17,50	Medico Genetico Convenzionato	TRIANO	SO
117	ROCCON	GIULIANO	17,50	Medico Genetico Convenzionato	TRISTE	TS
118	LIPPOLIS	PIERO MARIAN TON C	17,50	Medico Genetico Convenzionato	GEMONA DEL FRIULI	UD
119	PIVETTA	GIANNI	17,50	Medico Genetico Convenzionato	PORCIA	PN
120	NARDO	CLAUDIO	17,50*		MENFALGNI	GO
121	DRUSSI	GIO BATTIA	17,15		MORSANZANO TAGLIAMENTO	PN
122	COPPEA	DAIRIO	17,10		A FRAGOLA	NA
123	AUTOMONTE	LEDA DOMENICA	17,10		REGGIO CALABRIA	RC
124	PAJER	ANNA	17,10*		PAIXOVA	PD
125	PELLEGRINI	EDES	17,05	Medico Genetico Convenzionato	ZOPPOLA	PN
126	CALDERINI	SERGIO	17,00	Medico Genetico Convenzionato	CIVIDALE DEL FRIULI	UD
127	ARCIDIACOMO	ANTONIO	17,00		ACICALENA	CT
128	DE MARCO	GIOVANNI	16,95		MESSINA	MT
129	BOLIANDI	MARCO	16,90	Medico Genetico Convenzionato	TRIESTE	TS
130	CULOT	PAOLO	16,90	Medico Genetico Convenzionato	CORMONS	GO
131	CALABRO	LAURA	16,80*		MESTRE	VE
132	RUGGIERO	CECILIA	16,80*		BILTONTO	BA
133	BREGANT	CHIAHA	16,70*		CORIZIA	GO
134	DI GIROLAMO	CLAUDIO	16,65*		UDINE	UD
135	RUGO	DELIA	16,60*		PORCIA	PN
136	CHOATTINO	LUCIA	16,50	Medico Genetico Convenzionato	UDINE	UD

I punteggi con un asterisco al lato del voto indicano i medici con possesso dell'abilitazione di formazione in Medicina Generale.

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
137	SAGGA	GIUSEPPE	16,50		SANTA TERESA DI RIVA	MI
138	MAINARDIS	MARIA	16,50	Medico Genérico Convenzionato	AMARO	UT
139	CALABRIA	MICHELE	16,50*		NOVA	NA
140	CATTAROSI	CRISTINA	16,45	Medico Genérico Convenzionato	SAN DONLUIGO DELLA VALLE	TS
141	DELLA VEDOVA	FABRIZIA	16,40	Medico Genérico Convenzionato	RIVIGNANO	UD
142	TOSON	DONATELLA	16,40	Medico Genérico Convenzionato	ROCCHIVL	UD
143	DE PRETIS	HEIDI	16,30		FORNI AVOLTRI	UD
144	CRUCIOTTI	ANTONINO	16,30*		FANNA	PN
145	BEL	ANNA MARIA	16,20*		SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
146	CAL	STEFANO	16,15*		UDINE	UD
147	LONIGRO	MAURO ALBERTO	16,05*		PORDENONE	PN
148	RASPANTI	FRANCESCO GIUSEPPE	16,00*		BIAGIERIA	PA
149	GIANNINI	WALTER	15,90*		PERUGIA	PG
150	RODRONI	MAURIZIO	15,85		RIVIGNANO	UD
151	GARFO	NICOLA	15,80*		PALERMO	PA
152	ANASTASI	ELISA	15,70	Medico Genérico Convenzionato	TRUSSIMI	UD
153	PIZZO	MARIATERESA	15,70	Medico Genérico Convenzionato	PAULARO	UD
154	MARTINELL	GIUSEPPE	15,70*		RUTIGLIANO	BA
155	FETIZIO	GAETANO	15,65	Medico Genérico Convenzionato	UTRINS	PN
156	ASCOI	EMILIA	15,50*		NAPOLI	NA
157	BARONE	FORTUNATO	15,50		ORADO	GO
158	MAGGIO	PASQUALE SALVATORE ALO	15,40	Medico Genérico Convenzionato	MANIAGO	PN
159	GRECO	FILIPPO	15,35*		BUDOIA	PN
160	POIDOMANI	ALESSANDRO	15,30		MEZICA	RG
161	MARUCCO	PAOLA	15,30		MONFALCONE	GO
162	LOVASCIO	SCRAFINA MARIA GRAZIA	15,30	Medico Genérico Convenzionato	PAGNACCO	UD
163	VERSA	DEJAN	15,30*		TRIESTE	TS
164	VALMASSO	OLGA	15,30*		DOMEGGHE DI CADORE	BL
165	LEREDF	MODESTO	15,30*		TURI	BA
166	GELSOMINO	FRANCO	15,30*		TRIESTE	TS
167	LAURA	MARIA	15,30*		UDINE	UD
168	RIGHETTO	ENZO	15,15*		SALZANO	VI
169	MATESSI	MARIA	15,10*		TRIESTE	TS
170	GALLO	PIERO	15,00		UDINE	UD

I punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale.

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
171	DEL VILLANO	PIETRO	15,00		SAN GIPIRIANO D'AVETRSA	CE
172	NUNZIATA	ANTONIO	15,00*		SAN GERNARO VESULVANO	NA
173	MAZZELLA	VINCENZO	15,00*		ISCHIA	NA
174	SUONAVENTURA	EMANUELA	15,00*		FOGGIA	FG
175	PAPA	ARTURO	14,85*		MADDALONI	CE
176	PREST'ANNI	MARINA	14,80*		L'ORNE	UD
177	PAGNANELLI	ROBERTO	14,80	Medico Genérico Convenzionato	SCRIGNO	TS
178	DEL COZZO	GIUSEPPE	14,80*		TRASAGHIS	UD
179	DE NORA	GRAZIELLA	14,70		SPINIA	VE
180	BOCCACCIO	SALVATORE	14,70*		AVOLA	BR
181	D'ANNA	SALVATORE MARIA	14,70*		RAFFADALI	AG
182	PROIETT	GIORGIO	14,70*		TRINI	TR
183	BASTANIN	MARIA: ETIZIA	14,70*		TRIESTE	TS
184	BULLIAN	LUISA	14,60		PAGNACCO	UD
185	GENTRINI	MARIA	14,60*		LURINI	UD
186	COSSANO	ADA MALVINA	14,55*		FRIESTE	TS
187	SCARPELLI	SILVIO	14,55		SACILE	PN
188	FOSCHIANI	FLAVIA	14,50	Medico Genérico Convenzionato	UDINE	UD
189	MASSAROTTI	ALESSANDRO	14,45		PELLEGRUBILA	PS
190	BROVEDANI	DOMENICO	14,40	Medico Genérico Convenzionato	COLMEZZO	UD
191	POLO	IVALDO	14,40*		ARANO TERME	PI
192	RUSSO	MICHELA	14,40	Medico Genérico Convenzionato	MUGGIA	TS
193	SCHIAVON	ISABELLA	14,35	Rapporto di lavoro dipendente	FAVAGNACCO	UD
194	VISCUSO	CRISTINA	14,30*		FORDENONE	PN
195	POLIDORO	ANGELA	14,30*		IRATTAMAGGIERE	NA
196	COSSUTTA	LUIGI	14,25*		TRIESTE	TS
197	ZAULI	LIDO	14,20		TERNI	TR
198	DI CORCIA	MARIA GRAZIA	14,15*		FOGGIA	FG
199	PICCOLO	GIOVANNI	14,10		VITO D'ASIO	PN
200	MOUTIERNO	GIUSEPPA	14,10*		TEVEROLA	CE
201	HIVILLITO	ANGELO	14,00		SAN DORLIGO DELIA VALLI	PN
202	MICOLI	BARBARA	13,90		MERETO DI LOMBA	UD
203	FERRANTE	MAURO	13,80*		CASERTA	CE
204	MOROCUTTI	ANNA	13,80		L'ORNE	UD

I punteggi con un asterisco (\*) hanno ottenuto il loro merito mediante il metodo di possesso dell'abilitazione professionale in base al punteggio.

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
205	DI MEO	PIA*PIZZA	13,50		AVERSA	CE
206	BUCCI	GIUSEPPE	13,55	Medico Generico Convenzionato	FUGLIANO REDIPUGLIA	GO
207	GRIZZO	ANDREA	13,55		PORDENONE	PN
208	DELLA VEDOVA	RENATO	13,50		DIGNANO	UD
209	POLITO	RINO	13,50*		ROZZANO GOZEN	BZ
210	IMBURGIA	GIACOMO	13,40		CERDA	PA
211	AVELLA	ALFREDO	13,30		REANA DEL ROJALE	UD
212	BASSI	AURORA	13,30	Medico Generico Convenzionato	ARZIGNANO	VI
213	BRUNO	INNOCENZA	13,30		MESSINA	ME
214	CASTAGNA	ANTONIO	13,30		NAPOLI	NA
215	POUSTI	HAMID REZA	13,20		TARFANA	UD
216	BUSIELLO	VINCENZO	13,20		UDINE	UD
217	DELLA RUPE	PIERPAOLO	13,15	Medico Generico Convenzionato	MONFALCONE	GO
218	CARBIANCO	GAETANO	13,15	Medico Generico Convenzionato	TORMEZZO	UD
219	MARINO	ROBERTO	13,10*		UDINE	UD
220	LAUTIER	C. ALDIO	13,10*		MONFALCONE	GO
221	ROMA	ANNA	13,05		UDINE	UD
222	MAZZERO	MARINA	13,05		SAN GIORGIO DI NEGARO	UD
223	LUCHI	MARIA TERESA	13,00*		TRIESTE	TS
224	ALLOCCA	GIUSEPPE	13,00*		POMIGLIANO D'ARCO	NA
225	DEVOTI	CRISTIANO	13,00*		PRIOLO GARGALLO	SR
226	DE MARTIN	LENIA	13,00	Medico Generico Convenzionato	FIUME VENETO	PN
227	ARJA	MOHAMMAD AB ISSA	12,90		SORIANO CALABRO	AV
228	TORSELLO	PIERPAOLO	12,85		CASARANO	TE
229	SAVIGNANO	MARIA GABRIELLA	12,80		VILLA SANTINA	UD
230	TULLO	GIUSEPPE	12,80		TARCENTO	UD
231	RIEPI	SABRINA	12,80		UDINE	UD
232	MALALAN	VILMA	12,60*		CAGLIARI	CA
233	VALENTE	SANDRO	12,50		PORDENONE	PN
234	RUFOLLO	ALESSANDRO	12,50*		TRIESTE	TS
235	BARRACCIA	GIUSEPPE	12,45		UDINE	UD
236	WRIGHT	ROBERT JOSEPH	12,45	Medico Generico Convenzionato	UDINE	UD
237	MANNO	VINCENZO GIUSEPPE	12,45		SIENA	SI
238	SEPIACCI	GRAZIA	12,30	Rapporto di lavoro dipendente	CITTADELE DEL FRUOLI	UD

I punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale.

Grad.	Cognome	Nome	Puntaggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
239	SFORZA	GABRIELE	12,30*		CORATO	BA
240	SCHETTINO	RAFFAELE	12,30*		POMPEI	NA
241	VALLAR	G. ACOMINO	12,20		BOLOGNA	BO
242	FEDERICI	GINO	12,20		PERUGIA	PG
243	POGGIOLINI	ROSANNA	12,00	Medico Generico Convenzionato	TRIESTE	TS
244	CARPITELLI	GIANNA	12,00*		TRIESTE	TS
245	CARGNELUTT	DANIELA	11,90		UDINE	UD
246	COPPOLA	ELENA	11,90		UDINE	UD
247	BASCHINO	ROBERTO	11,80		UDINE	UD
248	NADDOY	JOSEPH	11,75	Medico Generico Convenzionato	UDINE	UD
249	POMA	CRISTOFORO	11,70		UDINE	UD
250	BIANCO	VINCENZO	11,50		UDINE	UD
251	CAPPELLEPI	UMBERTO LUCA	11,45		UDINE	UD
252	CRIVELLI	GIOVANNI ANTONIO	11,35	Medico Generico Convenzionato	UDINE	UD
253	DE STEFANO	ALESSANDRA	11,30		UDINE	UD
254	RICCI	ROBERTO	11,25	Medico Generico Convenzionato	UDINE	UD
255	SOLIS	GIORGIO	11,10	Medico Generico Convenzionato	UDINE	UD
256	MARINIGH	DANIELA	11,05		UDINE	UD
257	DI ZAZZO	ANNAMARIA PAOLA	11,05		UDINE	UD
258	DILIBERTO	FRANCO	10,90	Medico Generico Convenzionato	UDINE	UD
259	PARMA	ALESSANDRO	10,90		UDINE	UD
260	GALIMBERTI	ANA MARIA	10,90	Medico Generico Convenzionato	UDINE	UD
261	OCCHIPINTI	LETIZIA	10,90		UDINE	UD
262	ILLIANO	VINCENZO	10,80		UDINE	UD
263	MUDEREVI	ALEXIS	10,80		UDINE	UD
264	NAZZI	SERGIO	10,60		UDINE	UD
265	MAPAR	MOHAMMAD	10,60		UDINE	UD
266	GENOVA	LUIGI	10,55	Medico Generico Convenzionato	UDINE	UD
267	URSINI	MARIO	10,55		UDINE	UD
268	CRISTIAN	ENRICA	10,50		UDINE	UD
269	SCATURRO	MELCHIORRE	10,45		UDINE	UD
270	BUSACCA	ANNA	10,45		UDINE	UD
271	TRAVISONI	ANTONIO GIOVANNI	10,40		UDINE	UD
272	VIEZZOLI	FABRIZIO	10,30		UDINE	UD

I punteggi con un asterisco (\*) sono destinati a medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale.



Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
273	BARIOSCO	STEFANO	10,20		CAGLIARI	CA
274	MOLINARI	LAURA	10,15		VARMO	UD
275	PICULIN	FLAVIO	10,10	Medico Genetico Convenzionato	GORIZIA	GO
276	MASO	GIANPAOLO	10,00	Rapporto di lavoro dipendente	GORIZIA	GO
277	PERAGO	MIRELLA	10,00	Medico Genetico Convenzionato	CORMONS	GO
278	CRUPI	FRANCESCO	9,95		UDINE	UD
279	VALERI	PATRIZIA	9,95		PORDENONE	PN
280	MARTINI	STEFANO	9,90		PORDENONE	PN
281	CARUSONE	ANTONIC	9,90		PONTECATTONE	CE
282	SUKKAR	AHMAD	9,90		AZZANO D'ICINO	PS
283	FISCITELLI	GIOVANNI LEONE	9,80		PORDENONE	PN
284	FLUMARI	ANTONINO	9,75		TRUINA	PN
285	DE ROSA	ROBERTO	9,70		MONFALCONE	PN
286	COMITO	PAOLO DANIELE	9,65		TARVISIO	UD
287	MATTISI	GIUSEPPE	9,60		MISNO	UD
288	D'ANGELO	ANTONINO	9,60		CATTOLICA ERAOLEA	CT
289	RUNDO	RIITA	9,60		SANT'AGATA DI MILITULLI	AG
290	CAPOBIANCO	MARIA CONCETTA	9,60		TERMOI	AG
291	RUSTJA	GODAN	9,55		GORIZIA	GO
292	MAUCERI	FRANCESCO	9,50		CATANZA	GO
293	PESCATORE	PATRIZIA	9,50	Medico Genetico Convenzionato	RONCHI DELLEGIONARI	CT
294	TERRAZZINO	SERGIO	9,45		UDINE	GO
295	FURXO	CARLO	9,40		UDINE	UD
296	ROSSI	ALBERTO NATO A MFESSINA	9,35		UDINE	UD
297	INFANT	LORIS	9,30		PORDENONE	UD
298	GUERRERA	ANTONIELLA	9,20		CAMPOLATTARO	PN
299	MARCHEGGIANI	PAOLO	9,15		TERNI	BN
300	LAVARONI	GIANNI	9,15		PASIAN DI PRAGO	TR
301	CORRAONI	MORENA	9,05	Medico Genetico Convenzionato	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	UD
302	GERACE	FRANCESCA	9,00		POUSTENA	VF
303	BROGNA	ENRICO	8,90		CORNEDO VICENTINO	VC
304	GIORDANO	ANTONELLO	8,85		VITTORIA	VI
305	OELLA VALLE	GIOVANNI	8,80		CAMPORASSO	RG
306	ANDRIGHETTO	FRICA	8,80		SAN GIORGIO DELLA BUCCHINELLA	CB

I punteggi con un asterisco al lato escono dai concorsi medici in possesso dell'attestato di formazione in Med. San. Generale.

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
307	MORETTI	VINCENZO	8,70		TRIESTE	TS
308	TRUPIA	SALVINA	8,70	Medico Genérico Convenzionato	MANIACO	PN
309	DE CARLI	MARCO	8,70	Rapporto di lavoro dipendente	UDINE	UD
310	SIRUGO	ROBERTO	8,70		AVOLA	SR
311	DE MATTEIS	PIERGIUSEPPE	8,60		NOVOCI	TE
312	COZZI	GIOVANNA	8,50		UDINE	UD
313	PERIN	ANTONELLA	8,50		PORCIA	PN
314	BASCIANI	EUGENIO	8,50		MOLFETTA	BA
315	FIESCHI	CINZIA	8,45		LEONESSA	RJ
316	SURDO	MARCO	8,40		VILLABATE	PA
317	FRASCARIA	FRANCESCO	8,40		AVERSA	CE
318	BARTONE	ANTONIO	8,30		SORIANO CALABRO	VV
319	PIRALI	YAHYA	8,30		LATISANA	UD
320	RJSSC	DOMENICO nato a Vibo Valentia	8,30		RICADI	VV
321	PORCELLO	GIUSEPPE	8,25		RESULTANO	CL
322	COMANDATORE	LUIGI	8,25		UDINE	UD
323	SOLF	GIUSEPPE	8,10		AFRAGOLA	NA
324	GUERGO	ANTOINE	8,10		PAKOVA	PD
325	MASHI	ASHRAF	8,10		MESTRE	VE
326	CONDORELLI	SALVATORE CLAUDIO	8,10		CARLENTINI	SR
327	PARRINI	EDUARDO	8,05		TRIESTE	TS
328	FLORIO	ANGELO	8,00	Medico Genérico Convenzionato	RUVIGNANO	UD
329	MARZARI	ANGELA	8,00	Medico Genérico Convenzionato	MUGGIA	TS
330	GALASSINI	FABIO	7,90		CORONADO	PN
331	BARBIERI	DARIO ROSARIO	7,90		CAMPOLATTARO	BN
332	SPEH	ROBERT	7,85		TRIESTE	TS
333	VERDERAME	GAETANO	7,80		MORDENONE	PN
334	CIAVATTONI	ANDREA	7,80		CASERTA	CE
335	LO BAIDO	ADELAIDE	7,75		CORNO DI ROSAZZO	UD
336	RUBINO	GIOVANNI	7,70		STELIANACONI	VV
337	PISCANEC	SILENE	7,60		TRIESTE	TS
338	BARRESI	PIETRO	7,60		PALERMO	PA
339	GUCCIONE	FABIO	7,50		TRIESTE	TS
340	CAROLI	MICHELE	7,50		SANILI	PN

I punteggi con un asterisco (\*) non designano il candidato medico in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale.

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
341	PRIOCCO	GIUSEPPE	7,45		GEMONA DEL FRIULI	UD
342	VENZA	GIUSEPPE	7,40		ERICE	TR
343	PARENTIGNOTI	SEBASTIANA	7,40		MESSINA	ME
344	RIGLIETTI	SABINO ALBERTO	7,40		BARLETTA	BA
345	CECCOLI	SIMONA	7,35		L'AQUILA	AQ
346	MARTICCI	VINCENZO	7,30		TRIESTE	TS
347	EPAMINONDA	AMEDEO	7,30		AUGUSTA	SR
348	BLARZINO	MAURIZIO	7,20		LAURO	LT
349	DI PINTO	RCSANNA	7,20		ARZENE	PN
350	RIZZO	UGO	7,20		UDINE	UD
351	PITTARO	MARISA	7,10		UDINE	UD
352	NONINO	FRANCESCO	7,05		REMANZACCO	UD
353	FALCONE	SALVATORE	6,95		CORRIANNO D'ALABRO	CS
354	SOMMA	ALDO	6,95		TRIESTE	TS
355	SESSI	MARINA	6,90		TRIESTE	TS
356	FIORILLI	MASSIMO	6,90		SESTO AL REGHENA	PN
357	ZAVAGNO	STEFANO	6,90		SPLIMBERGO	PN
358	FARRO	GIOVANNI	6,80		PALERMO	PA
359	SPIRITOSANTO	ROBERTO	6,75		MESSINA	ME
360	BERGNACH	BARBARA	6,75		PASIAN DI PRATO	UD
361	CASAROLI	MARCO	6,70		SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
362	DEL CORE	GAETANO	6,65		NAPOLI	NA
363	NIKSIAR	BEHROUZ	6,60		TRIESTE	TS
364	GRANIERO	FRANCESCO	6,60		SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
365	CARPENITO	PASQUALE	6,60		ATRIPALDA	AV
366	MIGLIO	FRANCESCO	6,55		SAN SEVERO	FG
367	OVAN	DOMATILLA	6,50		COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD
368	TAVCAR	IRENA	6,50		DUINO AURISINA	TS
369	CIRULLI	ANNIBALE	6,45		IXALLO	VE
370	PARISI	FILIPPO	6,45		CALDIERO	VR
371	BASILE	ENZO RENATO	6,40		MONFALCONE	GO
372	NICOLAZZI	LUCIANA	6,40		TRIESTE	TS
373	CATANO	GIULIANO	6,40	Medico Genetico Convenzionato	GIRADISCA D'ISONZO	GO
374	DI CHIARA	PIETRO	6,35		MUZZANA DEL TURONANO	UD

I punteggi con un asterisco, al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale.

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
375	PATRIAN	ANDREA	6,30		PORDENONE	PN
376	TOZZI	ANGELO	6,20		REINO	BN
377	ZORATTI	RAFFAEL	6,20		PASIAN DI PRATO	UD
378	CASTAGNA	STEFANO	6,20		SAN QUIRINO	TN
379	CONTI	ANDREA	6,15		FORNIMPARTE	AO
380	RAIMONDO	PASQUALE	6,10		CETARA	SA
381	DE LORENZO	SAVERIO	6,00		REGGIO CALABRIA	RC
382	SOLDO	PIERPAOLO	6,00		SANTAGATA DI PUGLIA	FG
383	MARTINO	GIUSEPPE	6,00		BOLOGNA	BO
384	RUSSO	DOMENICO nato a Napoli	6,00		CASERTA	NA
385	VUKANOVIC VICAS	MAJDA	6,00		GRADO	GO
386	MORETTI	MICHELE EMILIA	6,00		TRIESTE	TS
387	COLICCHIA	GIOVANNI	5,95		TRAPANI	TP
388	BARTOLINI	PAOLO	5,95		ASCOLI PICENO	AP
389	OLFAVI	AMMAD	5,95		BARI	BA
390	STRADINI	CINZIA	5,90		SCANDICCI	FI
391	COSTIGLIOLA	GENINARO	5,90		TRENTO	TN
392	MICALI	MARINO	5,90		CASTRIGNANO DEL GARO	LI
393	CIRONE	MARINA	5,90		FARFOLLA	PE
394	STOJIC	NATALIJA	5,90		CERVIGNANO DEL FRIULI	UD
395	TURCO	ANGELO	5,90		GELA	CL
396	L'ANNELLO	PASQUALE	5,85		POLISTENA	RC
397	SAPIO	CECILIA	5,85		NAPOLI	NA
398	MATRUSSI	TIZIANO	5,80		UDINE	UD
399	GRANDE	ELIANA	5,80		TRIESTE	TS
400	VIEL	MIRELLA	5,80		PORDENONE	PN
401	GORI	MASSIMO	5,70		CASSACCO	UD
402	SIMONELLA	CINZIA	5,70		PRAVISDOMINI	PN
403	MOTISI	FRANK LEO	5,65		PARTINICO	PA
404	LABINAC	DESIDERIO	5,60		TRIESTE	TS
405	BIANCHI	ALESSANDRA	5,60		SORA	FR
406	MANCUSO	ANTONIA	5,60		TERME VIGIATORE	MF
407	ZARAMELLA	MARCO	5,45		MUZZANA DEL TURONANO	UD
408	BASSANI	ALICE	5,40		UDINE	UD

I punteggi, con un valore da 5,40 (degno) indicano il risultato del processo di valutazione di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Ord.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
409	VOLPONES	FLAVIA	5,30		SPILIMBERGO	PN
410	BONINFANTE	ANTONIC	5,30		NAPOLI	NA
411	PIETRANTONI	PAOLO	5,30		VITTORITO	AQ
412	ORLANDO	VITO	5,30		GORIZIA	GO
413	GIUGOVAZ	ANTONELLA	5,30		TRIESTE	TS
414	CIMELLARO	GIOVANNA	5,20		MESSINA	ME
415	SIBILLA	FELICE	5,20		CIMITILE	NA
416	SCIBETTA	ANGELA	5,20		LATSANA	LD
417	CHISENA	COSIMO	5,20		UDINE	UD
418	MERGONI	PAOLA	5,15		MUGGIA	TS
419	BELFIORE	ALFONSO	5,15		NOTO	SR
420	PLATANIA	PAOLO	5,10		MONFALCONE	GO
421	FONTANA	NICOLO	5,10		PALERMO	PA
422	MONTALBANO	DOMENICO	5,05		TRIESTE	TS
423	FATHE	FIAWAH	5,00		UDINE	UD
424	ALLEGRA	GAETANO ALESSANDRO	5,00		BRANCAVILLA	CT
425	BARBI	ANDREA	5,00		FELTRO UMIFRHO	PD
426	LOIERO	GAETANO LIBALDO	4,95		PORTOGRUARO	VE
427	D'ONGHIA	FRANCESCO	4,90		PERUGIA	PG
428	BELLINVA	SALVATORE	4,90		PORDENONE	PN
429	SALERNO	PIETRO	4,90		SANTAGATA DI MILITELLO	NC
430	GIANNOTTI	VINCENZO	4,90		SALERNO	SA
431	AMINI	SAYYED JALIL	4,90		FERRARA	FE
432	MERLO	PAOLO	4,85		PALERMO	PA
433	DEL'AERA	GIOSUC	4,85		ISRI	BA
434	SCALABRINO	GIOVANNI	4,70		CUSTONACI	TP
435	BORTOLOTTI	LUIGI	4,70		TRENTO	TN
436	CASUCCIO	LUIGI MARIA ALFREDO	4,70		CALTANISSETTA	CL
437	ROMANELLO	FLAVIA	4,65		UDINE	UD
438	SCLAUNICH	SOFIA	4,60		MONFALCONE	GO
439	PERESSIN	PAOLA	4,60		GORIZIA	GO
440	VIVONA	ANTONIO	4,60		TRAPANI	TP
441	SAKRAN	ADIL MAHDY	4,60		TRIESTE	TS
442	TULISSI	PATRIZIA	4,60		MANZANO	UD

I punteggi con la asteriscola indicano i medici in possesso dell'abilitazione di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
443	BENAZZI	MARIA TERESA	4,50		TRIESTE	TS
444	CHIATTO	UMBERTO	4,50		AVERSA	CE
445	TAMARO	PAOLO	4,50		TRIESTE	TS
446	STEFANON	CARLO	4,50		CORNOVAUDO	PN
447	DELLA VALLE	MARCELLO	4,50		LECCE	LF
448	CODUTTI	ROLANDO	4,45		MORUZZO	UD
449	TOMASELLO	DARIO CARMELO	4,45		PORDENONE	PN
450	SASSO	GIAN MAURO	4,40		SACILE	PN
451	RAMETTA	MARISA	4,40		AVOLA	SR
452	FARGAHI	G <sup>o</sup> OLAMBREZA	4,40		ROMA	RM
453	MATERAZZO	FERNANDA	4,40		CASERTA	CE
454	RAITI	CONCETTA GERARDA	4,40		UDINE	UD
455	FRATTOLIN	PATRIZIA	4,40		CALDERARA DI RENO	BO
456	SIMONELLI	CSCILIA	4,30		SACILE	PN
457	GENERO	ANTONELLA	4,30		CANEVA	PN
458	ROVEDO	ANTONELLA	4,25		PORDENONE	PN
459	BONACCORSI	MARIO	4,25		CATANIA	CT
460	SCUDERI	SEBASTIANO ANTONIO	4,25		GIARRE	CT
461	RAELE	GIUSEPPE VINCENZO	4,20		FERRARA	FE
462	GERARDI	GREGORIO	4,20		PADOVA	PD
463	BUONOMO	FRANCESCA	4,20		TRIESTE	TS
464	GODENIGO	NICOLETTA	4,20		TRIESTE	TS
465	GETKOVIC	BORIS	4,20		TRANI	BA
466	DAL PONT	ORIENTA	4,15		SACILE	PN
467	ANTONELLI	PAOLA	4,15		CORCIANO	PG
468	CERGOL	MONICA	4,10		TRIESTE	TS
469	LATONE	SALVATORE	4,10		GELA	CL
470	SCUDERI	BRUNO	4,05		TRIESTE	TS
471	BATTELLO	CLAUDIA	4,05		MARTIGNACCO	UD
472	FEMIA	ORAZIO	4,00		SIDERNO	RC
473	MOUSAVI	SEYED AL'	4,00		MASCALUCCIA	CT
474	CORSITTO	ROSARIO	4,00		CALTANISSETTA	CL
475	CORSETTO	MARIA NICOLETTA	4,00		CASERTA	CE
476	PECAR	NIVES	4,00		TRIESTE	TS

I punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale.

Gred.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
477	SCOGNAMILLO	SALVATORE	3,95		MONTEVAKO	AG
478	COLONNA	LUCIA	3,95		TORRE ANNUNZIATA	NA
479	DI GIORGIO	GIULIA	3,90		ROMA	RM
480	MASUTTI	FLORA	3,80		TRIESTE	TS
481	DI BRIGIDA	MARISA	3,90		PESCARA	PE
482	PLOZZER	GARMELA	3,85		TRIESTE	TS
483	BOGIN	ELENA	3,85		UDINE	UD
484	MACRI	FERDINANDO	3,85		CASAVATORE	NA
485	MASTRANGELO	FILIBERTO	3,85		VASTO	CH
486	KIBLAWI	ABDUL KADER	3,80		TRENTO	TN
487	SCOPELLITI	FRANCESCO	3,80		D'AMPO CALABRO	RC
488	D'GRAZIA	FRANCESCO	3,80		AVERSA	CE
489	DORIGO	BRUNA	3,70		TRIESTE	TS
490	BALZANO	PATRIZIA	3,70		NAPOLI	NA
491	SABBADINI	GIORGIO	3,70		TAVAGNACCO	UD
492	FUMAGALLI	RENATO	3,65		PALERMO	PA
493	FANTASIA	ROBERTA	3,65		TRIESTE	TS
494	RAPISARDA	ROSARIA	3,60		FERRARA	FE
495	SORRENTINO	LORENZO	3,60		ERCOLANO	NA
496	INGEMI	MARIA CONCETTA	3,60		MESSINA	ME
497	CALCI	MARIO	3,60		TRIESTE	TS
498	INSERRA	GREGORIA	3,60		ACI SANTANTONIO	CT
499	GAMBARELLI	FRANCESCO PAOLO	3,55		SAN SEVERO	FG
500	TOMASONE	SALVATORE	3,50		SAN SEVERO	FG
501	PILLER	PAOLO	3,50		MUGGIA	TS
502	COLONI	LUCIANA	3,50		TRIESTE	TS
503	LEONESSI	GIAMPIERO	3,40		PISA	PI
504	LUCIANI	BENEDETTO	3,40		FRANCAVILLA AL MARI	CH
505	PAGONI	GILBERTO	3,40		TRIESTE	TS
506	KASHANPOUR	HAMID	3,30		PADOVA	PD
507	REITANO	RENATO	3,30		PALERMO	PA
508	TRAJA	ANTONIO	3,30		VIESTE	FG
509	SANGIORGI	DANIELE	3,30		PALERMO	PA
510	GERGOLET	MARCO	3,30		DOHERDO DEL LAGO	GO

I punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione di Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
511	RIGO	STEFANO	3,30		TRIESTE	TS
512	FACCHINETTI	RIITA	3,30		GRADO	GO
513	UDINA	PAOLO	3,25		UDINE	UD
514	STORTI	LUIGI	3,25		MONTE PORZIO CATONE	RM
515	GENOVESE	ANTONIO	3,20		BARI	BA
516	VENTRESCA	GIAN LUCA	3,20		TRIESTE	TS
517	VINCI	COSIMO	3,20		UDINE	UD
518	URBAN	FLAVIA	3,20		TRIESTE	TS
519	LOVISATO	ANDREA	3,15		TRIESTE	TS
520	ALUJTTA	SAVERIO	3,15		MISTERBIANCO	CT
521	MARCHETTI	GIOVANNI	3,15		CONTIGLIANO	RJ
522	BLANCO	GIUSEPPINA IRMA	3,10		UDINE	UD
523	RIOSA	MARINA	3,10		TRIESTE	TS
524	POL	ROSSELLA	3,10		TRIESTE	TS
525	ROMANO	FRANCESCA	3,10		MOIMACCO	UD
526	POLUZZI	GIUSEPPE	3,05		RESUTTANO	CL
527	ZACCARIA	ANTONIO	3,00		SAN MICHELE AL TAGLIAMENRO	VE
528	YUKANOVIC	SRETEN	3,00		GRADO	GO
529	CORBISIERO	AGOSTINO	3,00		LIVERRI	NA
530	DE FRANCESCHI	LUCIA	3,00		VERONA	VR
531	BIAZZO	LORETTA	3,00		TARCENTO	UD
532	LA FATA	VINCENZO	3,00		CINISI	PA
533	DI VITA	SALVATORE	2,95		PIAVE DI CAIARI	BL
534	GUGLIELMO	GAETANO	2,95		ANDRETTA	AV
535	BANNOTTI	ELODIA	2,90		MELIZZANO	BN
536	SPARACINO	LINA	2,90		PORDENONE	PN
537	SCORDO	PIETRO PAOLO	2,90		PALERMO	PA
538	DELBELLO	CLAUDIA	2,90		GRADO	GO
539	FANTI	GIOVANNI	2,85		PORDENONE	PN
540	MORETTA	SALVATORE	2,85		MARCIANISE	CE
541	STURM	ROBERTO	2,80		TRIESTE	TS
542	VITALE	SOSSIO	2,80		UDINE	UD
543	BRISCIK	ERIKA	2,80		SAN DORLIGO DELLA VALLI	TS
544	FERRARA	MARIA GABRIELLA	2,80		REGGIO CALABRIA	RC

Rapporto di lavoro dipendente

I punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale



Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
545	DOLSO	PIERLUIGI	2,80		BUJA	UD
546	SORBELLO	SEBASTIANO	2,75		GIARRE	CT
547	BOCCUCCI	NICOLA	2,75		CASARSA DELLA DELIZIA	PN
548	OREL	PATRIZIA	2,75		TRIESTE	TS
549	DELLA CORTE	SILVIA	2,70		TRIESTE	TS
550	MIOTTI	CARLO	2,70		GORIZIA	GO
551	GRAMIERO	GIAN ROCCO	2,70		PADOVA	PD
552	SCROBIGNA	PIERO	2,70		TRIESTE	TS
553	ILARI	VINCENZO	2,65		ERICE	TP
554	D'ONOFFRIO	VITO	2,65		PORCIA	PN
555	ESPOSITO	MARIA LUISA	2,60		NAPOLI	NA
556	MACALUSO	ANNA	2,60		TRIESTE	TS
557	SINCONI	ALESSANDRO	2,60		TRIESTE	TS
558	FEMINELLA	DARIO	2,60		ROMA	RM
559	DEL VESCOVO	MANUELA	2,60		RIFI	RJ
560	WERREN	MARIKA	2,60		TARCENTO	UD
561	ELIA	GIOVANNI	2,55		COMISO	RG
562	LUI	ALESSANDRA	2,50		MONFALCONE	GO
563	MIGLIA	ANTONELLA	2,50		TRIESTE	TS
564	MOLINO	ROSSELLA	2,50		TRIESTE	TS
565	BERTOLI	MARIA	2,50		TRIESTE	TS
566	RUFFINO	MARIA GRAZIA	2,50		ROMA	RM
567	CRESCENZO	ROMUALDO	2,50		GRUMO NEVANO	NA
568	FERNANDEZ	ROSA ESTER	2,50		UDINE	UD
569	PAFUMI	MASSIMO	2,50		NICOLOSI	CT
570	SARRAF	AFSANEH	2,50		PADOVA	PD
571	SALVETAT	MARIA LETIZIA	2,40		VALVASONE	PN
572	SICA	SALVATORE	2,40		NAPOLI	NA
573	GUTTADAURO	RENZO	2,40		PALERMO	PA
574	TASCA	GIULIANA	2,40		GORIZIA	GO
575	BENEDETTI	MARINELLA	2,40		TRIESTE	TS
576	ABRAMI	ROSSANA	2,30		SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS
577	BALLATORE	ANGELA	2,30		FORDENONE	PN
578	ZUNICA	SILVIA	2,30		PADOVA	PD

Il punteggio con un asterisco al lato destro indica: i medici in possesso dell'abilitato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
579	ESTERINI	SERGIO	2,30		ROMA	RM
580	MAFFETTONI	ADA	2,25		NAPOLI	NA
581	INCALCATERIA	CALOGERO	2,25		PIAZZA ARMERINA	EN
582	GAVIOLI	GIANLUCA	2,25		MODENA	MO
583	BALSAMO	MARIA	2,20		TAVAGNACCO	UD
584	SARRIAC	ROYA	2,20		PADOVA	PD
585	SPALLETTA	MICHELE	2,20		CODROPO	UD
586	TONELLO	CINZIA	2,20		SONICO	TS
587	ALMASI	JAMIL	2,20		GRAYINA DI CATANIA	CT
588	BONLIRA	SALVATORE	2,20		UDINE	UD
589	PAULUZZI	PAOLO	2,15		TRIESTE	TS
590	LOGROSCINO	ANTONIO	2,15		BARJ	BA
591	PITASSO	LOREANA	2,10		GORIZIA	GO
592	TOLISANO	ANGELO	2,10		COSENZA	CS
593	PEGORARO	ISABELLA	2,10		TARCENTO	UD
594	AMGARANO	ALBERTO	2,10		PASIAN DI PRATO	UD
595	GATTO	ALBERTO GIOVANNI	2,10		AVERSA	CE
596	BENIGNO	ORONZO ANTONIO	2,10		LUKI	BA
597	TAHERI	SHALMANI MASOUMIEH	2,10		MONTESILVANO	PE
598	SBURELIN	FRANCESCA	2,00		PORDENONE	PN
599	GEMMA	ANTONIETTA	2,00		TRIESTE	TS
600	MARINO	GIUSEPPE ROBERTO	1,95		GORIZIA	GO
601	MANGINO	FRANCESCO PAOLO	1,95		PAGANI	SA
602	DOMINUTTI	MARIA CRISTINA	1,90		UDINE	UD
603	SCIMONETTI	VINCENZO	1,90		CASORIA	NA
604	CROCE	SAVERIA LORY	1,90		UDINE	UD
605	SERENI	MICHELA	1,90		TRIESTE	TS
606	CORA	MARIA GRAZIA	1,90		TRIESTE	TS
607	DI LORETO	PIERLUIGI	1,90		PESCARA	PE
608	VERGONI	ADRIANO	1,90		PRIOLO GARGALLO	SR
609	NAVARRIA	GRAZIELLA	1,90		PATERNO	CT
610	GABRIELLI	MARCO	1,85		TRIESTE	TS
611	ACAMPORA	GIOSUE	1,85		PORDENONE	PN
612	GALIMI	GIOVANNI	1,80	Rapporto di lavoro dipendente	UDINE	UD

I punteggi con un asterisco al lato sono indicati i medici in possesso dell'attestato di formazione di Medicina Generale

Gred.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
613	CANDIDO	SALVATORE	1,80		GIELA	CL
614	CANNIZZARO	GIUSEPPE	1,80		FRENZE	FI
615	RISTAGNO	SERENELLA	1,80		UDINE	UD
616	SALANITRI	TOMMASO ROSARIO	1,80		CATANIA	CT
617	LENTINI	SALVATORE	1,80		RAGUSA	RG
618	MENIS	GABRIELLA	1,80		NIMIS	UD
619	MUCCHIUT	MARCO	1,80		SPILIMBERGO	PN
620	CAMILLI	LUCIO	1,80		FOLIGNO	PG
621	SARTO	GIORGIO	1,80		TRIESTE	TS
622	ZIVADINOV	ROBERT	1,80		TRIESTE	TS
623	MIANI	STEFANO	1,75		MARTIGNACCO	UD
624	PALMA	STEFANO	1,75		TAVAGNACCO	UD
625	PAGANO	CLAUDIO	1,75		CORNO DI ROSAZZO	UD
626	DI LAURO	VINCENZO	1,75		CERRETO SANCTA	UD
627	ACCARDO	PIETRO ANDREA	1,75		CASTELVETRANO	BN
628	COLUCCIO	PIETRO	1,75		CODROIPO	TV
629	GULLI	STEFANO	1,75		TRIESTE	UD
630	LAURIA	SANT' FEDELE	1,75		CATANIA	TS
631	DI STEFANO	FABIO	1,75		AVEZZANO	CT
632	MANFOME	TOMMASO	1,75		TRIESTE	AQ
633	BENTVEGNA	CARMELO	1,75		SIRACUSA	TS
634	MERENDA	ANXUR	1,75		PALERMO	SR
635	GRIGNETTI	MASSIMO	1,70		TRIESTE	PA
636	PIAZZA	AURELIO	1,70		TRAPPETO	TS
637	BONTIOEAN	ANGELA	1,70		TRIESTE	PA
638	GREGO	SANDRA	1,70		PORTOGRUARO	TS
639	ROSIN	CLAUDIO	1,70		RUDA	VE
640	PORZANO	ANTONIO MARIA	1,70		ROMA	UD
641	DE VUCOMO	CARLO	1,70		TRIESTE	RM
642	RUSSO	PIETRO	1,70		PORDENONE	TS
643	PAGANICA	PATRIZIA	1,70		ROMA	PN
644	GATTI	ALESSANDRO	1,65		TRIESTE	RM
645	ZULIANI	MASSIMO	1,65		PORDENONE	TS
646	BERGAMINI	I LUCA	1,60		TRIESTE	PN
						TS

I punteggi con un asterisco al loro destino indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
647	DANEK	RUGGERO	1,60		TRIESTE	TS
648	CALZONA	ARMANDO	1,60		CATANIA	CT
649	PALOMBELLA	OSVALDO	1,60		TRIESTE	TS
650	ODONI	GIULIO	1,60		SAONARA	PD
651	PADJANI	WALTER	1,60		FILINE VENETO	PN
652	RUPOLO	MAURIZIO	1,60		CANEVA	PN
653	CORPI	PAOLO	1,55		MODENA	MO
654	DONNER	DAVIDE	1,55		TREVISO	TV
655	COVILLO	CARMINE	1,50		RIEUNVENTO	BN
656	DELLA MONTA'	PAOLA	1,50		RAVBO	UD
657	SCUTTERI	BATTISTA	1,50		CASERTA	CE
658	SCHIOFFA	ORNELLA	1,50		NAHOLI	NA
659	ZANETTI	MICHELA	1,50		PORCIA	PN
660	DE FUSCO	CARMELA	1,50		CORMONS	GO
661	GRIMAZ	STEFANIA	1,50		FAEDIS	UD
662	PICCO	FRANCESCA	1,50		UDINE	UD
663	PICOZZI	MATILDE	1,50		ROMA	RM
664	MOLARO	MARIELLA	1,50		SEDEGLIANO	UD
665	PIVETTA	SILVIA	1,50		MUGGIA	TS
667	SCEVOLO	LAURA CAROLINA	1,40	Rapporto di lavoro dipendente	TRIESTE	TS
666	RIZZI	MARINA	1,40		TRIESTE	TS
668	TOCCO	MARIA DANIELA	1,40		CATANIA	CT
669	NACCI	GIUSEPPE	1,40		TRIESTE	TS
670	QUAIA	PIETRO	1,30	Rapporto di lavoro dipendente	CORDENONS	PN
671	ARMIERO	TOMMASO	1,25		MARCIANISI	CE
672	BUDA	ANDREA	1,25		TRIESTE	TS
673	GROSSI	GIOVANNI	1,25		ROMA	RM
674	FACCHIN	STEFANO	1,25		PORDENONE	PN
675	PELLEGRINO	MARCELLO	1,25		TRIESTE	TS
676	PIETROGRANDE	MICHELE	1,20		PADOVA	PD
677	GERARDI	MARIA RITA	1,20		REGALBUTO	EN
678	ZUCCARO	GIOVANNI	1,20		CATANIA	CT
679	CASATTA	LUCIA	1,20		TAVAGNACCO	UD
680	MAZZA	STEFANIA	1,20		PORDENONE	PN

I punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale.

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
681	GIANGRECO	ANTONINO	1,20		MONREALTE	PA
682	MICCOLI	PAOLO	1,20		TRIESTE	TS
683	RUPPI	PATREZIA	1,20		UDINE	UD
684	CROCETTI	GIORGIO	1,20		TRIESTE	TS
685	MENEGHINI	GIUSEPPINA	1,20		PORCIA	PN
686	SNIDERO	CARLO	1,20		DOLEGNA DEL COLLIO	GO
687	MARRONE	GAETANO	1,15		PALERMO	PA
688	BOSSI	ENZO	1,10		TRIESTE	TS
689	BERNARDIS	VALENTINA	1,10		POZZUOLO DEL FRIULI	UD
690	BOCCALON	MASSIMO	1,10		SACILE	PN
691	TOMACELLI	VINCENZO	1,10		LECCE	LJ
692	TATTONI	PAOLO	1,05		TRIESTI	TS
693	RACITI	SALVATORE	1,00		ACQUAFRANTA	CT
694	WIESENFELD	URI	1,00		TRIESTE	TS
695	PERMUTTI	DELIA	1,00		TRIESTE	TS
696	BERARDESCA	CLAUDIO	1,00		CAMPOSANO	NA
697	RAMOVICCHII	PAOLA	1,00		TRIESTE	TS
698	MICHELUTTI	GIORGIO	1,00		TRIESTE	TS
699	CONVERTINO	COSIMO	1,00		TRISTE	TS
700	MUGGIA	FABIO	1,00		TRIESTE	TS
701	DIRI	GINZIA	1,00		TALMASSONS	UD
704	ZANATTA	MANUELA	1,00		TAVAGNACCO	UD
702	SANNA	STEFANO	1,00		UDINE	UD
703	CASAGRANDE	SANDRA	1,00		SCONICO	TS
705	TROIANO	LUIGI	1,00		MANFREDONIA	FG
706	MORRETTI	EGIDIO	1,00		CARPINETO DELLA NORA	PE
707	BERNASCONI	PAOLA	1,00		BARU	BA
708	GRASSI	CARLA	1,00		PAVIA DI UDINE	UD
709	SCOTTI	GIUSEPPE	1,00		EBOLI	SA
710	LABOMBARDA	ANTONELLA	1,00		GIOVINAZZO	BA
711	BOTTERI	ELENA	1,00		TRIESTE	TS
712	MARICHI	PAOLA	1,00		TRIESTE	TS
713	FAVARA	CARMELO	1,00		CATANIA	CT
715	SANDRI	SIMONETTA	1,00		SACILE	PN

I punteggi con un asterisco al lato destro indicano i risultati in possesso dell'interessato di formazione in Medicina Geriatrica.

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
716	PETRUCCO	ALESSANDRA	1,00		TRIESTE	TS
714	MELAZZINI	SIMONA	1,00		PAVIA	PV
718	COMINOTTO	FRANCO	1,00		MONFALCONE	GO
717	AVERNA	MICHELA	1,00		SANTAGATA LI DATTIATI	CT
719	AURIGEMMA	GIUSEPPE	1,00		ROMA	RM
720	DI VENDRA	GIUSEPPE	1,00		BARI	BA
721	URSO	MICHELE	1,00		PADOVA	PD
722	MILAN	ISABELLA	1,00		ROMA	RM
723	D'ARCANGELI	ARMANDO	1,00		BOIANO	CB
726	CATTANAR	PATRIZIA	1,00		MONFALCONE	GO
725	BATTAFARANG	CARMELO	1,00		ROTONDELLA	MI
724	RIVITTI	ROSARIO	1,00		ROMA	RM
727	MARSON	CHIARA	1,00		AVIANO	PN
728	ROMBOLA	FABIO	1,00		TRIESTE	TS
729	CELESTE	GIOVANNA	1,00		MESSINA	ME
733	CANCI	ULIO	1,00		MONFALCONE	GO
734	RESTUCCIA	NUNZIO	1,00		LENINI	SR
732	ANTONUTTI	ROBERTA	1,00		MONFALCONE	GO
731	MAZZORAN	LUCIA	1,00		GORGIO AL MONTILANO	TV
730	ANTONINI	ERICA	1,00		TRIESTE	TS
735	SIMETH	CATRIN	1,00		TRIESTE	TS
736	UMEK	ELISABETTA	1,00		TRIESTE	TS
737	DE BIASE	FABIO	1,00		TRIESTE	TS
738	ENGLARO	PIERA	1,00		FOGGIA	FG
739	MALALAN	FABIO	1,00		TOLMEZZO	UD
740	CODEMO	ALESSANDRA	1,00		TRIESTE	TS
741	DI DONATO	LUIGI	1,00		PREGANZIOL	TV
742	LENTI	SALVATORE	0,90		NAPOLI	NA
743	BRISOTTO	GIOVANNI	0,90		GROTTAGLIE	TA
744	BISIANI	FABRIZIO	0,90		PORDENONE	PN
745	BORTUZZO	GERMANA	0,90		TRIESTE	TS
746	VAZZOLER	FIORILLA	0,90		PORDENONE	PN
747	GIRARDI	TIZIANA	0,90		SACILE	PN
748	ABOUHEIF	EHAB	0,90		MILANO	MI
					MUGGIA	TS

I punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso del attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
749	CAFFAU	CRISTINA	0,80		TRIESTE	TS
750	LEONARDI	SABINA	0,80		ROVERETO	TN
751	FARMANI	ALOSAT	0,80		MESSINA	ME
752	GIANGRECO	MARIA LIVIA	0,75		PALERMO	PA
753	PONTECORVO	VINCENZO	0,75		FORMIA	LT
754	DE TROVATO	ALBERTO	0,75		CRUMONA	CR
755	LEITA	MARIA LIVIA	0,70		TRIESTE	TS
756	BAZO	GIANFRANCO	0,70		SGONICO	TS
757	MAURENCIG	MARZIA	0,70		GORIZIA	GO
758	SANTAROSSA	SANDRA	0,70		PORDENONE	PN
759	MANFREDI	CARMINE	0,70		MONFALCONE	GO
760	ANNESE	VIRGINIA	0,70		UDINE	UD
761	BASSO	ANTONIO	0,70		FIUME VENETO	PN
762	ELIA	MARIA GABRIELLA	0,70		SAN CESARIO D'ARZIZO	LE
763	LZZIO	SEBASTIANO	0,65		UDINE	UD
764	DE ROSA	RITA	0,60		PORDENONE	PN
765	GAMBA	CLAUDIA	0,50		TRIESTE	TS
766	ESMAILLOU	ABDOLROSSEIN	0,50		MOGLIANO VENETO	TV
767	MATTIGHELLO	PAOLO	0,50		TRICESIMO	UD
768	LODOLO	CRISTINA	0,50		FIUME VENETO	PN
769	CARUSO	MARIA ROSA	0,50		CIRÒ MARINA	KR
770	PELLEGRINO	ANNAMARIA	0,50		BARI	BA
771	MAZZOCCHI	CLARITA	0,50		ASCOLI PICENO	AP
772	BENCI	ELISABETTA	0,50		TRIESTE	TS
773	MINATEL	EMILIO	0,50		AZZANO DECIMO	PN
774	QUATTRONE	EURA	0,50		PORDENONE	PN
775	STEFAN	ELETTRA	0,50		PORDENONE	PN
776	SCUDERI	LIVIA	0,50		BONDENO	FE
777	CONTE	MARIA ANNA	0,50		MONFALCONE	GO
778	SPOLAOR	ANTONIO	0,50		ROVCHI DELLEGIONARI	GO
779	NADAL	ARIANNA	0,50		SACILE	PN
780	GRECO	NADYA	0,50		TRIESTE	TS
781	MARZILLI	MASSIMO	0,50		ARCE	FR
782	ZANELLO	FABRIZIA	0,50		TALMASSONS	UD

I punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Incompatibilità	Residenza	Prov.
783	PAGGETTI	DANIELA	0,50		UDINE	UD
784	FUMAGALLI	IOA	0,50		SPILIMBERGO	PN
785	IVANČIČ	IGOR	0,40		MONFALCONE	GO
786	ROVEDO	SANTE	0,30		FANNA	PN
788	CATTINELLI	SERGIO	0,30		TRIESTE	TS
787	MAURENCOIG	MASSIMO	0,30		GORIZIA	GO
789	BOSCO	MANUELA	0,30		CORMONS	GO
790	FACCHIN	ADRIANO	0,30		PORDENONE	PN
791	FORTUNATI	ALFONSO	0,30		SALERNO	SA
792	SCHIAVULLI	ORNELLA	0,30		NAPOLI	NA
793	FILIPPO	MARCO	0,30		TRIESTE	TS
794	BELLAN	GIOVANNA	0,30		GRADO	GO
795	DI BENEDETTO	ANTONINO	0,30		PALERMO	PA
796	MARIELLA	MICHELE	0,30		BONIFATI	CS
797	SFREDDO	PATRIZIA	0,30		GRADISCA (FISUNZ)	GO
798	DI SANTE	GIUSEPPE	0,30		LADONEGHE	PD
799	LICITRA	LUCIANO	0,30		TRIESTE	TS
800	DAMATO	ROSARIA	0,30		PAGNACCO	UD
801	INGLESE	MARGHERITA	0,20		PADOVA	PD
802	BARUCA	ROBERTO	0,20		TRIESTE	TS
803	ALOI	ACCURSO	0,00		DOLO	VE
804	COSATTI	CARLA	0,00		PASIAN DI PRATO	UD
805	GHASEM POUR	MAHMOUD	0,00		TRIESTE	TS
806	NARDONE	TULLIO	0,00		SANTA MARIA A VICO	CE
807	PISANTI	CARMELINA	0,00		TRIESTE	TS
808	LO SCALZO	VINCENZO	0,00		ORLA	CL
809	PETRASKOVA	DANIELA	0,00		UDINE	UD
810	VASSIGH	HOSSEIN	0,00		MONTESILVANO	PE
811	MODESTO	ROSA	0,00		FORMIA	LT
812	SARF	MILADEN ANDREA	0,00		TRIESTE	TS
813	RAHMATI	KARAHRODI MAHMUD	0,00		MONTESILVANO	PE
814	VASELLI	GIOVANNI	0,00		MONTIGNOSO	MS
815	GOTTIS	MARCO	0,00		PORDENONE	PN

I punteggi con virgola indicano al loro destra indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale



## Ordine alfabetico

Gradi	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Incompatibilità/Motivo esclusione	Residenza	Prov.
99	ABBATINO	DONATELLA	19,30	Medico Genérico Convenzionato	PAVIA DI UDINE	UD
87	ABOSSIDA	ANTONIO	20,60		LONGOBUCCO	CS
748	ABOU-HEIF	EHAB	0,90		MUGGIA	TS
576	ABRAMI	ROSSANA	2,30		SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS
611	ACAMPORA	GIOSUE'	1,85		TORDESIONE	PN
627	ACCARDO	PIETRO ANDREA	1,75		CASTELVETRANO	TP
	ALADIO	PATRIZIA			CATANIA	CT
	ALBERTI	FULVIO			CORDEONS	PN
520	ALUOTTA	SAVERIO	3,15	Abitilitato dopo il 31.12.94	MISTERIBIANCO	CT
424	ALLEGRA	GAETANO ALESSANDRO	5,00	Abitilitato dopo il 31.12.94	BIANCAVILLA	CT
	ALLEGRO	CLAUDIO			PADOVA	PD
224	ALLOCCA	GIUSEPPE	13,00*	Abitilitato dopo il 31.12.94	POMIGLIANO PARCO	NA
587	ALMASI	JAMIL	2,20		GRAVINA DI CATANIA	CT
803	ALDI	ACCURSO	0,00		DOLO	VE
123	ALDOMONTE	LEDA DOMENICA	17,10		REGGIO CALABRIA	RC
	ALU'	MASSIMILIANO			MESSINA	ME
97	AMBROSINO	SAVERIO	19,50*	Abitilitato dopo il 31.12.94	MARIGLIANUOLA	NA
431	AMINI	SAYYED JALIL	4,90		FERRARA	FE
152	ANASTASI	ELISA	15,70		TRICESIMO	UD
306	ANDRIGHETTO	ENRICA	8,80	Medico Genérico Convenzionato	SAN GIORGIO DELLA RICCHINVELDA	PN
594	ANGARANO	ALBERTO	2,10		PASIAN DI PRATO	UD
760	ANNESE	VIRGINIA	0,70		UDINE	UD
	ANTARES	PAOLA			POVOLUTTO	UD
	ANTERMITE	FRANCESCO			MANDURIA	TA
70	ANTONAZZO	FILIPPO	22,55		UDINE	UD
467	ANTONELLI	PAOLA	4,15		CORCIANO	PG
	ANTONELLI	SERGIO			LANCIANO	CH
20	ANTONIACOMI	DIEGO	36,70	Abitilitato dopo il 31.12.94	SAURIS	UD
730	ANTONINI	ERICA	1,00	Medico Genérico Convenzionato	TRUPSTE	TS
	ANTONIONE	RAFFAELLA			TRIESTE	TS
732	ANTONUTTI	ROBERTA	1,00	Abitilitato dopo il 31.12.94	MONFALCONE	GO
127	ARCIOGONO	ANTONIO	17,00		ACCATENA	CT
227	ARJA	MOHAMMAD DIAB ISSA	12,90		SORIANO CALABRO	VV

\* punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

## Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Incompatibilità/Motivo esclusione	Residenza	Prov.
671	ARMIERO	TOMMASO	1,25		MARCIANISE	CE
45	ARNERICH	FRANCO	26,10*	Medico Genetico Convenzionato	TRIESTE	TS
156	ASCOLI	EMILIA	15,50*		NAPOLI	NA
719	AURIGEMMA	GIUSEPPE	1,00		ROMA	RM
717	AVERNA	MICHELA	1,00		SANTAGATA LI BATTIATI	CT
211	AVETA	ALFREDO	13,30		REANA DEL ROVALE	UD
	BARBARAC	MAGDALENA		Abilitato dopo il 31.12.94	POZZUOLI	NA
	BAIS	BRUNO		Abilitato dopo il 31.12.94	SAN VITO AL TORRE	UD
577	BALLATORE	ANGELA	2,30		PORDENONE	PN
583	BALSAMO	MARIA	2,20		TAVAGNACCO	UD
490	BALZANO	PATRIZIA	3,70		NAPOLI	NA
60	BARACETTI	ROBERTO	24,00	Medico Genetico Convenzionato	UDINE	UD
235	BARBACCIA	GIUSEPPE	12,45		UDINE	UD
425	BARBI	ANDREA	5,00		FELETTO UMBERTO	UD
331	BARRIERI	DARIO ROSARIO	7,90		CAMPOLATTARO	BN
	BARESSI	ALBERTO		Abilitato dopo il 31.12.94	RONCHI DEI LEGIONARI	GO
273	BARIOSCO	STEFANO	10,20		CAGLIARI	CA
157	BARONE	FORTUNATO	15,50		GRADO	GO
338	BARRESI	PIETRO	7,60		PALERMO	PA
388	BARTOLINI	PAOLO	5,95		ASCOLI PICENO	AP
318	BARTONE	ANTONIO	8,30		SORIANO CALABRO	VC
802	BARUÇA	ROBERTO	0,20		TRIESTE	TS
247	BASCHIMO	ROBERTO	11,80		GEMONA DEL FRIULI	UD
314	BASCIANI	EUGENIO	8,50		MOLETTA	BA
371	BASILE	ENZO RENATO	6,40		MONFALCONE	GO
408	BASSANI	ALICE	5,40		UDINE	UD
212	BASSI	LAURIA	13,30	Medico Genetico Convenzionato	ARZIGNANO	VI
761	BASSO	ANTONIO	0,70		FRUVE VENETO	PN
183	BASTIANINI	MARIA LETIZIA	14,70*		TRIESTE	TS
725	BATTAFARANO	CARMELO	1,00		ROTONDELLA	MT
17	BATTELLINO	FABIO	40,00*	Medico Genetico Convenzionato	BUTA	UD
471	BATTELLO	CLAUDIA	4,05		MARTIGNACCO	UD
756	BAZO	GIANFRANCO	0,70		SCORNICO	TS

I punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

## Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Incompatibilità/Motivo esclusione	Residenza	Prov.
145	BEL	ANNA MARIA	16,20*		SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
419	BELFIORE	ALFONSO	5,15		NOTO	SR
794	BELLAN	GIOVANNA	0,30		GRADO	GO
428	BELLINVA	SALVATORE	4,90		PORTOFONICO	PN
443	BENAZZI	MARIA TERESA	4,50		TRIESTE	TS
772	BENCI	ELISABETTA	0,50		TRIESTE	TS
575	BENEDETTI	MARINELLA	2,40		TRIESTE	TS
596	BENIGNO	ORONZO ANTONIO	2,10		TURI	BA
633	BENTIVEGNA	CARMELO	1,75		SIRACUSA	SR
696	BERARDESCA	CLAUDIO	1,00		CAMPUSANO	NA
646	BERGAMINI	LUCA	1,60		TRIESTE	TS
360	BERGNACH	BARBARA	6,75		PASIAN DI PRATO	UD
689	BERNARDIS	VALENTINA	1,10		POZZUOLO DEL FRIULI	UD
707	BERNASCONI	PAOLA	1,00		PARI	BA
565	BERTOLI	MARIA	2,50		TRIESTE	TS
112	BERTUCC	FRANCESCO	17,80		SPADOLA	VA
405	BIANCHI	ALFSSANDRA	5,60		SORA	FR
107	BIANCO	LUIGIA	18,30*		PISCINOLA	NA
250	BIANCO	VINCENZO	11,50		PISCINOLA	NA
531	BIASZZO	LORETTA	3,00		TARCENTO	UD
744	BISIANI	FABRIZIO	0,90		TRIESTE	TS
	BISON	LORENZO		Abitilitato dopo il 31.12.94	TRIESTE	TS
	BIZZARINI	EMILIANA		Abitilitato dopo il 31.12.94	UDINE	UD
522	BLANCO	GIUSEPPINA IRMA	3,10		UDINE	UD
75	BLARASIN	LUIGI	22,20	Medico Generico Convenzionato	SPILIMBERGO	PN
348	BLARZINO	MAURIZIO	7,20		LAUICO	UD
180	BOCCACCIO	SALVATORE	14,70*		AVOLA	SR
690	BOCCALON	MASSIMO	1,10		SACILE	PN
547	BOCCUCCI	NICOLA	2,75		CASARSA DELLA DELIZIA	PN
483	BOCIN	ELENA	3,85		UDINE	UD
11	BOITI	MAURO	51,90	Medico Generico Convenzionato	OVARO	UD
129	BOLIANDI	MARCO	18,90	Medico Generico Convenzionato	TRIESTE	TS
459	BONACCORSI	MARIO	4,25		CATANIA	CT

\* I punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'archivio di formazione in Medicina Generale.

## Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Incompatibilità/Motivo esclusione	Residenza	Prov.
410	BONINFANTE	ANTONIO	5,30		NAPOLI	NA
8	BONIS	LEOPOLO	53,50	Medico Generico Convenzionato	TOLMEZZO	UD
93	BONSERIO	MARIA	19,80*		CANDSA DI PUGLIA	BA
637	BONTIDEAN	ANGELA	1,70		TRIESTE	TS
588	BONURA	SALVATORE	2,20		UDINE	UD
150	BORRONI	MAURIZIO	15,85		RIVIGNANO	UD
435	BORTOLOTTI	LUIGI	4,70		TRENTO	TN
745	BORTUZZO	GERMANA	0,90		PORDENONE	PN
789	BOSCO	MANUELA	0,30		CORMONS	GO
688	BOSSI	ENZO	1,10		TRIESTE	TS
711	BOTTERI	ELENA	1,00		TRIESTE	TS
68	BRAIDA	NADIA	22,80	Medico Generico Convenzionato	PORPETTO	UD
81	BRANCATO	LUIGI ANTONIO	21,05		MANTOVA	PN
105	BRAVO	MARIA ANGELA	18,45	Medico Generico Convenzionato	REANA DEL ROJALE	UD
133	BREGANI	CHIARA	16,70*		GORIZIA	GO
29	BREVINI	GIORGIO	31,80	Medico Generico Convenzionato	UDINE	UD
543	BRISCK	ERIKA	2,80		SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS
743	BRISOTTO	GIOVANNI	0,90		PORDENONE	PN
303	BROGNA	ENRICO	8,90		CORNEDO VICENTINO	VI
82	BRONCA	MARIACRISTINA	20,95	Medico Generico Convenzionato	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
190	BROVEDANI	DOMENICO	14,40	Medico Generico Convenzionato	TOLMEZZO	UD
213	BRUNO	INNOCENZA	13,30		MESSINA	ME
5	BRUNO	PAOLO MARIO	58,95	Medico Generico Convenzionato	FORME DI SOPRA	UD
	BRUSSI	VALENTINA		Abituito dopo il 31.12.94	UDINE	UD
206	BUCCI	GIUSEPPE	13,55	Medico Generico Convenzionato	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO
	BUCUR BOREAN	ILEANA CARMEN		Abituito dopo il 31.12.94	ZOPPOLA	PN
672	BUDA	ANDREA	1,25		TRIESTE	TS
184	BULLIAN	LUISA	14,60		PAGNACCO	UD
174	BUCMAVENTURA	EMANUELA	15,00*		FOGGIA	FG
96	BUCONGIOVANNI	FELICIA	19,50	Medico Generico Convenzionato	FUMICELLO	UD
463	BUCONOMO	FRANCESCA	4,20		TRIESTE	TS
278	BUSACCA	ANNA	10,45		SAN GIOVANNI DI GALFERRA	CT
216	BUSIELLO	VINCENZO	13,20		UDINE	UD

I punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale.

## Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Incompatibilità/Motivo esclusione	Residenza	Prov.
	BUTTAZZI					
	LÖRENZO			Abititato dopo il 31.12.94	SAN PIOR	TV
55	CACITTI	MAURO	24,40	Medico Genérico Convenzionato	TOLMEZZO	UD
2	CADONATI	ADALGISA	70,60	Medico Genérico Convenzionato	TOLMEZZO	UD
749	CAFFAU	CRISTINA	0,80		TRIESTE	TS
146	CAL	STEFANO	16,15*		UDINE	UD
139	CALABRIA	MICHELE	16,50*		NOLA	NA
131	CALABRO	LAURA	16,80*		MESTRE	VE
497	CALCI	MARIO	3,60		TRIESTE	TS
126	CALDERINI	SERGIO	17,00	Medico Genérico Convenzionato	CIVIDALE DEL FRIGLI	UD
	CALVARUSO	LIBORIO		Abititato dopo il 31.12.94	ALCAMO	TP
648	CALZONA	ARMANDO	1,60		CATANIA	CT
620	CAMILLI	LUCIO	1,00		FRILOGNO	BG
733	CANCI	VILIO	1,00		MONFALCONE	GO
	CANCIANI	MAURO			PORDENONE	PN
69	CANCIANI	DANIELA	22,60	Abititato dopo il 31.12.94	BICINICO	BD
613	CANDIDO	SALVATORE	1,60	Medico Genérico Convenzionato	GRELA	CL
614	CANNIZZARO	GIUSEPPE	1,80		FIRENZE	FI
	CANTALUPO	FILIPPO			UDINE	UD
218	CAPOBIANCO	GAETANO	13,15	Abititato dopo il 31.12.94	TOLMEZZO	UD
290	CAPOBIANCO	MARIA CONCETTA	9,60	Medico Genérico Convenzionato	TIRMOLI	CB
251	CAPPELLERI	UMBERTO LUCA	11,45		ROCCELLA IONICA	RC
244	CAPITELLI	GIANNA	12,00*		TRIESTE	TS
	CARGNELLO	SABRINA			UDINE	UD
245	CARGNELUTTI	DANIELA	11,90	Abititato dopo il 31.12.94	UDINE	UD
	CARNOVALE	VITO			SAN NICOLA DA CRISSA	VV
340	CAROLI	MICHELE	7,50	Abititato dopo il 31.12.94	SACILE	PN
44	CAROSSELLI	ARMANDO	26,30	Medico Genérico Convenzionato	UDINE	UD
	CARPANO	GIUSEPPE			AVOLA	SR
365	CARPENITO	PASQUALE	6,60	Abititato dopo il 31.12.94	ATRIPALDA	AV
769	CARUSO	MARIA ROSA	0,50		CITTO MARINA	KR
281	CARUSONE	ANTONIO	9,90		PONTELATONE	CE
703	CASAGRANDE	SANDRA	1,00		SOONICO	TS
361	CASAROLI	MARCO	6,70		SAN DANIELE DEL FRIGLI	UD

\* punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso del attestato di formazione in Medicina Generale

## Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Incompatibilità/Motivo esclusione	Residenza	Prov.
679	CASATTA	LUCIA	1,20		TAVAGNACCO	UD
214	CASTAGNA	ANTONIO	13,30		NAPOLI	NA
378	CASTAGNA	STEFANO	6,20		SAN QUIRINO	PN
436	CASUCCIO	LUNGI MARIA ALFREDO	4,70		CALTANISSETTA	CL
373	CATANO	GRAZIANO	8,40	Medico Genérico Convenzionato	GRADISCA D'ISONZO	GO
140	CATTAROSSE	CRISTINA	16,48	Medico Genérico Convenzionato	SAN DORLICO DELLA VALLE	TS
788	CATTINELLI	SERGIO	0,30		TRIESTE	TS
726	CATTONAR	PATRIZIA	1,00		MONFALCONE	GO
28	CAVALLARO	VITO	32,30	Medico Genérico Convenzionato	PULFERO	UD
345	CECCOLI	SIMONA	7,95		L'AQUILA	AQ
23	CECOLIN	ERMINIA	34,50*		BUTTA	UD
729	CELESTE	GIOVANNA	1,00	Medico Genérico Convenzionato	MESSINA	ME
468	CERGOL	MONICA	4,10		TRIESTE	TS
465	GETKOVIC	BORIS	4,20		TRANI	BA
444	CHIATTO	UMBERTO	4,50		AVERSA	CE
417	CHISENA	COSIMO	5,20		UDINE	UD
33	CHIUCH	PAOLA	28,70	Medico Genérico Convenzionato	ARTEGNA	UD
334	GIAYATTONE	ANDREA	7,80		CASERTA	CE
90	CRUTA	GIANNI	20,40		CORDENONS	PN
414	CIMELLARO	GIOVANNA	5,20		MESSINA	ME
393	CIRONE	MARINA	5,90		FARINDOLA	PE
369	CIRULLI	ANIBALE	6,45		CAVIA	VE
	CLARI	TATIANA		Abititato dopo il 31.12.94	ROMA	RM
740	CODENO	ALESSANDRIA	1,00		PRUGNANZIOL	TV
448	CODUTTI	ROLANCO	4,45		MORUZZO	UD
30	COLETTI	BEATRICE	30,20	Medico Genérico Convenzionato	COLLOREDO DI MONTI ALBANI	UD
387	COLICCHIA	GIOVANNI	5,95		TRAPANI	TP
502	COLONI	LUCIANA	3,50		TRIESTE	TS
478	COLOMNA	LUCIA	3,95		TORRE ANNUNZIATA	NA
628	COLUCCIO	PIETRO	1,75		CODRONE	UD
322	COMANDATORE	LUIGI	8,25		UDINE	UD
718	COMINOTTO	FRANCO	1,00		MONFALCONE	GO
286	COMITO	PAOLO DANIELE	9,65		TARVISIO	UD

I punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

## Ordine alfabetico

Gred.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Incompatibilità/Motivo esclusione	Residenza	Prov.
326	CONDORELLI	SALVATORE	8,10		CARLENTINI	SR
777	CONTE	MARIA ANNA	0,50		MONFALCONE	GO
379	CONTI	ANDREA	6,15		TORVIMPARTE	AQ
699	CONVERTINO	COSIMO	1,00		TRIESTE	TS
122	COPPEA	DARIO	17,10		AFRAGOLA	NA
653	COPPI	PAOLO	1,55		MODENA	MO
246	COPPOLA	ELENA	11,90		BUDRIO	BO
606	CORA'	MARIA GRAZIA	1,90		TRIESTE	TS
529	CORBISIERO	AGOSTINO	3,00		LIVIERI	NA
116	CORRADETTI	CARMELA	17,50	Medico Genetico Convenzionato	TIRANO	SO
301	CORRADINI	MORENA	9,05	Medico Genetico Convenzionato	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE
475	CORSETTO	MARIA NICOLETTA	4,00		CASERTA	CE
474	CORSITTO	ROSARIO	4,00		CALTANISSETTA	CL
804	COSATTI	CARLA	0,00		PASIAN DI PRATO	UD
186	COSSANO	ADA MALVINA	14,55*		TRIESTE	TS
196	COSSUTTA	LUIGI	14,25*		TRIESTE	TS
26	COSTA	LUIGI	33,10	Medico Genetico Convenzionato Abilitato dopo il 31.12.94	TRIESTE	TS
	COSTANTINO	GENNARO			MOTO DELLA CIVITELLA	SA
391	COSTIGLIOLA	GENNARO	5,90		TRENTO	TN
655	COVIELLO	CARMINE	1,50		BENEVENTO	BN
312	COZZI	GIOVANNA	8,50		UDINE	UD
14	COZZI	GIUSEPPE	44,60	Medico Genetico Convenzionato	MAJANO	UD
567	CRESCENZO	ROMUALDO	2,50		GRUMO NEVANO	NA
268	CRISTIANI	ENRICA	10,50		FERRARA	FE
251	CRIVELLI	GIOVANNI ANTONIO	11,35	Medico Genetico Convenzionato	CAVAZZO CARNILO	UD
136	CROATTINO	LUCIA	16,50	Medico Genetico Convenzionato	UDINE	UD
604	CROCE	SAVERIA LORY	1,90		UDINE	UD
684	CROCETTI	GIORGIO	1,20		TRIESTE	TS
	CRUCIATTI	BARBARA			UDINE	UD
144	CRUCIATTI	ANTONINO	16,30*	Abilitato dopo il 31.12.94	FANNA	PN
278	CRUPI	FRANCESCO	9,95		UDINE	UD
130	CULOT	PAOLO	16,90	Medico Genetico Convenzionato	CORMONS	GO
78	D'AGOSTINI	MAURIZIO	21,80	Rapporto di lavoro dipendente	VERONA	VR

I punteggi con un asterisco (\*) sono destinati esclusivamente ai medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale.

## Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Incompatibilità/Motivo esclusione	Residenza	Prov.
98	D'ALESSANDRO	LUIGI	19,40		GRUMO APPULA	BA
288	D'ANGELO	ANTONINO	9,60		CATTOLICA ERACLIA	AG
	D'ANGELO	FRANCESCO		Abituito dopo il 31.12.94	BORGO VAL D'ATARO	PR
181	D'ANNA	SALVATORE MARIA	14,70*		RAFFADALI	AG
723	D'ARCANGELO	ARMANDO	1,00		BOIANO	CB
427	D'ONGHIA	FRANCESCO	4,90		PERUGIA	PG
554	D'ONOFRIO	VITO	2,65		PORCIA	PS
466	DAL PONT	ORIELTA	4,15		SACILE	PN
800	DAMATO	ROSARIA	0,30		PAGNACCO	UD
647	DANEK	PIUGGERO	1,60		TRIESTE	TS
94	DE ANNA	MARIA	19,60	Medico Generico Convenzionato	AZZANO DECIMO	PN
737	DE BIASE	FABIO	1,00		FOGGIA	FG
309	DE CARLI	MARCO	8,70		UDINE	UD
530	DE FRANCESCHI	LUCIA	3,00		VERONA	VR
660	DE FUSCO	CARMELA	1,50		CORMONS	GO
381	DE LORENZO	SAVERIO	6,00		REGGIO CALABRIA	RC
61	DE LUCA	VINCENZO	23,90		MESSINA	ME
	DE LUCIA	GIANNA		Abituito dopo il 31.12.94	FALCONARA MARITTIMA	AN
128	DE MARCO	GIOVANNI	16,95		MESSINA	ME
66	DE MARCO	LOREDANA	23,00*		COSENZA	CS
226	DE MARTIN	LENIA	13,00	Medico Generico Convenzionato	VICENZA VENETO	VI
311	DE MATTEIS	PIERGIUSEPPE	8,60		NOVOLI	LE
31	DE NICOLELLIS	FILIPPO	29,45*	Medico Generico Convenzionato	RONCHI DELLEGIONARI	GO
179	DE NORA	GRAZIELLA	14,70		SPIEA	VE
143	DE PRETIS	HEIDI	16,30		FORNI AVOLTRI	UD
764	DE ROSA	RITA	0,60		PORDENONE	PN
285	DE ROSA	ROBERTO	9,70		MONFALCONE	GO
253	DE STEFANO	ALESSANDRA	11,90		TRIESTE	TS
754	DE TROVATO	ALBERTO	0,75		CREMONA	CR
641	DE VUONO	CARLO	1,70		TRIESTE	TS
	DEI NEGRI	MAX		Abituito dopo il 31.12.94	PRATA DI PORDENONE	PN
362	DEL CORE	GAETANO	6,65		NAPOLI	NA
178	DEL COZZO	GIUSEPPE	14,80*		TRASAGHIS	UD

\* punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale



## Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Incompatibilità/Motivo esclusione	Residenza	Prov.
21	DEL FABBRO	LUCIANO	35,30	Medico Generico Convenzionato	FORNI AVOLTRI	UD
74	DEL FABRO	CARLO	22,25	Medico Generico Convenzionato	UDINE	UD
50	DEL PUP	LINO	25,35	Medico Generico Convenzionato	CORDENONS	PN
559	DEL VESCOVO	MANUELA	2,80		RIETI	RJ
171	DEL VILLANO	PIETRO	15,00		SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE
83	DEL ZOTTO	RAFFAELLA	20,85		UDINE	UD
538	DELBELLO	CLAUDIA	2,90		GRADO	GO
433	DELL'AERA	GIOSUE	4,85		TURI	RA
549	DELLA CORTE	SILVIA	2,70		TRIESTE	TS
34	DELLA MEA	STEFANO	26,60	Medico Generico Convenzionato	MOGGIO LUDINESE	UD
656	DELLA MONTA	PAOLA	1,50		RAVEO	UD
217	DELLA RUPE	PIERPAOLO	13,15	Medico Generico Convenzionato	MONTEALCINI	GO
305	DELLA VALLE	GIOVANNI	8,80		CAMPORASSO	CB
447	DELLA VALLE	MARCELLO	4,50		LECCE	LE
141	DELLA VEDOVA	FABRIZIA	16,40	Medico Generico Convenzionato	RIVIGNANO	UD
208	DELLA VEDOVA	RENATO	13,50		DIGNANO	UD
225	DEVOTI	CRISTIANO	13,00*		PRIOLO GARGALLO	SR
	DI BARI	DARIO		Abititato dopo il 31.12.94	POLIGNANO A MARE	BA
795	DI BENEDETTO	ANTONINO	0,30		PALERMO	PA
481	DI BRIGIDA	MARISA	3,90		PESCARA	PE
32	DI CERBO	VINCENZO	29,30*		DUGENTA	BN
374	DI CHIARA	PIETRO	6,35		MUZZANA DEL TURGNANO	UD
198	DI CORCIA	MARIA GRAZIA	14,15*		FOGGIA	FG
741	DI DONATO	LUIGI	1,00		NAPOLI	NA
479	DI GIORGIO	GIULIA	3,90		ROMA	RM
134	DI GIROLAMO	CLAUDIO	15,65*		UDINE	UD
111	DI GIUNTA	CUSTOZE	18,00*		LEONFORTE	EN
488	DI GRAZIA	FRANCESCO	3,80		AVERSA	CE
626	DI LAURO	VINCENZO	1,75		CERRETO SANNITA	BN
607	DI LORETO	PIERLUIGI	1,90		PESCARA	PE
205	DI MEO	PATRIZIA	13,60		AVERSA	CE
349	DI PINTO	ROSANNA	7,20		ARZENE	PN
	DI POI	EMMA		Abititato dopo il 31.12.94	UDINE	UD

I punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale e

## Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Incompatibilità/Motivo esclusione	Residenza	Prov.
798	DI SANTE	GIUSEPPE	0,30		CADONEGHE	PD
631	DI STEFANO	FABIO	1,75		AVEZZANO	AQ
720	DI VENDRA	GIUSEPPE	1,00		BARI	BA
533	DI VITA	SALVATORE	2,95		PIEVE DICADORE	BL
257	DI ZAZZO	ANNAMARIA PAOLA	11,05		FRAGNETO L'ABATE	RN
258	DILBERTO	FRANCO	10,90	Medico Generico Convenzionato	CORDENONS	PN
79	DIPLOTTI	LEO	21,50	Medico Generico Convenzionato	PASIAN DI PRATO	UD
545	DOLSO	PIERLUIGI	2,80		BUJA	UD
602	DOMINUTTI	MARIA CRISTINA	1,90		UDINE	UD
654	DONNER	DAVIDE	1,55		TREVISO	TV
489	DORIGO	BRUNA	3,70		TRIESTE	TS
701	DRI	CINZIA	1,00		TALMASSONS	UD
76	DRI	PIER ELIA CARLO	22,10	Medico Generico Convenzionato	UDINE	UD
95	DRIGANI	NELLY	19,55	Medico Generico Convenzionato	CIVIDALE DEL FRIULI	UD
	DRUL	LORENZA		Abitilitato dopo il 31.12.94	UDINE	UD
121	DRUSSI	GIO BATTÀ	17,15		MORSANO AL FAGLIAMENTO	PN
561	ELIA	GIOVANNI	2,55		COMISO	RG
762	ELIA	MARIA GABRIELLA	0,70		SAN CESARIO DI LECCE	LE
738	ENGLARO	PIERA	1,00		TOLMEZZO	UD
347	EPAMINONDA	AMEDEO	7,30		AUGUSTA	SR
766	ESMAILLOU	ABDOLHOSSEIN	0,50		MOGLIANO VENETO	TV
555	ESPOSITO	MARIA LUISA	2,60		NAPOLI	NA
579	ESTERINI	SERGIO	2,30		ROMA	RM
790	FACCHIN	ADRIANO	0,30		PORDENONE	PN
54	FACCHIN	LUCIANO	24,60	Medico Generico Convenzionato	PORDENONE	PN
674	FACCHIN	STEFANO	1,25		PORDENONE	PN
512	FACCHINETTI	RITA	3,30		GRADO	GO
353	FALCONE	SALVATORE	5,95		CORIGLIANO CALABRO	CS
84	FANELLI	MARIA TERESA	20,80*		CAPODIMONTE	VT
	FANNI CAMELLES	MASSIMILIANO		Abitilitato dopo il 31.12.94	TRIESTE	TS
493	FANTASIA	ROBERTA	3,65		TRIESTE	TS
539	FANTI	GIOVANNI	2,85		PORDENONE	PN
452	FARGAHI	GHOLAMREZA	4,40		ROMA	RM

\* punteggio con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

## Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Incompatibilità/Motivo esclusione	Residenza	Prov.
115	FARINA	ROSARIO	17,80*		CORMONS	GO
751	FARMANI	ALOSAT	0,90		MESSINA	ME
358	FARRO	GIOVANNI	6,80		PALERMO	PA
423	FATHE	ELAWAMI	5,00		UDINE	UD
713	FAVARA	CARMELO	1,00		CATANIA	CT
242	FEDERICI	GINO	12,20		PERUGIA	PG
472	FEMIA	ORAZIO	4,00		SIDERNO	RC
558	FEMINELLA	DARIO	2,50		ROMA	RM
568	FERNANDEZ	MARIA ANNUNZIATA		Abititato dopo il 31.12.94	COMISO	RG
203	FERRANTE	ROSA ESTER	2,50		UDINE	UD
544	FERRARA	MAURO	19,80*		CASERTA	CE
155	FETTIZIO	MARIA GABRIELLA	2,80		REGGIO CALABRIA	RC
315	FIESCHI	GAETANO	15,65	Medico Genetico Convenzionato	CRIONS	PN
793	FILIPIC	CINZIA	8,45		LEGNESSA	RI
356	FIOPETTI	MARCO	0,30		TRIESTE	TS
318	FLORIO	MASSIMO	6,90		SIESTO AL REGHENA	PN
421	FONTANA	GIOVANNA		Abititato dopo il 31.12.94	CROTONI	KR
791	FORTUNATI	ANGELO	8,00	Medico Genetico Convenzionato	RIVIGNANO	UD
188	FOSCHIA	FLORA		Abititato dopo il 31.12.94	UDINE	UD
101	FOSCHIANI	NICCOLO'	5,10		PALERMO	PA
317	FRACAS	ALFONSO	0,30		SALERNO	SA
91	FRAGALA'	FRANCESCA		Abititato dopo il 31.12.94	CASARSA DELLA DELIZIA	PN
455	FRANCIOSA	FLAVIA	14,50	Medico Genetico Convenzionato	UDINE	UD
492	FRANCOSIA	MARIA		Abititato dopo il 31.12.94	PORCIA	PN
295	FRASCARIA	IGNAZIO	18,95		PIEDIMONTE ETNEO	CT
455	FRASCI	GIOVANNA	20,10		TELESE TERME	BN
784	FRATTOLIN	FRANCESCO	6,40		AVERSA	CE
784	FRESH	UMBERTO	4,40		LAURO	AV
492	FUMAGALLI	PATRIZIA		Abititato dopo il 31.12.94	CALDERARA DI RENO	BO
492	FUMAGALLI	LORELLA		Abititato dopo il 31.12.94	PRATA DI PORDENONE	PN
295	FUROLO	IDA	0,50		SPLIMBERGO	PN
		RENATO	3,65		PALERMO	PA
		CARLO	9,40		UDINE	UD

\* punteggi con un asterisco al lato destro indicano: medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

## Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Puntaggio Totale	Incompatibilità/Attivo esclusione	Residenza	Prov.
610	GABRIELLI	MARCO	1,85		TRIESTE	TS
330	GALASSINI	FABIO	7,90		CURDOVADO	PN
260	GALIMBERTI	ANA MARIA	10,90	Medico Genérico Convenzionato	TADOLJANO	UD
612	GALIMI	GIOVANNI	1,80	Rapporto di lavoro dipendente	UDINE	UD
170	GALLO	PIERO	15,00		UDINE	UD
765	GAMBA	CLAUDIA	0,50		TRIESTE	TS
499	GAMBARELLI	FRANCESCO PAOLO	3,55		SAN SEVERO	TG
59	GANDINI	SILVIO	24,05	Medico Genérico Convenzionato	SAN GIORGIO DELLA RECTENVELLA	PN
151	GARIFO	NICOLA	15,80*		PALERMO	PA
62	GASPARINI	ROBERTO	23,80	Medico Genérico Convenzionato	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
644	GATTI	ALESSANDRO	1,65		TRIESTE	TS
595	GATTO	ALBERTO GIOVANNI	2,10		AVEKSA	CL
582	GAVIOLI	GIANLUCA	2,25		MODENA	MO
166	GELSOMINO	FRANCO	15,30*		TRIESTE	TS
599	GEMMA	ANTONETTA	2,00		TRIESTE	TS
457	GENERO	ANTONELLA	4,30		CANEVA	JN
266	GENOVA	LUIGI	10,55	Medico Genérico Convenzionato	FIUME VENEZO	PN
515	GENOVESE	ANTONIO	3,20		BIARI	BA
185	GENTILINI	MARIA	14,50*		UDINE	UD
302	GERACE	FRANCESCA	9,00		POLISTENA	RC
462	GERARDI	GREGORIO	4,20		PADOVA	PD
677	GERARDI	MARIA RITA	1,20		REGALBUTO	EN
510	GERGOLET	MARCO	3,30		DOBBERDO DEL LAGO	GO
805	GHASEM POUR GIACOMAZZI	MAHMOUD DONATELLA EMILIA	0,00	Abitato dopo il 31.12.94	TRIESTE	TS
681	GIANGRECO	ANTONINO	1,20		FIUME VENEZO	PN
752	GIANGRECO	MARIA LIVIA	0,75		MONREALE	PA
149	GIANNINI	NATASCIA	15,90*	Abitato dopo il 31.12.94	PALERMO	PA
430	GIANNOTTI	WALTER	4,90		MUGGIA	TS
304	GIORDANO	VINCENZO	8,85		PERUGIA	PG
747	GIRARDI	ANTONELLO	0,90		SALERNO	SA
56	GIUGA	TIZIANA MARCO	24,40		VITTORIA	RG
					MILANO	MI
					SOMMATINO	CL

\* I punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

## Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Incompatibilità/Motivo esclusione	Residenza	Prov.
413	GIUGOVAZ	ANTONELLA	5,30		TRIESTE	TS
16	GIURICIN	LORENZA	42,60	Medico Generico Convenzionato	CITTADELE DEL FRIULI	UD
464	GODEMIGO	NICOLETTA	4,20		TRIESTE	TS
401	GORI	MASSIMO	5,70		CASSACCO	UD
815	GOTIS	MARCO	0,00		PORDENONE	PN
399	GRANDE	ELIANA	5,80		TRIESTE	TS
364	GRANIERO	FRANCESCO	6,60		SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
551	GRANIERO	GIAN ROCCO	2,70		PADOVA	PD
708	GRASSI	CARLA	1,00		PAVIA DI UDINE	UD
42	GRAZIANO	MICHELE	26,75	Medico Generico Convenzionato	UDINE	UD
759	GRECO	FILIPPO	15,35*		BUXIOIA	PN
780	GRECO	NADYA	0,50		TRIESTE	TS
40	GRECO	PIER PAOLO	27,15*		COSENZA	CS
638	GREGO	SANDRA	1,70		PORTOGIUDARO	VE
635	GRIGNETTI	MASSIMO	1,70		TRIESTE	TS
661	GRIMAZ	STEFANIA	1,50		FADIS	UD
207	GRIZZO	ANDREA	13,55		PORDENONE	PN
673	GROSSI	GIOVANNI	1,25		ROMA	RM
	GUARATO	RICCARDO		Abilitato dopo il 31.12.94	GRADISCA D'ISONZO	GO
	GUCCIARDO	BERNARDO		Abilitato dopo il 31.12.94	PALERMO	PA
339	GUCCIONE	FABIO	7,50		TRIESTE	TS
324	GUERBO	ANTOINE	8,10		PADOVA	PD
298	GUERRERA	ANTONIETTA	9,20		CAMPOLATTARO	BN
80	GUERRERA	GIOVANNI	21,25		CALTAGIRONE	CT
534	GIUGLIELMO	GAETANO	2,95		ANDRETTA	AV
629	GULLI	STEFANO	1,75		TRIESTE	TS
573	GUTTADAURO	RENZO	2,40		PALERMO	PA
396	IANNELLO	PASQUALE	5,85		POLISTENA	RC
535	IANNOTTI	ELODIA	2,90		MELIZZANO	BN
553	ILARI	VINCENZO	2,65		ERICE	TP
210	IMBURGIA	GIACOMO	13,40		GERDA	PA
581	INCALCATERRA	CALOGERO	2,25		PIAZZA ARMERINA	JN
297	INFANTI	LORIS	9,30		PORDENONE	PN

I punteggi con un asterisco al loro destra indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

## Ordine alfabetico

Ord.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Incompatibilità/Motivo esclusione	Residenza	Prov.
496	INGEMI	MARIA CONCETTA	3,60		MESSINA	ME
801	INGLESE	MARGHERITA	0,20		PADOVA	PD
498	INSERRA	GREGORIA	3,60		ACI SANT'ANTONIO	CT
262	ILIAMO	VINCENZO	10,80		ROCCADASSIDE	SA
785	IVANCIC	IGOR	0,40		MONFALCONE	GO
506	MASHANPOUR	HAMID	3,30		PADOVA	PD
486	KIBLAWI	ABDUL KADER	3,80		TRENTO	TN
	LA BRUNA	ETTORE		Abilitato dopo il 31.12.94	REGALBUTO	EN
532	LA FATA	VINCENZO	3,00		CINISE	PA
	LABATE	DOMENICO CARMELO		Abilitato dopo il 31.12.94	REGGIO-CALABRIA	RC
404	LABINAC	DESIDERIO	5,60		TRIESTE	TS
710	LABOMBarda	ANTONIELLA	1,00		GIOVINAZZO	BA
469	LATONE	SALVATORE	4,10		GELA	CL
167	LAURA	MARIA	15,30*		UDINE	UD
630	LAURIA	SANTI FEDELE	1,75		CATANIA	CT
220	LAUTIERI	CLAUDIO	13,10*		MONFALCONE	GO
300	LAVARONI	GIANNI	9,15		PASIAN DI PRATO	UD
755	LEITA	MARIALVIA	0,70		TRIESTE	TS
742	LENTI	SALVATORE	0,90		GROTTAGLIE	TA
617	LENTINI	SALVATORE	1,80		RAGUSA	RG
750	LEONARDI	SABINA	0,60		ROVERETO	TN
503	LEONESSA	GIAMPIERO	3,40		PISA	PI
165	LEREDE	MODESTO	15,30*		TURI	BA
108	LIBERALE	MONICA	18,30*	Medico Generico Convenzionato	PALAZZANO DELLO STELLA	UD
799	LIGITRA	LUCIANO	0,30		TRIESTE	TS
118	LIPPOLIS	PIERO MARIANTONIO	17,20	Medico Generico Convenzionato	GEMONA DEL FRIULI	UD
763	LIZZIO	SEBASTIANO	0,65		UDINE	UD
335	LO BAIDO	ADELAIDE	7,75		CORNO DI ROSAZZO	UD
808	LO SCALZO	VINCENZO	0,00		GELA	CL
52	LO TAURO	GIOVANNI	25,05	Medico Generico Convenzionato	FORGARIA NEL FRIULI	UD
768	LODOLO	CRISTINA	0,50		PIOME VENETO	PN
590	LOGROSCINO	ANTONIO	2,15		BARI	BA
426	LOIERO	GAETANO UBALDO	4,85		MARTIGNANO	VT

I punteggi con un asterisco al lato degli indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

## Ordine alfabetico

Ord.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Incompatibilità/Motivo esclusione	Residenza	Prov.
147	LONIGRO	MAURO ALBERTO	16,05*		MORDENONE	PN
162	LOVASCIO	SERAFINA MARIA GRAZIA	15,30	Medico Generico Convenzionato	PAGNACCO	UD
519	LOVISATO	ANDREA	3,15		TRIESTE	TS
223	LUCHI	MARIA TERESA	13,00*		TRIESTE	TS
504	LUCIANI	BENEDETTO	3,40		FRANCAVILLA AL MARE	CH
65	LUCIANO	FRANCESCA	23,20		SORIANO CALABRO	VV
562	LUI	ALESSANDRA	2,50		MONTALCONE	GO
556	MACALUSO	ANNA	2,60		TRIESTE	TS
	MACALUSO	GIACCHINO		Abitato dopo il 31.12.94	VALLEDOLMO	TS
64	MACCARI	MANUELA	23,25	Medico Generico Convenzionato	UDINE	PA
484	MACRI	FERDINANDO	3,85		CASAVATORE	UD
580	MAFFETTONE	ADA	2,25		NAPOLI	NA
158	MAGGIO	PASQUALE SALVATORE ALD	15,40	Medico Generico Convenzionato	MANTIAGO	NA
138	MAINARDIS	MARIA	16,50	Medico Generico Convenzionato	AMARO	PN
739	MALALAN	FABIO	1,00		TRIESTE	UD
232	MALALAN	VILMA	12,60*		TRIESTE	TS
88	MALAMISURA	CARLO	20,45	Medico Generico Convenzionato	CAGLIARI	CA
406	MANCUSO	ANTONIA	5,60		REMANZACCO	UD
759	MANFREDI	CARMINE	0,70		TURME VIGLIATORE	ME
681	MANGINO	FRANCESCO PAOLO	1,95		MONFALCONE	GO
237	MANNINO	VINCENZO GIUSEPPE	12,45		PAGANI	SA
632	MANNONE	TOMMASO	1,75		SIENA	SI
25	MANSUTTI	PAOLA	34,00*	Medico Generico Convenzionato	TRIESTE	TS
265	MAPAR	MOHAMMAD	10,60		TRICESIMO	UD
299	MARCHEGIANI	PAOLO	9,15		USOPPO	UD
521	MARCHETTI	GIOVANNI	3,15		TERNI	TR
712	MARCHI	PAOLA	1,00		CONTIGLIANO	RI
48	MARCOLONGO	LORENZA	25,70	Medico Generico Convenzionato	TRIESTE	TS
41	MARCON	ISABELLA	27,05	Medico Generico Convenzionato	REANA DEL ROIALE	UD
796	MARIELLA	MICHELE	0,30		TRIESTE	TS
219	MARINIG	ROBERTO	13,10*		BONIFATI	CS
256	MARINIGH	DANIELA	11,05		UDINE	UD
608	MARINO	GIUSEPPE ROBERTO	1,95		SAN PIETRO AL NATISONE	UD
					GORIZIA	GO

I punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

## Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Incompatibilità/Motivo esclusione	Residenza	Prov.
	MARIANI	GINO		Abitato dopo il 31.12.94	UDINE	UD
161	MAROCCO	PAOLA	15,30		MONFALCONE	GO
687	MARRONE	GAETANO	1,15		PALERMO	PA
717	MARSON	CHIARA	1,00		AVIANO	PN
22	MARTINA	LUCIO	35,10		PORTOGRUARO	VE
154	MARTINELLI	GIUSEPPE	15,70*		RUTIGLIANO	BA
104	MARTINI	GIUSEPPE	16,70*		PERUGIA	PG
280	MARTINI	STEFANO	9,90		PORDENONE	PN
363	MARTINO	GIUSEPPE	6,00		BOLOGNA	BO
346	MARTUCCI	VINCENZO	7,30		TRIESTE	TS
329	MARZARI	ANGELA	8,00	Medico Genérico Convenzionato	MUGGIA	TS
781	MARZILI	MASSIMO	0,50		ARCE	FR
325	MASIH	ASHRAF	8,10		MESTRE	VT
276	MASO	GIANPAOLO	10,00	Rapporto di lavoro dipendente	GORIZIA	GO
189	MASSAROTTI	ALESSANDRO	14,45		PILTRARUBRIA	PS
485	MASTRANGELO	FILIBERTO	3,85		VASTO	CH
480	MASUTTI	FLORA	3,90		TRIESTE	TS
453	MATERAZZO	FERNANDA	4,40		CASERTA	CE
169	MATESSI	MARIA	15,10*		TRIESTE	TS
	MATOVIC	MIRA		Abitato dopo il 31.12.94	AVIANO	PN
767	MATTIGHELLO	PAOLO	0,50		TRICESIMO	UD
287	MATTISI	GIUSEPPE	9,60		MINEO	CT
398	MATTIUSSI	TIZIANO	5,90		UDINE	UD
292	MAUCERI	FRANCESCO	9,50		CATANIA	CT
757	MAURENCIG	MARZIA	0,70		GORIZIA	GO
787	MAURENCIG	MASSIMO	0,30		GORIZIA	GO
	MAURO	STEFANO		Abitato dopo il 31.12.94	FAGGNA	UD
680	MAZZA	STEFANIA	1,20		PORDENONE	PN
57	MAZZELLA	BEATRICE	24,20	Medico Genérico Convenzionato	RIVIGNANO	UD
173	MAZZELLA	VINCENZO	15,00*		ISCHIA	NA
222	MAZZERO	MARINA	13,05		SAN GIORGIO DI NUKIARO	UD
771	MAZZOCCHI	CLARITA	0,50		ASCOLI PICENO	AP
731	MAZZORAN	LUCIA	1,00		GORGO AL MONTEFANO	TV

\* i punteggi con un asterisco al lato destro indicano i medici in possesso dell'abilitato di formazione in Medicina Generale





























DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 ottobre 1999, n. 3267. (Estratto).

**Legge 1766/1927. Comune di Ovaro (Udine). Autorizzazione alla alienazione di un'area soggetta ad uso civico situata nel Comune Censuario di Lenzone.**

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di autorizzare l'alienazione, da parte del Comune di Ovaro, di un'area di dichiarato uso civico, dell'estensione di mq. 90.40, distinta in Catasto quale porzione del mappale n. 213, del foglio 53 del Comune censuario di Lenzone del Comune di Ovaro, per un corrispettivo di lire 271.200.

2. Di prescrivere che la somma che il Comune di Ovaro ricaverà dalla alienazione di cui alla presente delibera sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune medesimo, con vincolo a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della popolazione della frazione di Lenzone.

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 ottobre 1999, n. 3279.

**DOCUP obiettivo 2 - 1997/1999. Asse 1 - Creazione e sviluppo di imprese - azione 1.6 Formazione. Aggiornamento individuale occupati. Approvazione delle graduatorie. Giugno 1999.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 ed in particolare l'articolo 52 che autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi di carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo sociale europeo ed al Fondo di rotazione nazionale;

VISTO l'articolo 9 del regolamento (CEE) 2081/1993 che prevede il sostegno finanziario del Fondo

sociale europeo per le azioni rivolte in declino industriale - obiettivo 2;

VISTA la legge 183/1987 la quale assicura il cofinanziamento statale delle azioni formative del citato obiettivo;

VISTA la legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b;

VISTA la decisione C(97)3744 del 18 dicembre 1997, con la quale la Commissione europea ha approvato il Documento unico di programmazione relativo, fra l'altro, alle azioni connesse al cofinanziamento del Fondo sociale europeo per gli anni 1997-1999, obiettivo 2;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo», di seguito denominato Direttive;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1144 del 16 aprile 1999 con la quale è stato approvato il bando che ha aperto i termini per la presentazione di progetti formativi rivolti ad utenza occupata e connessi, fra l'altro, al finanziamento del Fondo sociale europeo, obiettivo 2, asse 1 - Creazione e sviluppo delle imprese - azione 1.6 - Formazione - tipologia formativa «Aggiornamento individuale del personale occupato in funzioni tecniche, di management e ricerca/sviluppo»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 12 maggio 1999, n. 19;

CONSIDERATO che il citato bando prevede la presentazione dei progetti presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, 37, Trieste, fino al 31 agosto 1999, con approvazione mensile dei progetti medesimi;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la chiusura dell'attività formativa in senso stretto è fissato al 30 giugno 2000;

CONSIDERATO che il bando individua in lire 200.000.000 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, comprensivo della partecipazione privata a carico delle imprese titolari degli interventi;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dalle Direttive, l'istruttoria e valutazione dei progetti sono state svolte dalla Direzione regionale della formazione

professionale la quale ha utilizzato i criteri di valutazione previsti per il documento medesimo alla scheda n. 5;

CONSIDERATO che, relativamente ai progetti presentati nel mese di giugno 1999, la fase valutativa ha condotto alla definizione dei seguenti documenti:

- elenco dei progetti approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 3 progetti formativi per complessive lire 8.812.500, di cui lire 7.050.000 a carico dei competenti fondi pubblici;

CONSIDERATO che rimangono disponibili lire 191.187.500 per il finanziamento di ulteriori progetti da presentare a valere sul bando di riferimento;

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione europea e dal Documento unico di programmazione e che la ripartizione dei costi a carico dei fondi pubblici competenti è la seguente:

FSE: lire 3.965.625;

FdR: lire 2.467.500;

Regione: lire 616.875;

CONSIDERATO che, in ordine a tutti i progetti di cui all'allegato 1 ed ammessi al finanziamento, la Direzione regionale della formazione professionale ed il titolare di ciascun progetto sottoscriveranno, sulla base della scheda n. 6 delle Direttive, un apposito documento disciplinante i reciproci rapporti;

CONSIDERATO che il presente atto, comprensivo degli allegati parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

#### DELIBERA

A seguito dell'istruttoria e valutazione dei progetti formativi presentati nel mese di giugno 1999 a valere sul bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, Supplemento straordinario n. 15 del 24 agosto 1998 ed indicato in premessa, si approvano i seguenti documenti costituenti parte integrante del presente atto:

- elenco dei progetti approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento).

La presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione europea e dal Documento unico di pro-

grammazione e che la ripartizione dei costi a carico dei fondi pubblici competenti è la seguente:

FSE: lire 3.965.625;

FdR: lire 2.467.500;

Regione: lire 616.875.

In ordine a tutti i progetti di cui all'allegato 1 ed ammessi al finanziamento, la Direzione regionale della formazione professionale ed il titolare di ciascun progetto sottoscriveranno, sulla base della scheda n. 6 delle Direttive, un apposito documento disciplinante i reciproci rapporti.

Il presente atto, comprensivo degli allegati parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 ottobre 1999, n. 3280.

**DOCUP obiettivo 2 - 1997/1999. Asse 4, azione 4.1 - Stage con borsa di studio. Approvazione dei progetti. Giugno 1999.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 ed in particolare l'articolo 52 che autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi di carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo sociale europeo ed al Fondo di rotazione nazionale;

VISTO l'articolo 9 del regolamento (CEE) 2081/1993 che prevede il sostegno finanziario del Fondo sociale europeo per le azioni rivolte in declino industriale - obiettivo 2;

VISTA la legge 183/1987 la quale assicura il cofinanziamento statale delle azioni formative del citato obiettivo;

VISTA la legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b;

VISTA la decisione C(97)3744 del 18 dicembre 1997, con la quale la Commissione europea ha approvato il Documento unico di programmazione relativo, fra l'altro, alle azioni connesse al cofinanziamento del Fondo sociale europeo per gli anni 1997-1999, obiettivo 2;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo», di seguito denominato Direttive;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2817 del 30 settembre 1998 con la quale è stato, fra l'altro, approvato il bando che ha aperto i termini per la presentazione con modalità a sportello, di progetti formativi rivolti ad utenza disoccupata e connessi, fra l'altro, al finanziamento del Fondo sociale europeo per l'anno 1998, obiettivo 2, asse 4 - Valorizzazione delle risorse umane - azione 4.1 - Attività formative varie;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 14 ottobre 1998, n. 41;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 236 del 29 gennaio 1999, modificativa ed integrativa

della citata deliberazione n. 2817/1998 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione n. 7 del 17 febbraio 1999;

CONSIDERATO che il bando prevede la presentazione, al titolo dell'obiettivo 2, di progetti rientranti nella tipologia formativa «Stage con borsa di studio»;

CONSIDERATO che il citato bando prevede la presentazione dei progetti presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, 37, Trieste, fino al 31 agosto 1999, con approvazione mensile dei progetti medesimi;

CONSIDERATO che il bando individua in lire 2.000.000.000 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dalle Direttive, l'istruttoria e valutazione dei progetti sono state svolte dalla Direzione regionale della formazione professionale la quale ha utilizzato i criteri di valutazione previsti per il documento medesimo alla scheda n. 5;

CONSIDERATO che, relativamente ai progetti presentati nel mese di giugno 1999, la fase valutativa ha condotto alla definizione dei seguenti documenti:

- elenco dei progetti approvati, con ammissione al finanziamento dei primi nove progetti, in funzione alle risorse finanziarie disponibili (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di progetti formativi per complessive lire 248.860.503;

CONSIDERATO che con l'approvazione ed ammissione al finanziamento di cui al presente provvedimento la disponibilità finanziaria complessivamente disponibile, pari a lire 2.000.000.000, viene esaurita;

CONSIDERATO che la graduatoria di cui all'allegato 1 nonché quelle che verranno eventualmente formalizzate con riferimento ai mesi di luglio ed agosto 1999 rimangono in vigore fino al 30 novembre 1999, con possibilità di subentro dei progetti approvati e non finanziati in luogo di iniziative già ammesse al finanziamento ma non avviate;

CONSIDERATO che gli eventuali subentri avverranno secondo l'ordine temporale di presentazione dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che il progetto «Esperto nell'editoria delle scienze umane» - codice 199915220001 - a ti-



tolarità Enaip FVG e collocato al nono posto della graduatoria di cui all'allegato 1, è stato finanziariamente rideterminato in lire 42.615.000 in funzione delle risorse disponibili e che il soggetto attuatore dovrà presentare una riprogrammazione finanziaria del progetto entro tali termini prima che il progetto stesso trovi avvio;

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione europea e dal Documento unico di programmazione e che la ripartizione dei costi a carico dei fondi pubblici competenti è la seguente:

FSE:	lire 111.987.226;
FdR:	lire 109.498.621;
Regione:	lire 27.374.655;

CONSIDERATO che, in ordine a tutti i progetti di cui all'allegato 1 ed ammessi al finanziamento, la Direzione regionale della formazione professionale ed il titolare di ciascun progetto sottoscriveranno, sulla base della scheda n. 6 delle Direttive, un apposito documento disciplinante i reciproci rapporti;

CONSIDERATO che il presente atto, comprensivo degli allegati parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

#### DELIBERA

A seguito dell'istruttoria e valutazione dei progetti formativi presentati nel mese di maggio 1999 a valere sul bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 7 febbraio 1999 ed indicato in premessa, si approvano i seguenti documenti costituenti parte integrante del presente atto:

- elenco dei progetti approvati, con ammissione al finanziamento dei primi nove progetti, in funzione alle risorse finanziarie disponibili (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento).

L'approvazione ed ammissione al finanziamento di cui al presente provvedimento esaurisce la disponibilità finanziaria complessivamente disponibile, pari a lire 2.000.000.000.

La graduatoria di cui all'allegato 1 nonché quelle che verranno eventualmente formalizzate con riferimento ai mesi di luglio ed agosto 1999 rimangono in vigore fino al 30 novembre 1999, con possibilità di subentro dei progetti approvati e non finanziati in luogo di iniziative già ammesse al finanziamento ma non avviate.

Gli eventuali subentri avverranno secondo l'ordine temporale di presentazione dei progetti aventi titolo.

Il progetto «Esperto nell'editoria delle scienze umane» - codice 199915220001 - a titolarità Enaip FVG e collocato al nono posto della graduatoria di cui all'allegato, è stato finanziariamente rideterminato in lire 42.615.000 in funzione delle risorse disponibili ed il soggetto attuatore dovrà presentare una riprogrammazione finanziaria del progetto entro tali termini prima che il progetto stesso trovi avvio.

La presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione europea e dal Documento unico di programmazione e che la ripartizione dei costi a carico dei fondi pubblici competenti è la seguente:

FSE:	lire 111.987.226;
FdR:	lire 109.498.621;
Regione:	lire 27.374.655.

In ordine a tutti i progetti di cui all'allegato 1 ed ammessi al finanziamento, la Direzione regionale della formazione professionale ed il titolare di ciascun progetto sottoscriveranno, sulla base della scheda n. 6 delle Direttive, un apposito documento disciplinante i reciproci rapporti.

Il presente atto, comprensivo degli allegati parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 ottobre 1999, n. 3281.

**DOCUP obiettivo 2 - 1997/1999. Asse 1 - Creazione e sviluppo delle imprese - azione 1.6 - Formazione. Approvazione delle graduatorie. Luglio 1999.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 ed in particolare l'articolo 52 che autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione e gli altri interventi di carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo sociale europeo ed al Fondo di rotazione nazionale;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento (CEE)2081/1993 che prevede il sostegno finanziario del Fondo sociale europeo per le azioni rivolte a zone in declino industriale;

VISTA la legge 183/1987 la quale assicura il cofinanziamento statale delle azioni formative del citato obiettivo;

VISTA la legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b;

VISTA la decisione C(97)3744 del 18 dicembre 1997, con la quale la Commissione europea ha approvato il Documento unico di programmazione relativo, fra l'altro, al cofinanziamento del Fondo sociale europeo per gli anni 1997/1999, obiettivo 2;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo», di seguito denominato Direttive;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2420 del 6 agosto 1998 con la quale è stato, fra l'altro, approvato il bando che ha aperto i termini per la presentazione di progetti formativi rivolti ad utenza occupata e connessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, obiettivo 1 - Creazione e sviluppo delle imprese - azione 1.6 - Formazione;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 24 agosto 1998, Supplemento straordinario n. 15;

CONSIDERATO che il bando prevede la presentazione di progetti formativi rientranti nelle tipologie for-

native «Aggiornamento», «Riqualificazione professionale» e «Formazione imprenditoriale avanzata»;

CONSIDERATO che il citato bando prevede la presentazione dei progetti presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, 37, Trieste, fino al 30 novembre 1999, con approvazione mensile dei progetti medesimi;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la chiusura dell'attività formativa in senso stretto è fissata al 30 ottobre 2000;

CONSIDERATO che il bando individua in lire 3.900.000.000 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, comprensivo della partecipazione privata a carico delle imprese titolari o comunque beneficiarie delle azioni ovvero degli imprenditori destinatari degli interventi;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dalle Direttive, l'istruttoria e valutazione dei progetti sono state svolte dalla Direzione regionale della formazione professionale la quale ha utilizzato i criteri di valutazione previsti nelle Direttive medesime alla scheda n. 5;

CONSIDERATO che, relativamente ai progetti presentati nel mese di luglio 1999, la fase valutativa ha condotto alla definizione del seguente documento:

- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento per avere conseguito un punteggio superiore a 50 (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento), con una spesa complessiva di lire 360.340.235 di cui lire 310.159.235 a carico dei competenti fondi pubblici;

CONSIDERATO che rimangono disponibili lire 1.283.638.363 per il finanziamento di ulteriori progetti da presentare a valere sul bando di riferimento;

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione europea e dal Documento unico di programmazione e che la ripartizione dei costi a carico dei fondi pubblici competenti è la seguente:

FSE:	lire 162.153.105;
Stato:	lire 100.895.265;
Regione:	lire 25.223.816;

CONSIDERATO che, in ordine ai progetti di cui all'allegato 1 ammessi al finanziamento, la Direzione regionale della formazione professionale ed il titolare del

progetto sottoscriveranno, sulla base della scheda n. 6 delle Direttive, un apposito documento disciplinante i reciproci rapporti;

CONSIDERATO che il presente atto, comprensivo dell'allegato parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

#### DELIBERA

A seguito dell'istruttoria e valutazione dei progetti formativi presentati nel mese di giugno 1999 a valere sul bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 24 agosto 1998 ed indicato in premessa, si approva il seguente documento costituente parte integrante del presente atto:

- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento per avere conseguito un punteggio superiore a 50 (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento), con una spesa complessiva di lire 360.340.235 di cui lire 310.159.235 a carico dei competenti fondi pubblici.

La presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione Europea e dal Documento Unico di Programmazione e la ripartizione dei costi a carico dei fondi pubblici competenti è la seguente:

FSE:	lire 162.153.105;
Stato:	lire 100.895.265;
Regione:	lire 25.223.816.

In ordine ai progetti di cui all'allegato 1 ammessi al finanziamento, la Direzione regionale della formazione professionale ed il titolare del progetto sottoscriveranno, sulla base della scheda n. 6 delle Direttive, un apposito documento disciplinante i reciproci rapporti.

Il presente atto, comprensivo dell'allegato parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA





**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
26 ottobre 1999, n. 3282.

**Articolo 2544, C.C. Scioglimento per atto d'autorità n. 2 cooperative senza nomina di commissario liquidatore.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO l'articolo 2544 Codice civile concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

RILEVATO che, dalla documentazione in possesso della Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione e artigianato, le sottoelencate cooperative si trovano nelle condizioni previste dal predetto articolo 2544 Codice civile:

1. «Arti & Mestieri - Società cooperativa a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 25 ottobre 1995 per rogito notaio dott. Alfredo Giglio di Trieste;
2. «Veplas Società cooperativa a r.l.» con sede in San Pietro al Natisone, costituita il 20 dicembre 1996 per rogito notaio dott. Roberto Riccioni di Udine e Tolmezzo;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2544 Codice civile delle suddette cooperative;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 13 ottobre 1999;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità,

**DELIBERA**

– di sciogliere d'ufficio, ex articolo 2544 del Codice civile, le sottoelencate società cooperative, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1. «Arti & Mestieri - Società cooperativa a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 25 ottobre 1995 per rogito notaio dott. Alfredo Giglio di Trieste;
2. «Veplas Società coop. a r.l.» con sede in San Pietro al Natisone, costituita il 20 dicembre 1996 per rogito notaio dott. Roberto Riccioni di Udine e Tolmezzo.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
26 ottobre 1999, n. 3283.

**Articolo 2540, C.C. Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Con gli altri Società cooperativa a r.l.» con sede in Codroipo.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 10 settembre 1999 alla Cooperativa «Con gli altri Società cooperativa a r.l.» con sede in Codroipo, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti, stante la situazione patrimoniale deficitaria;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 Codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 13 ottobre 1999 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

TENUTO CONTO per la scelta del commissario liquidatore, della terna di nominativi segnalata dalla Associazione cooperative friulane di Udine, cui la cooperativa risulta aderente;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile, 194 e seguenti del R.D. 26 marzo 1942, n. 267 e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità,

#### DELIBERA

- La Cooperativa «Con gli altri Società cooperativa a r.l.» con sede in Codroipo, costituita il 13 dicembre 1988, per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 Codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- La dott.ssa Alda Picco, con studio in Udine, via Carducci, n. 4/2, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 ottobre 1999, n. 3284.

**Articolo 2540, C.C. Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «I Nove - Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.» con sede in Cervignano del Friuli.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 20 luglio 1999 alla Cooperativa «I 9 - Coope-

rativa sociale - Società cooperativa a r.l.» con sede in Cervignano del Friuli, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti, stante il deficit patrimoniale riscontrato, indice delle grosse difficoltà di carattere economico e finanziario che investono la cooperativa;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 Codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 13 ottobre 1999 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

TENUTO CONTO per la scelta del commissario liquidatore, della terna di nominativi segnalata dalla Lega delle cooperative del Friuli-Venezia Giulia, cui la cooperativa risulta aderente;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile, 194 e seguenti del R.D. 26 marzo 1942, n. 267 e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità,

#### DELIBERA

- La Cooperativa «I 9 - Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.» con sede in Cervignano del Friuli, costituita il 7 giugno 1994, per rogito notaio dott. Vincenzo Cirotta di San Giorgio di Nogaro, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 Codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il rag. Andrea Montich, con studio in Udine, via Tavagnacco, n. 83/4, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.



Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

---

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 ottobre 1999, n. 3308.

**Elenco delle nomine e delle designazioni di cui agli articoli 3 e 6 della legge regionale 75/1978 e successive modificazioni e integrazioni, che dovranno essere effettuati nel corso del 2000. Approvazione.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni che disciplina le nomine di competenza regionale in enti e istituti pubblici;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della predetta legge regionale stabilisce che ogni anno siano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco e le date delle nomine e delle designazioni di cui agli articoli 3 e 6 che dovranno essere effettuate nel corso dell'anno successivo;

RILEVATO che tale elenco dovrà contenere:

- a) la denominazione degli enti ed istituti pubblici cui le nomine e le designazioni si riferiscono;
- b) le norme che ne disciplinano il conferimento;
- c) gli organi ed uffici regionali cui spetta di provvedere alla nomina ed alla designazione;

ATTESA l'opportunità di reinserire in detto elenco anche le nomine e designazioni cui non si è potuto provvedere nel corrente anno 1999;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla pubblicazione delle nomine e delle designazioni da effettuare nel corso dell'anno 2000;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia,  
all'unanimità,

#### DELIBERA

di approvare l'elenco e le date delle nomine e delle designazioni, di cui agli articoli 3 e 6 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modificazioni

ed integrazioni, che dovranno essere effettuate nel corso dell'anno 2000 o negli ultimi mesi del 1999.

Detto elenco che fa parte integrante della presente delibera, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 ottobre 1999, n. 3314.

**DOCUP obiettivo 5b: autorizzazione all'ERSA a procrastinare la chiusura dello sportello di cui alle D.G.R. 1951/1998 e 2858/1998, limitatamente alle domande di contribuzione presentate a valere sulle tipologie di aiuti all'occupazione delle misure V.1, V.3, V.4 e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la decisione C (95) 95 del 20 gennaio 1995, con la quale la Commissione europea ha approvato il DOCUP per gli interventi strutturali comunitari nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a titolo dell'obiettivo 5b in Italia, per il periodo 1994/1999 e successive riprogrammazioni del piano finanziario;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 1998, n. 1951, registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 1998, Registro n. 1, foglio n. 389, con la quale sono state definite le modalità attuative e criteri di selezione per le tipologie «Aiuti all'occupazione» delle misure V.1, V.3 e V.4 - Azioni cofinanziate dal F.S.E. e approvati i relativi bandi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 9 ottobre 1998, n. 2858, registrata alla Corte dei conti l'11 novembre 1998, Registro n. 2, foglio n. 93, con la quale sono stati approvati nuovi bandi e relativi criteri e modalità di selezione per la presentazione di progetti formativi a valere sulle misure V.1, V.3 e V.4 del sottoprogramma «V - Valorizzazione delle risorse umane» - azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, bandite con la modalità a «sportello»

VISTO altresì il paragrafo 8 del disposto della succitata D.G.R. 2858/1998 che stabilisce di provvedere con successivo atto, dopo la chiusura dello sportello fissata al 31 maggio 1999, all'assegnazione delle risorse finanziarie eventualmente non utilizzate a seguito dell'emanazione dei bandi relativi alle azioni formative, previa valutazione complessiva dello stato di attuazione finanziaria delle tipologie formative e di aiuti all'occupazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 1999, n. 2824, registrata alla Corte dei conti il 5 ottobre 1999, Registro n. 1, foglio n. 392, con la quale, l'ERSA, ente attuatore del DOCUP dell'obiettivo 5b, è stato autorizzato ad utilizzare le risorse della deliberazione del CIPE 9 giugno 1999, n. 75, assegnate alla Regione a parziale reintegro dei tagli finanziari operati sul DOCUP in favore delle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche;

VISTO, in particolare, il paragrafo 2 del disposto della succitata D.G.R. 2824/1999, che assegna parte degli stanziamenti di cui alla sopraccitata delibera del CIPE n. 75/1999 alle misure del DOCUP V.1, V.3 e V.4, in ordine al rimpiguiamento delle risorse per lo

sportello già aperto ai sensi della D.G.R. 1951/1998 (aiuti all'occupazione), nonché per lo scorrimento delle graduatorie di cui al bando emanato con la D.G.R. 2858/1998 per le azioni formative;

CONSIDERATO pertanto che con la summenzionata D.G.R. 2824/1999 vengono finanziate tutte le iniziative formative presentate a sportello entro la data del 30 maggio 1999 e valutate ammissibili dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 35/1995;

VISTA la decisione della Commissione europea C(1999) n. 3166 del 29 settembre 1999, che approva il nuovo piano finanziario del DOCUP per l'obiettivo 5b della Regione;

CONSIDERATO che, al momento del presente atto, non sussistono più le condizioni per ammettere a sportello nuovi progetti formativi, in ordine al conseguente avvio dell'iter istruttorio, alla successiva valutazione da parte del nucleo di valutazione ed ai relativi impegni di spesa, da effettuarsi entro la data limite posta dalla Commissione europea al 31 dicembre 1999;

VALUTATO pertanto che, ai fini del massimo utilizzo delle risorse del DOCUP a valere sul Fondo sociale europeo, anche in relazione all'elevato livello della domanda di contribuzione per gli aiuti all'occupazione pervenuta dalle imprese, tutte le risorse restanti a valere sulle sopraccitate misure V.1, V.3 e V.4, comprese quelle derivanti da disimpegni per rinunce, revoche, economie ed altre risorse comunque resesi disponibili, vengano destinate alle tipologie di aiuti all'occupazione di cui alla D.G.R. 1951/1998, coerentemente con il piano finanziario di cui alla sopraccitata decisione della Commissione europea C (1999) n. 3166 del 29 settembre 1999 ed alle finalità della deliberazione del CIPE n. 75/1999;

RITENUTO di autorizzare l'ERSA a procrastinare la chiusura dello sportello di cui alle D.G.R. n. 1951/1998 e n. 2858/1998 sino ad esaurimento delle risorse disponibili, limitatamente alla presentazione di domande di contributo a valere sulle tipologie di aiuti all'occupazione delle misure del DOCUP V.1, V.3 e V.4, con le stesse modalità attuative e criteri di selezione già fissati con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 1998, n. 1951, registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 1998, Registro n. 1, foglio n. 389;

VISTO l'articolo 20 della legge regionale 35/1995;

SU PROPOSTA del Presidente,

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- per le motivazioni citate in premessa, l'ERSA, ente attuatore del DOCUP per l'obiettivo 5b, è autorizzato a impegnare tutte le risorse restanti a valere sulle sopraccitate misure V.1, V.3 e V.4, comprese quelle derivanti da disimpegni per rinunce, revoche, econo-

mie ed altre risorse comunque resesi disponibili, in favore delle tipologie di aiuti all'occupazione di cui alla D.G.R. 1951/1998, coerentemente con il piano finanziario di cui alla sopraccitata decisione della Commissione europea C (1999) n. 3166 del 29 settembre 1999 ed alle finalità della deliberazione del CIPE n. 75/1999;

- l'ERSA è altresì autorizzato a procrastinare la chiusura dello sportello di cui alle D.G.R. n. 1951/1998 e n. 2858/1998, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, limitatamente alla presentazione di domande di contributo a valere sulle tipologie di aiuti all'occupazione delle misure del DOCUP V.1, V.3 e V.4, dandone adeguata pubblicizzazione attraverso i più opportuni canali di informazione regionali e nazionali;
- con proprio decreto, il direttore dell'ERSA, nel prendere atto che tutte le risorse di cui alle sopraccitate misure sono impegnate, determinerà la data di non ulteriore ricevibilità delle domande e tale determinazione sarà adeguatamente diffusa attraverso gli opportuni mezzi di informazione. Le domande nel frattempo pervenute oltre l'esaurirsi della disponibilità delle risorse e fino alla data del predetto decreto del direttore sono valutate e conservate a titolo di domande di riserva finanziabili a fronte di revoche, disimpegni, economie ed altre risorse comunque resesi disponibili.
- la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E  
DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE  
DELL'ARTIGIANATO

**Cancellazione di 14 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.**

Con decreto assessorile del 20 ottobre 1999, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

*Sezione edilizia:*

1. «Villaggio Turgnano S.c.r.l.», con sede in Muzzano del Turgnano;
2. «Cooperativa edilizia Mantova a r.l.», con sede in Udine;
3. «Cooperativa edilizia Azzurra S.c.r.l.», con sede in Pordenone;
4. «Cooperativa edilizia Rudense S.c.r.l.», con sede in Ruda;

5. «Nuova edilizia S.c.r.l.», con sede in Latisana;
6. «La Primula Società cooperativa a r.l.», con sede in Pozzuolo del Friuli;
7. «Cooperativa edilizia Nuova Europa S.c.r.l.», con sede in Pordenone;
8. «Cooperativa edilizia Lotus S.c.r.l.», con sede in Gemona del Friuli;
9. «Cooperativa edilizia Aralia Tricesimo S.c.r.l.», con sede in Tricesimo.

*Sezione miste:*

1. «Società cooperativa a r.l. Jahweh Jireh», con sede in Trieste;
2. «Senior Italia Consorzio servizi per la sanità e l'assistenza Società consortile cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;
3. «Centro comunicazioni sociali S.c.r.l.», con sede in Udine;
4. «Cooperativa Oseacco S.c.r.l.», con sede in Resia, frazione Oseacco;
5. «Agricola Cornino S.c. a r.l.», con sede in Forgaria del Friuli, frazione Cornino.

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Azienda per i servizi sanitari  
della Regione Friuli-Venezia Giulia

**Elenco delle zone carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria. Prima pubblicazione per l'anno 1999.**

(Articolo 20 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996).

ZONE CARENTI DI MEDICI DI MEDICINA  
GENERALE PER L'ASSISTENZA PRIMARIA  
1ª PUBBLICAZIONE PER L'ANNO 1999

AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI  
Zone carenti

Medici di  
medicina generale per  
l'assistenza primaria

**Azienda per i servizi sanitari  
n. 1/Triestina  
via del Farneto, 3  
34142 Trieste**

Trieste

2

**Azienda per i servizi sanitari  
n. 2/Isontina  
via Vittorio Veneto, 24  
34170 Gorizia**

Distretto sanitario «Alto Isontino»  
Ambito territoriale di Cormons 1

Distretto sanitario «Basso Isontino»  
Ambito territoriale di Monfalcone 1

**Azienda per i servizi sanitari  
n. 3/Alto Friuli  
Piazzetta Portuzza, 1  
33013 Gemona del Friuli**

Rigolato 1

Consorzio dei comuni di Villa Santina  
e Raveo 1

**Azienda per i servizi sanitari  
n. 4/Medio Friuli  
via Colugna, 50  
33100 Udine**

Majano 1

Martignacco 1

Mortegliano 1

Udine 1

Consorzio dei comuni di:  
Cividale del Friuli - Moimacco 1

Forgaria nel Friuli 1

**Azienda per i servizi sanitari  
n. 6/Friuli Occidentale  
via della Vecchia Ceramica, 1  
33170 Pordenone**

Pordenone 1

Sacile 1

Spilimbergo - San Giorgio della  
Richinvelda 1

Cordenons 1

**AVVERTENZE**

Entro 30 giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, i medici interessati possono inoltrare, all'Azienda per i servizi sanitari, apposita domanda secondo lo schema riportato di seguito.

SCHEMA DI DOMANDA  
PER LA COPERTURA DELLE ZONE CARENTI  
DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  
PER L'ASSISTENZA PRIMARIA

(comprensivo di dichiarazione sostitutiva,  
senza autentica)

All'Azienda per i servizi sanitari

n. . . . .  
via/piazza . . . . . n. . . . .  
. . . . .

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa . . . . .  
codice fiscale . . . . .  
– laureato/a presso l'Università di . . . . .  
. . . . . in data . . . . .  
– iscritto all'ordine dei medici della provincia di . . . . .  
. . . . . dal . . . . .  
– iscritto nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale valevole per l'anno 1999,  
– in possesso/non in possesso (1) dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, conseguito in data . . . . .

**CHIEDE**

di essere iscritto nell'elenco dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria di codesta Azienda e dichiara la propria disponibilità per l'inserimento nelle sottoriportate zone carenti (comuni o consorzi di comuni), pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. . . . . del . . . . ., secondo il seguente ordine di preferenza:

- 1) . . . . .
- 2) . . . . .
- 3) . . . . .
- 4) . . . . .
- 5) . . . . .
- 6) . . . . .
- 7) . . . . .
- 8) . . . . .
- 9) . . . . .
- 10) . . . . .

L'opzione di preferenza, manifestata per le zone carenti sopra indicate, è da intendersi definitiva per il semestre di riferimento.

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15, dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (così come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191) e dell'articolo 2, comma 11, della legge n. 191/1998, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della predetta legge 15/1968, dichiara quanto segue:

di essere nato a .....  
 provincia (. . . . .) in data .....  
 di risiedere a .....  
 provincia (. . . . .) c.a.p. ....  
 via ..... telefono: . . ./.....  
 – di essere/non essere (1) residente nella località sopra  
 indicata da due anni antecedenti la scadenza del termine  
 (31 gennaio 1998) per la presentazione della domanda di  
 inclusione nella graduatoria regionale per la medicina  
 generale, valevole per l'anno 1999 (2);  
 – di essere iscritto negli elenchi dei medici di medicina  
 generale per l'assistenza primaria della Azienda .....  
 comune di ..... dal ..... (3)  
 – di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre  
 Aziende per i servizi sanitari, per l'inserimento in loca-  
 lità carenti. (4)  
 Azienda n. ....  
 Azienda n. ....  
 Azienda n. ....  
 Azienda n. ....  
 Azienda n. ....

DICHIARA INOLTRE

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di  
 lavoro dipendente (a tempo indeterminato o a tempo de-  
 terminato) presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto .....  
 via ..... comune di .....  
 tipo di rapporto di lavoro .....  
 decorrenza dal .....;

2) di essere/non essere (1) titolare di un incarico  
 come medico di medicina generale ai sensi del D.P.R.  
 22 luglio 1996, n. 484, con massimale di n. .... scelte  
 e con n. .... scelte in carico con riferimento al riepilo-  
 go mensile del mese di .....  
 Azienda .....

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come  
 medico pediatra di libera scelta ai sensi del D.P.R. 21 ot-  
 tobre 1996, n. 613 con massimale di ..... scelte  
 periodo dal .....

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tem-  
 po indeterminato o a tempo determinato come specialista  
 ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda ..... branca ..... ore sett. ...  
 Azienda ..... branca ..... ore sett. ...

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei  
 medici specialisti convenzionati esterni:  
 provincia ..... branca ..... periodo dal ..

6) di avere/non avere (1) un apposito rapporto in-  
 staurato ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto le-  
 gislativo n. 502/1992

Azienda ..... tipo di attività .....  
 periodo dal .....

7) di essere/non essere (1) titolare di incarico di  
 guardia medica, nella continuità assistenziale o nella  
 emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o  
 a tempo determinato (1), nella Regione .....  
 Azienda ..... ore sett. ....  
 in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

8) di essere/non essere (1) iscritto al corso di forma-  
 zione in medicina generale di cui al decreto legislativo  
 n. 256/1991 o al corso di specializzazione di cui al de-  
 creto legislativo n. 257/1991:

Denominazione del corso .....  
 Soggetto pubblico che lo svolge .....  
 Inizio dal .....

9) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in  
 strutture sanitarie private convenzionate o accreditate,  
 anche parzialmente, soggette ad autorizzazione ai sensi  
 dell'articolo 43, legge 833/1978:

Organismo .....  
 via ..... comune di .....  
 ore sett. ....

Tipo di attività .....  
 Tipo di rapporto di lavoro .....  
 periodo dal .....

10) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in  
 strutture sanitarie private non convenzionate o non ac-  
 creditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'artico-  
 lo 43, legge 833/1978:

Organismo .....  
 via ..... comune di .....  
 ore sett. ....

Tipo di attività .....  
 Tipo di rapporto di lavoro .....  
 periodo dal .....

11) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico  
 di fabbrica o di medico competente ai sensi della legge  
 626/1993:

Azienda ..... ore sett. ....  
 via ..... comune di .....  
 periodo dal .....

12) di svolgere/non svolgere (1) per conto  
 dell'I.N.P.S. o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fisca-

li nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:  
Azienda . . . . . comune di . . . . .  
periodo dal . . . . .

13) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointer-  
ressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di inte-  
resse con case di cura private e industrie farmaceutiche:  
. . . . .  
periodo dal . . . . .

14) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe  
di quote di imprese che possono configurare conflitto di  
interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario  
nazionale:  
. . . . .

15) di fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario  
o per invalidità permanente da parte del fondo di previ-  
denza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del  
Ministero del lavoro e della previdenza sociale  
periodo dal . . . . .

16) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso  
soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate  
(indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei pun-  
ti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)  
. . . . .  
periodo dal . . . . .

17) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella  
medicina dei servizi o nelle attività territoriali program-  
mate, a tempo determinato o a tempo indeterminato (1):

Azienda . . . . . comune . . . . .  
ore sett. . . . .  
Tipo di attività . . . . .  
periodo dal . . . . .

18) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a fa-  
vore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare  
quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rap-  
porto di dipendenza ai numeri 1, 2, 3 o ai rapporti di la-  
voro convenzionato ai numeri 4, 5, 6, 7):  
Soggetto pubblico  
via . . . . . comune . . . . .  
Tipo di attività . . . . .  
Tipo di rapporto di lavoro . . . . .  
periodo dal . . . . .

19) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di  
pensione a carico di:

. . . . .  
periodo: dal . . . . .

20) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adegua-  
mento automatico della retribuzione o della pensione  
alle variazioni del costo della vita:  
Soggetto erogante il trattamento di adeguamento . . . . .  
periodo dal . . . . .

NOTE . . . . .  
. . . . .

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza al-  
cuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo col-  
lettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trat-  
tamento economico dei medici di medicina generale del  
quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla  
presente domanda siano inoltrate alla propria residenza  
/ al seguente indirizzo (1):

comune . . . . . (. . .) c.a.p. . . . .  
via . . . . . telefono . . . / . . . . .

In fede.

data . . . . . firma . . . . .  
(leggere l'avvertenza)

- NOTE
- (1) cancellare la parte che non interessa
  - (2) tale dichiarazione riguarda solo i candidati residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 20, comma 6, lettera c) D.P.R. n. 484/1996)
  - (3) da compilare solo nel caso di domanda di trasferimento
  - (4) ove l'interessato abbia presentato domanda presso altre Aziende per i servizi sociali, indicare quali.

AVVERTENZA

Per quanto riguarda la sottoscrizione della presente domanda, si rammenta che essa, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge n. 127/1997 (così come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge n. 191/1998) non è soggetta ad autenticazione:

- ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla (domanda presentata a mano)
- oppure se la domanda sia presentata insieme a copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (domanda presentata a mano o inviata per posta).

Qualora non ricorra una delle due ipotesi anzidette, la sottoscrizione della domanda deve essere autenticata.

---

**Elenco degli incarichi vacanti per l'emergenza sanitaria territoriale. Prima pubblicazione per l'anno 1999.**



AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI	Incarichi vacanti per l'emergenza sanitaria territoriale
<b>Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina»</b> via del Farneto, 3 34100 Trieste	7
<b>Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»</b> via Colugna, 50 33100 Udine	6
<b>Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»</b> via della Vecchia Ceramica, 1 33170 Pordenone	1

**AVVERTENZE**

Entro 30 giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, i medici interessati possono inoltrare, all'Azienda per i servizi sanitari, apposita domanda secondo lo schema riportato di seguito.

**SCHEMA DI DOMANDA  
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  
VACANTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  
PER L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE**

(comprensiva di dichiarazione sostitutiva,  
senza autentica)

All'Azienda per i servizi sanitari  
n. . . . .  
via/piazza . . . . . n. . . . .  
. . . . .

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa . . . . .  
codice fiscale . . . . .  
laureato/a presso l'Università di . . . . .  
. . . . . in data . . . . .  
iscritto all'ordine dei medici della provincia di . . . . .  
. . . . . dal . . . . .

**CHIEDE**

il conferimento di un incarico di medico di medicina generale per l'emergenza sanitaria territoriale, in relazione alla disponibilità di posti vacanti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. . . . del . . . . .

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15, dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (così come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191) e dell'articolo 2, comma 11, della legge n. 191/1998, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della predetta legge 15/1968, dichiara quanto segue:

di essere nato a . . . . .  
provincia (. . . . .) in data . . . . .  
di risiedere a . . . . .  
provincia (. . . . .) c.a.p. . . . .  
via . . . . . telefono: . . ./ . . . .

– di essere/non essere (1) residente nella località sopra indicata da due anni antecedenti la scadenza del termine (31 gennaio 1998) per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale per la medicina generale, valevole per l'anno 1999 (2);

– di essere in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, conseguito in data . . . . .

– di essere/non essere (1) titolare di incarico per la continuità assistenziale nella Regione . . . . . Azienda . . . . . dal . . . . .

– di essere/non essere (1) inserito nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale valida per l'anno 1999.

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 501/1992 e successive modificazioni, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996, reso esecutivo con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484.

Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano indirizzate presso la propria residenza/il domicilio sotto indicato (1):

comune . . . . . (. . .) c.a.p. . . . .  
via . . . . . telefono . . ./ . . . .

In fede.

data . . . . . *firma* . . . . .  
(leggere l'avvertenza)

**NOTE**

- (1) cancellare la parte che non interessa
- (2) tale dichiarazione riguarda solo i candidati residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 20, comma 6, lettera c) D.P.R. n. 484/1996)

## AVVERTENZA

Per quanto riguarda la sottoscrizione della presente domanda, si rammenta che essa, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge n. 127/1997 (così come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge n. 191/1998) non è soggetta ad autenticazione:

- ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla (domanda presentata a mano)
- oppure se la domanda sia presentata insieme a copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (domanda presentata a mano o inviata per posta).

Qualora non ricorra una delle due ipotesi anzidette, la sottoscrizione della domanda deve essere autenticata.

**DIREZIONE REGIONALE  
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Servizio della pianificazione territoriale subregionale  
Udine

**Comune di Castions di Strada. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica - Piano degli insediamenti produttivi.**

Con deliberazione consiliare n. 39 del 29 settembre 1999, il Comune di Castions di Strada ha preso atto della mancanza di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica - Piano degli insediamenti produttivi, ha recepito le prescrizioni vincolanti, in ordine al Piano, di cui al parere del Comitato tecnico regionale n. 150/1-T/99 del 2 agosto 1999, ed ha approvato la variante medesima modificata di conseguenza ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

**Comune di Fiume Veneto. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.**

Con deliberazione consiliare n. 61 del 23 settembre 1999 il Comune di Fiume Veneto ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale modificata in seguito all'accoglimento dell'osservazione presentata.

**Comune di Fiume Veneto. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.**

Con deliberazione consiliare n. 62 del 23 settembre 1999 il Comune di Fiume Veneto ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sentito il Ministero per i beni culturali ed ambientali e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

**Comune di Gemona del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 45 dell'8 settembre 1999 il comune di Gemona del Friuli ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

**Comune di Gorizia. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale «piazza San Rocco».**

Con deliberazione consiliare n. 56 del 27 settembre 1999, il Comune di Gorizia ha preso atto della mancanza di osservazioni ed opposizioni ed ha approvato, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991, il Piano regolatore particolareggiato comunale «piazza San Rocco».

**Comune di Gorizia. Avviso di approvazione del Piano di recupero di via Lunga.**

Con deliberazione consiliare n. 57 del 27 settembre 1999, il Comune di Gorizia ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni ed ha ap-

provato, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991, il Piano di recupero di via Lunga.

**Comune di Gorizia. Avviso di approvazione della variante n. 38 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).**

Con deliberazione consiliare n. 62 del 27 settembre 1999 il Comune di Gorizia ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 38 al Piano regolatore generale modificata in seguito all'accoglimento dell'opposizione presentata.

**Comune di Povoletto. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).**

Con deliberazione consiliare n. 5 del 16 gennaio 1997, ravvisata legittima dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 30 gennaio 1997, il Comune di Povoletto ha approvato ai sensi della legge regionale 52/1991 la variante n. 7 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

**Comune di San Pietro al Natisone, Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 65/1998.**

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0334/Pres. del 26 ottobre 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 65 del 26 settembre 1998, con cui il comune di San Pietro al Natisone ha approvato il Piano regolatore generale comunale, disponendo sia l'esclusione, dal piano stesso, delle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni nn. 15 (parte), 19, 20, 27, 47 e 55, nonché della modifica all'articolo 18 delle norme di attuazione risultata in contrasto con l'articolo 32, comma 7 della legge regionale 52/1991, sia l'introduzione, nel piano medesimo, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve formulate con deliberazione della Giunta regionale n. 1613 del 4 giugno 1997.

Il piano in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

---



---

## PARTE TERZA

---

# CONCORSI E AVVISI

---

AUTOSTRADE - CONCESSIONI E  
 COSTRUZIONI AUTOSTRADE - S.p.A.  
 DIREZIONE 9° TRONCO  
 UDINE

**Bando di gara per pubblico incanto per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della segnaletica verticale sull'autostrada A/23 Udine-Tarvisio.**

Da esperire ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 (che nel prosieguo verrà indicata per brevità come legge 109/1994).

### 1 - Stazione appaltante

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade S.p.A., Direzione 9° tronco - Udine - S.S. 13 km. 134+100 - 33010 Tavagnacco (Udine) - telefono 0432/5781, telefax 0432/578227.

### 2 - Criterio di aggiudicazione

Secondo l'articolo 21, 1° comma della legge 109/1994. Appalto a misura mediante offerta prezzi unitari. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/1994, verranno escluse le offerte che, depurate degli oneri di sicurezza e convertite in ribasso percentuale rispetto all'importo massimo previsto anch'esso depurato degli oneri di sicurezza, presentino un ribasso pari o superiore al valore determinato con le modalità di cui al succitato comma 1-bis. Si evidenzia che per la determinazione della soglia di anomalia l'incremento della media dei ribassi percentuali verrà calcolato considerando tutte le offerte che presentino un ribasso superiore a tale media escluse quelle di maggior ribasso (ala superiore) già precedentemente non considerate per la determinazione della prima media aritmetica. La procedura di esclusione «automatica» non verrà esperita qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. Non saranno ammesse offerte in aumento. Qualora venisse presentata una sola offerta si procederà comunque all'aggiudicazione. Nel caso di più offerte, uguali tra loro e risultate migliori offerenti, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

### 3 - Luogo di esecuzione, descrizione ed importo dei lavori

Codice appalto n. 018/UDINE/1999

Autostrada A/23 Udine-Tarvisio - Commessa n. 43.3697.

Lavori di sostituzione ed ammodernamento della segnaletica verticale dal Km. 18+549 al Km. 119+925.

Categoria A.N.C. S10 - prevalente al 100%.

Importo massimo previsto dell'appalto lire 1.084.166.508 (euro 559.925,28) di cui lire 33.609.160 (euro 17.357,69) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

#### 4 - Termine di esecuzione dell'appalto

Giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal contratto di appalto e suoi allegati. In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari a lire 100.000.

#### 5 - Documenti tecnici ed amministrativi

Tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi sono disponibili, in visione o per l'acquisto, presso il Coordinamento acquisti, contratti e personale della stazione appaltante, all'indirizzo di cui al punto 1), tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 14.00 alle ore 17.00 - previo appuntamento telefonico (telefono 0432/578238-329).

In caso di acquisto dovrà essere esibita la ricevuta di versamento su c/c postale n. 11916335 intestato ad Autostrade S.p.A. Direzione 9<sup>o</sup> Tronco - Udine - S.S. 13 Km. 134+100 - Tavagnacco (Udine) - della somma di lire 310.000 (I.V.A. compresa) e riportante la seguente causale: «acquisto elaborati di gara codice appalto 018/UDINE/1999», nonché l'esatta ragione sociale, sede legale, partita I.V.A. e codice fiscale del concorrente.

#### 6 - Presentazione delle offerte

Pena l'esclusione, l'offerta economica ed i documenti richiesti, redatti in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 15.00 del giorno 14 dicembre 1999, presso il Coordinamento acquisti, contratti e personale della stazione appaltante, all'indirizzo di cui al punto 1), con plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Pena l'esclusione l'offerta economica dovrà essere chiusa, da sola, in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

Scaduto il termine di presentazione non sarà considerata valida alcuna offerta pervenuta dopo la scadenza stessa, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliororia né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altre offerte.

Sia sul plico contenente tutta la documentazione richiesta che sulla busta contenente l'offerta economica dovranno essere indicati il nominativo dell'impresa mittente, la sede, il numero di telefono, il numero di fax, l'oggetto dell'appalto, il codice appalto, il giorno e l'ora di inizio delle operazioni di pubblico incanto nonché la

dicitura «Offerta - non aprire» in modo che possa essere esattamente individuato l'appalto di riferimento e con l'avvertenza che qualora ciò non fosse possibile il plico verrà escluso dalla gara.

L'offerta economica dovrà essere formulata esclusivamente mediante la compilazione della «Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto», da ritirare obbligatoriamente unitamente all'Elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, presso l'indirizzo di cui al punto 1), completata:

a) con i prezzi unitari che il concorrente si dichiara disposto ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro;

b) con i prodotti dei quantitativi indicati dalla stazione appaltante per i prezzi offerti dal concorrente;

c) con la somma di tali prodotti, indicata in calce alla lista stessa. Tale somma, costituisce il prezzo complessivo offerto.

I prezzi unitari ed il prezzo complessivo offerto devono essere indicati in cifre ed in lettere; in caso di discordanza vale il prezzo indicato in lettere.

Pena l'esclusione, la lista deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da persona munita di appositi poteri e non può presentare correzioni che non siano state espressamente confermate e sottoscritte.

Pena l'esclusione il concorrente dovrà sottoscrivere anche la dichiarazione riportata in calce alla lista (vedi anche punto 15) del presente bando).

Pena l'esclusione l'offerta deve essere limitata alle sole voci riportate nella lista. Non sono ammesse sull'offerta altre indicazioni oltre quelle sopra descritte; in particolare non sono ammessi sconti né ribassi aggiuntivi sui prezzi unitari o sul prezzo complessivo offerto.

Nella eventualità prevista dall'articolo 13, comma 5, della legge n. 109/1994 l'offerta economica, a pena d'esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono i raggruppamenti od i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da indicare in sede di offerta e qualificata capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

#### 7 - Apertura dei plichi

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 15 dicembre 1999, alle ore 9.00 presso gli uffici della stazione appaltante, all'indirizzo di cui al punto 1), con l'apertura dei plichi pervenuti. Qualora per la verifica dei requisiti dei concorrenti sorteggiati ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/1994, si rendesse necessaria la sospensione della gara, la stessa è riconvocata per il giorno 28 dicembre 1999, alle ore 9.00.

Al pubblico incanto potranno partecipare, nei limiti di capienza dei locali utilizzati, i legali rappresentanti dei concorrenti interessati. ovvero persone munite di procura speciale, con sottoscrizione autenticata loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. La seduta di gara può essere sospesa od aggiornata ad altra ora o al giorno lavorativo successivo.

#### 8 - Cauzione e garanzie

Ai sensi dell'articolo 30 della legge 109/1994 gli offerenti dovranno presentare in sede di gara, a corredo dell'offerta, una cauzione provvisoria (bancaria o assicurativa) pari al 2% dell'importo massimo previsto dell'appalto ovvero pari a lire 22.000.000 (euro 11.362,06). In caso di successivo affidamento la stessa sarà sostituita da una garanzia fidejussoria definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale; in caso di ribasso d'asta superiore al 20%, tale garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater della legge 109/1994, i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema potranno presentare la cauzione provvisoria ridotta del 50% purché la suddetta certificazione o dichiarazione sia riferibile a tutte le lavorazioni in appalto. Si evidenzia che per accedere a tale beneficio il concorrente dovrà inviare, pena l'esclusione, unitamente alla cauzione provvisoria, una dichiarazione del legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti sopracitati.

Al fine della migliore rilevazione degli oneri d'appalto si evidenzia che il concorrente aggiudicatario dovrà prestare, prima della consegna dei lavori, apposita polizza assicurativa C.A.R., comprensiva di sezione R.C.T., a garanzia di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, errori di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza dovrà prevedere i seguenti massimali:

- somma assicurata per danni alle opere ed impianti permanenti e temporanei: lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90);
- somma assicurata per danni alle opere ed impianti preesistenti: lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90);
- massimale R.C.T.: lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70).

Inoltre ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 la stazione appaltante, a garanzia degli obblighi relativi alla tutela dei lavoratori, provvederà ad effettuare la trattenuta dello 0,50% sull'ammontare dei lavori.

#### 9 - Finanziamento delle opere e pagamenti all'appaltatore

- Opere autofinanziate.

- I pagamenti all'appaltatore verranno effettuati a fronte di stati di avanzamento lavori emessi a cadenza bimestrale.
- Non saranno concesse anticipazioni.

#### 10 - Soggetti ammessi alla partecipazione

Potranno presentare offerta i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 109/1994. Le associazioni temporanee di imprese ed i consorzi di concorrenti saranno ammessi a partecipare con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 109/1994 ed agli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 406/1991.

I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) della legge 109/1994 saranno ammessi a partecipare con le modalità di cui agli articoli 11 e 13 della legge medesima. Gli stessi sono tenuti ad indicare, pena l'esclusione, - mediante apposita dichiarazione da presentare separatamente dall'offerta economica - l'impresa designata all'esecuzione dei lavori; a quest'ultima è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l'impresa partecipi in associazione o consorzio.

#### Requisiti di partecipazione - Documentazione

Pena l'esclusione, per la partecipazione al pubblico incanto i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti e/o dichiarazioni:

A) l'offerta economica redatta nelle forme meglio descritte al precedente punto 6);

B) la cauzione provvisoria, precedentemente descritta dal punto 8) del presente bando, da prestarsi mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata con le modalità e nelle forme di cui all'articolo 30 della legge 109/1994, corredata dell'eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti occorrenti per accedere alle facilitazioni di cui al ricordato punto 8).

Pena l'esclusione, in caso di associazione temporanea di imprese o consorzi di concorrenti, non ancora costituiti, la suddetta cauzione provvisoria dovrà essere rilasciata a favore di tutte le imprese raggruppate o consorziate;

C) certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori in corso di validità (in originale o copia autenticata) oppure dichiarazione sostitutiva, datata ed a firma semplice del legale rappresentante, attestante l'iscrizione all'Albo medesimo nella categoria prevalente S10 per l'importo almeno di lire 1.500.000.000 (diconsi lire unmiliardocinquecentomilioni).

Al fine di consentire una verifica contestuale dei requisiti richiesti, come previsti dall'articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/1994, si invitano i concorrenti a presentare il suddetto certificato di iscrizione A.N.C. in originale o copia autenticata;

D) certificato di iscrizione al Registro delle imprese, in corso di validità, rilasciato dalla C.C.I.A.A. (in originale o copia autenticata) oppure dichiarazione sostitutiva, datata ed a firma semplice del legale rappresentante, dal quale risultino quali sono i legali rappresentanti del concorrente od il titolare ed i loro poteri, in particolare dei firmatari delle offerte e delle dichiarazioni;

E) eventuale procura (in originale o copia autenticata), nel caso in cui l'identità e i poteri del firmatario dell'offerta non risultino dalla documentazione di cui al punto precedente;

F) eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza in originale o copia autenticata, conferito all'impresa mandataria (in caso di associazione temporanea di imprese); oppure atto costitutivo e statuto in originale o copia autenticata (in caso di consorzi di concorrenti). Si richiama espressamente l'attenzione dei soggetti di cui all'articolo 10, 1° comma, lettera b), della legge n. 109/1994, all'osservanza, a pena di esclusione, delle prescrizioni riportate al precedente punto 10) del presente bando.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 109/1994, l'offerta dei concorrenti associati determina la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori;

G) unica dichiarazione in originale a firma semplice del legale rappresentante accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del firmatario, riportante l'oggetto dell'appalto e attestante il possesso dei seguenti requisiti:

G.1) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di lavori pubblici di cui all'articolo 8, 7° comma, della legge 109/1994;

G.2) l'insussistenza di rapporti di controllo ex articolo 2359 del Codice civile con altre imprese partecipanti al medesimo pubblico incanto escluse eventualmente quelle con le quali lo stesso partecipi in associazione temporanea di imprese o consorzio;

G.3) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all'articolo 17, comma 9, della legge 109/1994. Al riguardo si precisa che la progettazione è stata predisposta dalla S.P.E.A. Ingegneria Europea S.p.A.

I concorrenti dovranno inoltre, nella suddetta dichiarazione, attestare quanto segue:

G.4) - di essersi recati sul posto ove debbono eseguirsi i lavori e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali locali e particolari che possono avere influito od influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione dei prezzi che delle condizioni contrattuali;

- di avere preso conoscenza del progetto esecutivo dei lavori oggetto dell'appalto, di averlo verificato e di riconoscere quindi il progetto stesso perfettamente rea-

lizzabile e di assumere infine piena ed intera responsabilità della sua esecuzione;

- di essere a conoscenza dei patti e delle condizioni che disciplineranno il rapporto contrattuale;

- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti o dei residui di lavorazioni;

- di giudicare l'offerta formulata remunerativa avendo tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1467 e 1664 Codice civile;

- che l'impresa stessa o i propri fornitori, ai sensi della circolare n. 2357 del 16 maggio 1996 (lettera i) del Ministero dei lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni, realizzeranno la fornitura dei materiali occorrenti come prescritto dalle norme tecniche predisposte dalla stazione appaltante e secondo i criteri che assicurano la qualità ai sensi della circolare medesima (lettera i);

H) certificazioni attestanti che le pellicole retroriflettenti che verranno usate, nella fabbricazione dei segnali rispondono alle caratteristiche stabilite dal Ministero dei lavori pubblici con D.L. del 31 marzo 1995, n. 1548;

I) eventuale dichiarazione di subappalto, così come meglio descritta al successivo punto 13);

L) eventuale dichiarazione (occorrente nel caso di soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b, della legge 109/1994) contenente l'indicazione dell'impresa designata all'esecuzione dei lavori.

In caso di consorzi o di associazioni temporanee di imprese, entrambi costituiti o costituendi, l'impresa capogruppo o designata tale dovrà presentare tutta la documentazione elencata nel presente punto 11).

L'impresa mandante o consorziata dovrà presentare solo la documentazione di cui ai punti C), D), E), G.1), G.2) e G.3).

La precedente norma non si applica ai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b), della legge 109/1994.

## 12 Svincolo dall'offerta

Decorsi 180 giorni dalla data di esperimento della gara i concorrenti avranno facoltà di svincolarsi dall'offerta stessa a mezzo di comunicazione scritta.

## 13 - Subappalto

I subappalti saranno soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 55/1990 così come successivamente modificato. Le opere ricadenti nella categoria prevalente non potranno essere subappaltate in misura superiore al 30% dell'importo della categoria stessa, al netto del ribasso offerto.

I concorrenti dovranno espressamente indicare, dettagliatamente, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo ivi comprese le attività che richiedono l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Ecu e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da sub affidare.

L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al/ai subappaltatore/i o cottimista/i, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.

#### 14 - Partecipazione di imprese non italiane aventi sede in uno Stato della Unione europea

Ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, della legge 109/1994, potranno presentare offerta concorrenti aventi sede in uno Stato della Unione europea alle condizioni previste dagli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo n. 406/1991.

#### 15 - Oneri di sicurezza

Pena l'esclusione i concorrenti dovranno sottoscrivere in calce alla «Lista delle categorie di lavoro e forniture» (offerta economica) - di cui al precedente punto 6) - la dichiarazione ivi prevista.

#### 16 - Aggiudicatario provvisorio

L'aggiudicazione sarà senz'altro impegnativa per il concorrente migliore offerente in base alle norme di gara mentre, nei riguardi della stazione appaltante, essa è provvisoria in quanto è subordinata alla verifica dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando, all'espletamento della procedura antimafia nonché all'approvazione della stazione appaltante che avrà in ogni caso la facoltà di annullare la gara e non procedere alla stipula del contratto senza che l'aggiudicatario provvisorio possa avanzare alcuna pretesa.

#### 17 - Informazioni

Eventuali informazioni potranno essere richieste all'indirizzo di cui al punto 1) (telefono 0432/578238).

#### 18 - Varie

- La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà prevista all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/1994.

- La stazione appaltante utilizzerà per gli arrotondamenti delle cifre parziali e totali derivanti dal presente bando numero due decimali.

- Tutte le spese per la partecipazione alla gara a qualsiasi titolo sopportate restano a carico del concorrente.

- Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non sarà restituita, neanche parzialmente.

- Ogni altro caso di difformità formale o sostanziale oltre quelli espressamente indicati quali cause di esclusione potrà a sua volta costituire motivo di esclusione.

- Tutte le altre prescrizioni contrattuali sono contenute negli elaborati tecnici ed amministrativi di cui al punto 5).

- I dati personali forniti dai concorrenti - obbligatori per le finalità connesse al pubblico incanto e per la eventuale successiva stipula e gestione del contratto - saranno trattati dalla stazione appaltante conformemente alle disposizioni della legge 675/1996 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. I concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 13 della legge stessa.

- Il presente bando è stato inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia in data 5 novembre 1999.

«AUTOSTRADE» - CONCESSIONI E  
 COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.  
 DIREZIONE 9° TRONCO - UDINE:  
 ing. Ernesto Maffei

---



---

### COMUNE DI CHIUSAFORTE (Udine)

#### **Estratto dell'avviso di asta pubblica per la concessione del Servizio di tesoreria dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.**

*Ente appaltante:* Comune di Chiusaforte, piazza Pieron, n. 1 - c.a.p. 33010, telefono 0433/52030-52073 - telefax 0433/52243.

*Oggetto del servizio:* concessione del Servizio di tesoreria dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.

*Sistema di aggiudicazione:* asta pubblica ad unico incanto, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, avuto riguardo ai criteri di appalto approvati dal Consiglio comunale, con delibera n. 94 del 13 ottobre 1999.

*Prestazione servizio riservata:* a banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

*Ritiro bando e visione atti di gara:* presso l'Ufficio ragioneria del Comune durante le ore d'ufficio.

*Termine di presentazione delle offerte:* ore 12.00 del 7 dicembre 1999.

*Apertura offerte:* ore 12.00 del 9 dicembre 1999.

Chiusaforte, 28 ottobre 1999

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:  
rag. Rita Martina

COMUNE DI CLAUT

(Pordenone)

**Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del Servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2004.**

*Ente appaltante:* Comune di Claut - via A. Giordani, 1, 33080 Claut (Pordenone), telefono 0427/878040-878184, fax 0427/878454.

*Criteri di aggiudicazione:* asta pubblica con aggiudicazione al miglior offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della sommatoria degli «elementi di valutazione».

*Oggetto dell'appalto:* Servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2004.

*Termine per la ricezione delle offerte:* 3 dicembre 1999, ore 12.00.

I partecipanti dovranno far pervenire le offerte all'Ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 dicembre 1999.

L'apertura dei plichi, avverrà alle ore 13.00 del giorno 3 dicembre 1999 presso la Sede municipale di Claut, via A. Giordani, 1 e verrà presieduta dal Presidente della Commissione di gara all'uopo nominata.

Il bando integrale è affisso all'Albo pretorio del Comune di Claut.

Per prendere visione degli atti oggetto del presente bando nonché delle condizioni, le ditte interessate possono rivolgersi al Segretario comunale presso la Sede municipale, via A. Giordani, 1 - Claut - durante l'orario d'ufficio.

Claut, 2 novembre 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE:  
dott. Romeo Zorzi

COMUNE DI MEDEA

(Gorizia)

**Avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del Servizio di tesoreria e cassa del Comune per il periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2002.**

Si rende noto che questo Ente ha indetto asta pubblica per l'affidamento del Servizio specificato in oggetto. La copia dello schema di convenzione e del bando di gara possono essere richiesti presso il Servizio finanziario in via Torriani, n. 5 - Medea (Gorizia), dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 17.30.

Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 novembre 1999. L'apertura dei plichi contenenti le offerte è fissata alla data del 3 dicembre 1999 alle ore 11.00 nella Sede comunale.

Medea, 21 ottobre 1999

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  
rag. Luca Manià

COMUNE DI MONFALCONE

(Gorizia)

**Bando di pubblico incanto per la ristrutturazione dell'area del Vecchio mercato di piazza Cavour (galleria espositiva).**

1. *Ente appaltante:* Comune di Monfalcone - piazza della Repubblica, n. 8 - 34074 Monfalcone - telefono 0481/4941 - fax 0481/494485.

2. *Sistema e criterio di aggiudicazione:* asta pubblica mediante unico e definitivo incanto ai sensi articolo 73, lettera c) e 76, R.D. n. 827/1924 e articolo 20 e 21, lettera b) della legge 109/94 e successive modificazioni mediante ribasso sull'importo a base d'asta. Si farà luogo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultino anomale, ai sensi del procedimento previsto dall'articolo 44, comma 1 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 9 novembre 1998, n. 13 che recita: «per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria e con numero di offerte valide non inferiore a cinque, sono escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte, incrementata del 50 per cento della media stessa. Viene comunque esclusa l'offerta, o le offerte in caso di parità, che presenta il ribasso percentuale maggiore e quindi non viene conteggiata ai fini del calcolo della media».

3. *Descrizione - Natura dell'opera:* ristrutturazione dell'area del Vecchio mercato di piazza Cavour (galleria espositiva).

Luogo di esecuzione: Monfalcone, piazza Cavour.

4. *Importo a base d'asta:* lire 1.900.000.000 (Euro 981.268,11) di cui lire 76.879.784 (euro 39.705,09) per oneri di sicurezza decreto legislativo 494/1996.



5. *Iscrizione ANC*: a) categoria G1: importo lire 3.000.000.000 - b) opere scorporabili ai soli fini dell'eventuale subappalto di cui al successivo punto 14 del presente bando: impianti termici, ventilazione, condizionamento, elettrici, telefonici, televisivi G11: 750.000.000.

6. *Termine di esecuzione*: 365 giorni (articolo 23 capitolato speciale d'appalto).

7. *Responsabile unico del procedimento - soggetto e indirizzo cui possono richiedersi i capitolati d'oneri ed i documenti complementari*: Responsabile unico del procedimento: ing. Nedo Pizzutti. Per informazioni di carattere tecnico - geom. Sergio Marconato - telefono 0481/494261 - fax 0481/45889; per informazioni di carattere amministrativo dott. Paola Tessaris - telefono 0481/494430 - fax 0481/494485. Copia degli elaborati progettuali potrà essere acquistata presso l'Eliografia Micheli - via IX giugno, 5, telefono 0481/790588 - Indirizzo e-mail: garecontratti@comune.monfalcone.go.it.

8. *Termine di ricezione delle offerte, indirizzo cui queste devono trasmettersi*: i plichi, indirizzati al Servizio 1 - U.O. 3 Gare e contratti, dovranno pervenire, all'Ufficio protocollo del Comune, piazza della Repubblica, n. 8, 34074 Monfalcone, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 dicembre 1999. Non sono ammesse, offerte, documenti o altro, anche se aggiuntivi o sostitutivi di precedenti già presentati, pervenuti oltre il termine di scadenza suddetto, né sarà consentita la presentazione di alcuna offerta in sede di gara. Il Comune s'intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per erroneo invio del plico.

9. *Chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché data, ora e luogo di detta apertura*: possono presenziare i rappresentanti di tutte le imprese che ne abbiano interesse; le operazioni saranno effettuate presso la Sede municipale di piazza della Repubblica, 8 in seduta pubblica. L'apertura delle buste contenenti la documentazione richiesta verrà effettuata il giorno 10 dicembre 1999, alle ore 10.00; ai sensi dell'articolo 10, comma 1) quater, della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte presentate, si procederà al sorteggio pubblico di cui all'articolo 10, comma 1 quater della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. All'apertura delle buste delle offerte si procederà in seduta pubblica, e con le medesime modalità già indicate per la seduta di sorteggio, il giorno 21 dicembre 1999, alle ore 10.00.

10. *Indicazioni relative alla cauzione e ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente*: le ditte partecipanti dovranno costituire cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, commi 1 e 2bis della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto

dell'aggiudicatario, e deve espressamente contenere, pena l'esclusione dalla gara:

- l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 30, comma 2, legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora l'offerente risulti aggiudicatario;

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- una validità di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. La mancata costituzione della garanzia medesima determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione comunale con conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Le imprese partecipanti alla gara che dimostrino il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000, beneficeranno di una riduzione della cauzione e della garanzia fidejussoria, in misura del 50 per cento. Tale dimostrazione deve essere allegata ai documenti di partecipazione alla gara.

11. *Finanziamenti e pagamenti*: l'opera è finanziata con mutuo della Cassa depositi e prestiti per cui nel calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non si dovrà tener conto dei giorni intercorsi tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente Sezione della tesoreria provinciale. I pagamenti verranno effettuati in base a stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell'importo di lire 300.000.000 (pari a 15.493,71 euro) come previsto all'articolo 27 del capitolato speciale d'appalto.

12. *Facoltà dei concorrenti di presentare offerta ai sensi dell'articolo 22 e seguenti del decreto legislativo 406/1991 - Soggetti ammessi alla gara - divieti*: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti previsti dall'articolo 10 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono ammesse altresì a partecipare alla gara le imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in uno Stato della C.E.E. alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 406/1991.

13. *Periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi della propria offerta*: 120 giorni dal giorno del pubblico incanto.

14. *Richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare*: qualora intenda avvalersi della facoltà di affidare in subappalto o cottimo parte dei lavori oggetto della presente gara, la concorrente dovrà, tra l'altro, produrre dichiarazione con l'indicazione delle opere o parti di opere per le quali intenda richiedere l'autorizzazione a subappaltare o con-

cedere in cottimo ai sensi dell'articolo 18 della legge 55/1990, come da ultimo modificato dalla legge 415/1998.

15. *Se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta:* si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché il prezzo sia congruo.

16. *Richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza:* l'offerente dovrà specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per la predisposizione e l'osservanza dei necessari Piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dal decreto legislativo 494/1996, quale parte integrante del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

17. *Prescrizioni per la partecipazione alla gara:* i concorrenti dovranno far pervenire, secondo le modalità di cui al punto 7. del presente bando, un plico, sigillato con ceralacca o nastro adesivo trasparente, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante esternamente la seguente dicitura «Pubblico incanto per ristrutturazione area Vecchio mercato piazza Cavour (galleria espositiva)» e contenente, pena di esclusione, la documentazione di ammissione, secondo le modalità indicate al punto a), e l'offerta economica, secondo le modalità indicate al punto b). Tutta la documentazione, come pure l'offerta, dovranno essere redatte esclusivamente in lingua italiana.

a) *Documenti di ammissione:* a.1 *Istanza di ammissione alla gara,* contenente dichiarazioni espresse ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 4 della legge 15/1968, come rispettivamente modificati all'articolo 3, legge 127/1997 e dall'articolo 2, D.P.R. 403/1998, ed ai sensi dell'articolo 1, DPR 403/1998. Tale istanza, redatta su modello conforme a quello allegato sotto la lettera a), quale parte integrante del presente bando, e contenente le dichiarazioni ivi indicate, dovrà essere sottoscritta con firma per esteso da uno dei soggetti indicati in detto allegato. a.2. *Cauzione provvisoria* di lire 38.000.000 pari al 2% dell'importo di gara costituita con le modalità di cui al punto 9, del presente bando. a.3 *Eventuale dichiarazione delle opere che l'offerente intende subappaltare* ai sensi del punto 13 del presente avviso. a.4 *Nel caso di associazione temporanea di imprese già costituita, la capogruppo dovrà inoltre presentare:*

– il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite risultante da scrittura privata autenticata;

– procura con la quale viene conferita la rappresentanza risultante da atto pubblico;

– è ammessa la presentazione sia del mandato, sia della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

b) *Offerta economica:* l'offerta economica, resa su

carta legale, dovrà essere formulata su modello conforme a quello allegato sotto la lettera b), quale parte integrante del presente bando, e secondo i criteri di seguito specificati. La stessa dovrà essere sottoscritta da uno dei soggetti indicati sul modulo stesso.

Le offerte non potranno presentare correzioni valide se non espressamente confermate o sottoscritte. Non sono ammesse offerte con più di 2 decimali.

In ogni caso l'offerta non dovrà contenere riserve o condizioni, né essere espressa in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o altrui.

Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette alle eventuali sanzioni fiscali in materia.

Ogni offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata con ceralacca o nastro adesivo trasparente e controfirmata sui lembi di chiusura nella quale, oltre all'offerta, non dovranno essere inseriti altri documenti.

18. *Altre disposizioni:* in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la stazione appaltante si avvarrà della facoltà prevista dall'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dalla data di comunicazione. Se l'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo nel termine prescritto, sempre che la responsabilità non sia della stazione appaltante, l'Amministrazione appaltante ne dà comunicazione entro 10 giorni al Comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori con gli effetti conseguenti previsti dal 3° e 4° comma dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'appalto, stanno e staranno a carico della ditta aggiudicataria.

L'impresa provvisoriamente aggiudicataria e il concorrente che segue in graduatoria, se non sorteggiati con le modalità di cui al punto 8. del presente bando, dovranno presentare i documenti, di cui all'articolo 10, comma 1 quater, legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Difformità, incompletezze od omissioni rispetto a quanto disposto nel presente avviso, comporteranno l'esclusione dalla gara.

Le disposizioni del presente bando, integrano il capitolato speciale d'appalto.

Non verranno accolte le richieste di invio di copia del presente avviso via telefax; gli interessati potranno ritirare copia dello stesso presso l'U.O. Gare e contratti del Comune di Monfalcone, via S. Ambrogio, 60 o consultarlo sul sito [www.comune.monfalcone.go.it](http://www.comune.monfalcone.go.it).

Copia del presente avviso è stata inviata per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione in data 28 ottobre 1999, affissa all'Albo pretorio in data 28 ot-

tobre 1999 e pubblicato per estratto sui quotidiani «Il Piccolo» e «Il Messaggero Veneto» ed in forma integrale sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici.

Monfalcone, 27 ottobre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4:  
ing. Nedo Pizzutti

COMUNE DI SAN GIORGIO  
DELLA RICHINVELDA

(Pordenone)

**Avviso di gara mediante licitazione privata per l'appalto in concessione per la realizzazione e successiva gestione di un impianto per la raccolta, triturazione e utilizzo scarti legnosi.**

*Ente appaltante:* Comune di San Giorgio della Richinvelda, via Richinvelda, 15 - 33095 San Giorgio della Richinvelda (Pordenone) - telefono 0427/968620 - fax 0427/968625.

*Criterio di aggiudicazione:* criteri di cui al bando e all'articolo 4, comma 6, legge regionale n. 20/1999.

*Importo progetto preliminare:* lire 977.570.000 (euro 504.872,76), di cui lire 470.861.250 (euro 243.179,54) a carico del Comune e la rimanenza di lire 506.708.750 (euro 261.693,22) a carico dell'affidatario.

*Termini di ricezione delle richieste di partecipazione alla gara:* a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 22 novembre 1999 secondo le modalità indicate nel bando integrale di gara.

Il presente bando è affisso all'Albo pretorio del Comune di San Giorgio della Richinvelda.

Per prendere visione degli atti oggetto del presente bando nonché delle condizioni le ditte interessate possono rivolgersi al Segretario comunale o all'Ufficio tecnico presso la Sede municipale durante l'orario d'ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DIRETTORE GENERALE:  
dott. Paolo Maniago

COMUNE DI SGONICO

(Trieste)

**Avviso di gara pubblica per l'appalto del Servizio di tesoreria.**

Il Comune di Sgonico/Obcina Zgonik rende noto che ha indetto per il giorno 6 dicembre 1999, alle ore 10.00, presso la Sede municipale una gara pubblica per l'affi-

damento del Servizio di tesoreria per il periodo dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2004 da esperirsi con il metodo dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi del R.D. 827/1924 e del decreto legislativo n. 157/1995.

Per il ritiro della relativa documentazione gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio di segreteria.

Sgonico, 3 novembre 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO:  
dott. Walter Svava

COMUNE DI TRIESTE

**Bando d'asta per l'appalto del Servizio di manutenzione di aree verdi pubbliche, giardini e scalinate.**

*1. Ente appaltante*

Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - c.a.p. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

*2. Oggetto e caratteristiche dell'appalto*

Servizio di manutenzione di aree verdi pubbliche, giardini e scalinate.

Importo base lire 331.847.000 - euro 171.384,67 + I.V.A. per il periodo di un anno.

*3. Luogo di esecuzione:* Comune di Trieste.

*4. Criterio di aggiudicazione*

Asta pubblica ad unico e definitivo incanto ai sensi degli articoli 73, lettera c e 76, I e II comma del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

L'aggiudicazione avverrà - anche in presenza di una sola valida offerta - in favore del concorrente che avrà offerto la maggior percentuale di ribasso rispetto al prezzo base.

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione all'incanto di un solo concorrente.

In caso di offerte pari si procederà all'perimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il verbale di gara avrà valore di contratto.

*5. Informazioni*

Per eventuali informazioni di carattere amministrativo rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - largo Granatieri, n. 2 - I piano - stanza 206 - telefono 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi al Servizio verde pubblico - palazzo Costanzi, n. 2 - Cancelleria - telefono

040/6754249 presso il quale possono essere richiesti e ritirati copia del presente bando, del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati tecnici di progetto.

#### 6. Data - ora e luogo della gara

Il giorno 26 novembre 1999, alle ore 10, presso il Comune di Trieste - largo Granatieri, n. 2 - 1° piano - stanza n. 216.

#### 7. Modalità di partecipazione e formulazione dell'offerta

I concorrenti interessati a partecipare all'asta dovranno far pervenire al «Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza Unità d'Italia, n. 4» la propria offerta stesa su carta bollata e debitamente sottoscritta, chiusa in busta sigillata firmata sui lembi di chiusura; detta busta, insieme ai documenti sottoindicati, dovrà essere posta in altra busta, chiusa anch'essa con efficiente sigillo, recante all'esterno la scritta: «Offerta per l'asta del giorno 26 novembre 1999 - Servizio di manutenzione ordinaria di aree verdi pubbliche, giardini e scalinate».

Il plico dovrà pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno 25 novembre 1999.

Il Comune s'intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sarà valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

L'offerta dovrà contenere l'indicazione in cifre ed in lettere della percentuale di ribasso (con non più di due decimali) che il concorrente è disposto a praticare sul prezzo a base d'appalto.

Sullo stesso foglio dovranno essere scritte:

1) l'espressa dichiarazione di accettare integralmente tutte le condizioni specificate nel presente bando e negli atti richiamati e in particolare nel capitolato speciale d'appalto;

2) l'indicazione del domicilio fiscale e delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare;

3) l'indicazione del codice fiscale e del numero di partita I.V.A.;

4) l'eventuale indicazione della facoltà di avvalersi del subappalto per i lavori di cui all'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto.

L'offerta non dovrà contenere riserve ovvero condizioni, nè essere espressa in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

L'offerta dovrà essere accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, dai documenti indicati al punto 8.

#### 8. Documenti

Nel plico contenente la busta con l'offerta dovrà es-

sere inclusa la sotto specificata documentazione:

- copia del capitolato speciale d'appalto sottoscritto per accettazione;
  - ricevuta del deposito cauzionale provvisorio di lire 6.637.000.- (seimilioneiseicentotrentasettemila) - 3.427,72 euro rilasciata dalla Tesoreria comunale - via S. Pellico, n. 3. La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 348 del 10 giugno 1982. Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, mentre sarà restituito all'Impresa aggiudicataria allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo;
  - copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società (solo per le società cooperative);
  - dichiarazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante indicante:
    - a) le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
    - b) i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o l'espressa precisazione che non ci sono altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre il dichiarante; ed attestante
    - c) la capacità del dichiarante di impegnare la ditta o la Società;
    - d) che la società stessa o la ditta non si trova in istato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato;
    - e) che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
    - f) l'iscrizione alla Camera di commercio per attività inerenti il servizio, nonchè se cooperative l'iscrizione al Registro regionale (o prefettizio) delle cooperative ai sensi degli articoli 14 e 34 del Regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;
    - g) la corresponsione ai dipendenti delle retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e che ai soci lavoratori delle cooperative viene garantito un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;
    - h) che non esistono condanne con sentenza passata in giudicato a carico del dichiarante per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, nè ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione.
- Tale ultima attestazione dovrà essere separatamente resa anche dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal dichiarante per conto degli

stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, oppure sostituita dal certificato del Casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella della gara;

i) l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

l) il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro nonchè l'adempimento degli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative;

m) l'espletamento di analoghi servizi già svolti o ancora in essere per conto di enti pubblici, specificando i più importanti;

n) di essere in grado di svolgere il servizio tenendo conto dell'entità dello stesso.

La dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere tutti gli elementi richiesti.

Sono ammesse a presentare offerta anche Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ciascuna delle quali dovrà produrre tutta la documentazione richiesta.

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare quali prestazioni saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995.

#### 9. Spese

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'appalto, stanno e staranno a carico della ditta aggiudicataria, salva l'applicazione dell'I.V.A. a norma di legge.

#### 10. Obblighi dell'aggiudicatario

Entro cinque giorni dall'aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà produrre la cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto.

Essa potrà essere sostituita con la presentazione di una fidejussione.

La mancata costituzione della garanzia nel termine prescritto determina la revoca dell'affidamento.

L'aggiudicazione del servizio di cui trattasi s'intende comunque condizionata all'osservanza del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

All'aggiudicatario verrà richiesta la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi all'asta, si intendono edotti delle condizioni di cui al

presente bando dandosi atto che per tutto quanto in esso non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ai contenuti della deliberazione consiliare n. 122 del 10 dicembre 1993, per quanto attiene ai casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti del Comune di Trieste, nonchè alle norme del Codice civile in materia di contratti ed al Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste.

Trieste, 28 ottobre 1999

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:  
dott. Walter Toniati

---



---

### COMUNE DI CORMONS

(Gorizia)

**Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata - Zona per attività estrattive D4 - Cava Giuliane R.D.B. S.p.A.**

#### IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 112 del 29 settembre 1999 con la quale è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata - Zona per attività estrattive D4 - Cava Giuliane R.D.B. S.p.A., in località Bosc di Sot;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### RENDO NOTO

che la deliberazione medesima, ed i relativi atti vengono depositati presso la Segreteria comunale per 30 giorni effettivi a decorrere dall'8 novembre 1999 fino al 13 dicembre 1999.

Chiunque abbia interesse, può prenderne visione dalle ore 10.30 alle ore 12.30 di ogni giorno feriale.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Il P.R.P.C. predetto diverrà esecutivo a tutti gli effetti dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'estratto della deliberazione consiliare di approvazione.

Dalla Residenza municipale, 27 ottobre 1999

per IL SINDACO:  
IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO URBANISTICA:  
geom. Fulvio Ceccotti

AZIENDA OSPEDALIERA  
«OSPEDALI RIUNITI»  
TRIESTE

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,  
per un posto di tecnico di neurofisiopatologia.**

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1236 del 20 ottobre 1999 del Responsabile dell'Unità operativa politiche del personale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 1 posto di tecnico di neurofisiopatologia; con riserva del posto ai sensi dell'articolo 1 del decreto 458 del 21 ottobre 1991, al personale avente diritto, in servizio di ruolo presso l'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste.

*Requisiti specifici di ammissione*

1. Diploma di scuola speciale universitaria per tecnico di neurofisiopatologia, ovvero attestato di corso di abilitazione per tecnico di neurofisiopatologia, di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale, al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

*Prove di esame:*

Prova scritta: su argomenti relativi al posto messo a concorso.

Prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

**NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI**

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;
- b. idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

- c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
- d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda via Farneto, n. 3, IV piano - stanza 16 orario 10-12, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

- a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio posseduti;
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e g), verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso le pubbliche amministrazioni.

Saranno esclusi:

- i candidati che presentano la domanda di ammissione al concorso non sottoscritta
- i candidati che omettono nella domanda di ammissione anche una sola delle dichiarazioni di cui ai suelencati punti a, b, c, e, f.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f) D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, e il curriculum formativo e professionale datato e firmato (pena successiva regolarizzazione con spese a carico dell'interessato).

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad

ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

#### *Trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. Concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

#### *Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

#### *Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e composta così come previsto dal D.M. 30 gennaio 1982.

#### *Punteggio*

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 50 punti per i titoli;
- b) 50 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 25 punti per la prova scritta;
- b) 25 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 25
- b) titoli accademici e di studio e pubblicazioni: 15
- c) curriculum formativo e professionale: 10.

#### *Valutazione delle prove d'esame*

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova (13.5).

#### *Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza*

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riser-

ve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

#### *Conferimento dei posti e assunzione*

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997).

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio concorsi - Struttura operativa politiche del personale - via del Farneto, n. 3, Trieste, telefono 040/3995072-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:  
dott. Danilo Verzegnassi**

#### *Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice*

Al Direttore generale  
dell'Azienda ospedaliera  
«Ospedali Riuniti»  
via del Farneto, n. 3  
34100 Trieste

...l... sottoscritt ..... (a);

#### CHIEDE

di essere ammess.. al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post.. di .....

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nato/a a ..... il .....
- di risiedere a ....., via ....., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana SI      NO



- ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . . . ;
- di essere di stato civile . . . . . ;
  - di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di . . . . . ;  
ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . ;
  - di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione . . . . . ;
  - di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di laurea): . . . . .  
. . . . . conseguito il . . . . . (b);  
presso (Università) . . . . . (b);
  - di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) . . . . . presso (Università) . . . . . (b);
  - di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'Albo professionale di . . . . . ;
  - libera docenza o specializzazione nella disciplina di . . . . . ;  
e se conseguita o meno ai sensi del D.L. 257/1991 . . . . . e relativa durata del corso . . . . . ;
  - di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c):  
. . . . .
  - di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche Amministrazioni: . . . . . (d);
  - di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . . (allegare documentazione probatoria);
  - di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
  - che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:  
dott. . . . .  
via/piazza . . . . ., n. . . . .  
telefono . . . . .  
c.a.p.: . . . . . città . . . . .

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia in carta semplice.

Data, . . . . .

Firma . . . . .

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni ecc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
- d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti», via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste

ovvero

- presentate a: Ufficio protocollo generale - via del Farneto, n. 3 - Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 15.00, venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00, sabato: chiuso).

AZIENDA OSPEDALIERA  
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»  
UDINE

**Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente sanitario di 1° livello di radiodiagnostica.**

Con decreto del Direttore generale 13 ottobre 1999, n. 1106, è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 1 posto di dirigente sanitario di 1° livello di radiodiagnostica

- 1) Rigamonti dott.ssa Alessandra  
nata 19 ottobre 1960      punti 88,100 su punti 100  
ed è stata dichiarata vincitrice.

IL DIRETTORE GENERALE:  
ing. Oreste Tavanti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI  
N. 3 «ALTO FRIULI»  
GEMONA DEL FRIULI (Udine)

**Graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di 1° livello di nefrologia.**

Ai sensi dell'articolo 18, 6° comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1998, si comunica che la graduatoria dei candidati idonei al pubblico concorso per un posto di dirigente medico di 1° livello di nefrologia, approvata con deliberazione n. 508 del 15 ottobre 1999, è la seguente:

- 1) dott. Rossi Giacomino                      punti 91,000/100  
2) dott.ssa Bosco Manuela                    punti 73,000/100

La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Gemona del Friuli, 26 ottobre 1999

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:  
dott. Gennaro Calienno

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
C.R.O.

AVIANO (Pordenone)

**Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici.**

La Commissione appositamente nominata dal Commissario straordinario di questo Centro di riferimento oncologico procederà al sorteggio, ai sensi del Regolamento organico dell'istituto, e per quanto non previsto dal D.M. 30 gennaio 1982 e successive modifiche, dei componenti le Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici nel giorno ed ora appresso indicati:

*martedì 21 dicembre 1999, ore 9.00*

- n. 6 posti di tecnico di laboratorio;
- n. 1 posto di tecnico di radiologia;
- n. 1 posto di dietista;
- n. 1 posto tecnico di colpocitologia;
- n. 2 posti di assistente tecnico perito industriale (indirizzo elettronico o elettrotecnico).

Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso gli Uffici amministrativi del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana Occidentale, 12 - Aviano (Pordenone).

Aviano, 28 ottobre 1999

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:  
dr. Fabrizio Oleari

COMUNE DI UDINE

**Avviso di selezione per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente per il Servizio polizia comunale e attività economiche.**

Il Comune di Udine intende assumere a tempo determinato un dirigente da assegnare al Servizio polizia comunale e attività economiche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 51 della legge 142/1990 e dall'articolo 51 dello Statuto comunale.

A tal fine è indetta una selezione pubblica, previo esame dei titoli ed eventuale colloquio, quest'ultimo finalizzato ad approfondire le capacità professionali e l'idoneità psico-attitudinale del candidato allo svolgimento delle mansioni.

Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze dell'amministrazione, o equipollenti;
- esperienza professionale di almeno cinque anni nella pubblica amministrazione in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della ex carriera direttiva o di qualifiche ad essa corrispondenti, esercitate preferibilmente nell'area della vigilanza urbana o nella direzione di corpi o reparti a questa assimilabili;

– conoscenza di una lingua straniera.

L'incarico verrà conferito per la durata di tre anni, salvo rinnovi.

All'incaricato verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per i dirigenti del Comparto «Regioni - Autonomie locali», pari a lire 96.000.000 così ripartite: lire 77.000.000 di retribuzione fissa e lire 19.000.000 di retribuzione variabile, da commisurare ai risultati raggiunti.

Il Dirigente del Servizio polizia comunale e attività economiche ha la responsabilità amministrativa e gestionale dell'intera struttura e coordina l'operato dei funzionari ad esse preposti. Assolve alle funzioni di Comandante della polizia comunale, dirigendone tutte le attività (informazioni e controlli, contravvenzioni e sequestri, viabilità, vigilanza commerciale e amministrativa, manifestazioni, commercio fisso e su aree pubbliche, ecc.); come tale risponde direttamente al Sindaco per l'addestramento, la disciplina e l'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo. Sovrintende all'esercizio delle competenze comunali in materia di attività economiche e commerciali e dei procedimenti amministrativi ad esse collegati nonché ad altri eventuali compiti che il Sindaco ritenesse di affidargli.

È richiesta una specifica competenza giuridico-amministrativa, possibilmente maturata in contesti analoghi, attitudine al coordinamento e alla gestione delle risorse umane, capacità di integrazione e flessibilità organizzativa, orientamento alla pianificazione e al controllo delle attività anche in termini economici.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e integrata da un dettagliato curriculum vitae (debitamente sottoscritto), dovrà pervenire al Protocollo del Comune entro il 25 novembre 1999. Si riterranno prodotte in tempo utile le domande spedite mediante raccomandata A.R. entro la data suddetta.

La scelta del candidato idoneo è riservata al Sindaco o suo delegato, sentita un'apposita Commissione incaricata di esaminare le domande e di selezionare gli aspiranti.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare in qualunque fase del procedimento la selezione, che pertanto deve intendersi non impegnativa né vincolante nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Udine, 5 novembre 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE:  
dott. Gianni Cortiula

---

---